

CAMERA DEI DEPUTATI

Venerdì 17 aprile 2026

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Commissioni Riunite (I e II)

SEDE REFERENTE

Venerdì 17 aprile 2026. — Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#). – Interviene, in videoconferenza, il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 23/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

C. 2886 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Cede quindi la parola ai relatori per la I Commissione, onorevoli Alessandro Colucci e Urzi, e per la II Commissione, onorevoli Bisa e Pittalis, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

[Alessandro URZÌ](#) (FDI), *relatore per la I Commissione*, intervenendo in videoconferenza, anche a nome degli altri relatori, chiede se, avendo depositato la relazione introduttiva che illustra il contenuto del provvedimento in esame ed essendo questa già a disposizione dei colleghi, vi siano obiezioni a considerarla come data per letta.

[Matteo MAURI](#) (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, critica le modalità adottate dalla maggioranza rispetto all'organizzazione dei lavori delle Commissioni e delle tempistiche eccessivamente compresse che, seppur non imputabili alle presidenze, non consentono un adeguato esame del provvedimento. Sottolinea come

tale modo di procedere della maggioranza svilisca il ruolo della Camera e ne certifichi la completa subordinazione alla volontà del Governo.

A riguardo, richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità che il ruolo dell'istituzione parlamentare non sia difeso dalla sola opposizione, ma anche dalla maggioranza.

Rileva come, essendo terminati i lavori del Senato solo poche ore fa, probabilmente neanche la maggioranza abbia una conoscenza puntuale dei contenuti non solo del testo originario, ma anche degli emendamenti approvati negli ultimi minuti dall'Aula dell'altro ramo del Parlamento.

Prova ne è il fatto che i relatori non sembrerebbero essere nemmeno nelle condizioni di illustrarne compiutamente il contenuto.

Egli stesso ha potuto acquisire solo dalle agenzie di informazione notizia dell'approvazione di un emendamento che incrementa il tasso di punibilità di condotte riferite alle sostanze stupefacenti che, in base alla normativa vigente, non comportano pene detentive, con il rischio di incrementare ulteriormente il tasso di affollamento carcerario.

Rimarca come, trattandosi di tematiche particolarmente sensibili, quale la libertà personale, queste non possono essere affrontate con superficialità. Fa presente, infatti, come, tramite questo decreto, il codice penale subisca modifiche di significativo rilievo, nella direzione di un inasprimento delle pene e di un incremento dei reati puniti con la reclusione, senza, tuttavia che sia assicurata la minima possibilità di discussione, come invece richiederebbe uno Stato autenticamente democratico.

Evidenzia che il tempo intercorso tra l'esame del provvedimento in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore dimostra come, in realtà, questo sia sprovvisto di motivi di urgenza tali da giustificare la drastica compressione del dibattito parlamentare, in particolare nel ramo del Parlamento chiamato a esaminarlo in seconda lettura. Sottolinea inoltre l'incoerenza complessiva della strategia politica e legislativa del Governo in materia di sicurezza e immigrazione, avendo quest'ultimo varato, contestualmente al decreto-legge, anche due disegni di legge ordinari di cui si è persa traccia.

Auspica che le presidenze si rendano conto della necessità di rivedere il calendario dei lavori stabilito nell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, preannuncia che l'opposizione si avvarrà di tutti gli strumenti a sua disposizione per impedire l'ennesima forzatura politica e procedurale di questa maggioranza. Non sono infatti tollerabili queste restrizioni dei tempi e dei modi della discussione parlamentare da parte di una maggioranza che poi, paradossalmente, accusa pubblicamente l'opposizione di rifiutare sistematicamente di affrontare i temi legati alla sicurezza e di limitarsi a praticare un ostruzionismo sterile e irragionevole.

CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 20 aprile 2026

XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Lunedì 20 aprile 2026. – Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 23/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

C. 2886 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 aprile 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, dopo aver ricordato che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento, comunica che sono state presentate 1209 proposte emendative (*vedi allegato*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Ricorda a tale proposito che il provvedimento reca misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale, a potenziare altresì iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché in materia di pubbliche manifestazioni, a prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione. Il provvedimento reca quindi misure per la funzionalità delle Forze di

polizia e del Ministero dell'interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Alla luce dei suddetti criteri, le presidenze ritengono inammissibili le seguenti proposte emendative:

gli analoghi Dori 1.02 e Dori 1.03, che recano modifiche alla disciplina in materia di sicurezza nell'esercizio dell'attività venatoria;

gli identici Zaratti 1.04 e Gianassi 1.05, che modificano la disciplina in materia di porto d'armi e di tracciabilità delle stesse;

Zaratti 1.09, che reca modifiche alla disciplina in materia di sicurezza nell'esercizio dell'attività venatoria;

Zaratti 1.010, che reca disposizioni in materia di accertamento del tasso alcolemico nell'esercizio dell'attività venatoria;

Zaratti 1.013, che reca norme per l'assunzione di funzionari della professionalità pedagogica e di funzionari della professionalità di servizio sociale presso il Dipartimento per la giustizia minorile;

Giuliano 1.014, che reca norme per l'assunzione di funzionari della professionalità pedagogica e di funzionari della professionalità di servizio sociale presso il Dipartimento per la giustizia minorile;

Dori 1.015, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti;

gli identici Ricciardi Marianna 2.01 e Dori 2.02, che rifinanziano il fondo per le politiche giovanili;

Caso 2.03, che reca uno stanziamento per l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole;

D'Orso 2.05, che prevede uno stanziamento per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili;

Zaratti 2.06, che reca misure volte al rafforzamento degli istituti penali per minorenni;

Dori 2.07, che reca uno stanziamento per il potenziamento di percorsi psicologici di supporto all'interno delle strutture penitenziarie;

Ascarì 2.08, che prevede il riconoscimento di un trattamento accessorio per il personale medico e sanitario in servizio presso gli istituti penitenziari, le R.E.M.S e gli Uffici di esecuzione penale esterna;

Dori 2.09, che prevede il riconoscimento di un trattamento accessorio per il personale medico e sanitario in servizio presso gli istituti penitenziari, le R.E.M.S e gli Uffici di esecuzione penale esterna;

gli analoghi Zaratti 2.010 e 2.011, che modificano la legge n. 91 del 1992 in materia di acquisto della cittadinanza;

Dori 2.012, che reca disposizioni volte a favorire l'individuazione, tramite apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e gli enti locali, di strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette;

Dori 2.013, che reca disposizioni volte a favorire l'individuazione, tramite apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e gli enti locali, di strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette;

Dori 2.014, che dispone un incremento del fondo per le case famiglia protette;

Zaratti 2.015, che reca interventi di sostegno e tutela per minorenni e familiari che si allontanano da contesti di criminalità organizzata;

Zaratti 2.017, che reca misure di sostegno e percorsi di messa alla prova per imputate madri di figli minori;

Dori 2.018, che istituisce sportelli di supporto per le donne in stato di gravidanza e madri di figli minori coinvolte in procedimenti penali;

Dori 2.019, che istituisce il fondo per il sostegno educativo ai figli di persone detenute;

Dori 2.020, il quale prevede progetti individualizzati di sostegno educativo, psicologico e relazionale a favore dei figli minori di detenute madri;

Zaratti 2.021, che autorizza uno stanziamento di 20 milioni di euro per la manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni;

Dori 2.022, che reca uno stanziamento di 15 milioni di euro per il rifinanziamento del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

gli identici Dori 2.024 e Giachetti 2.025, che incrementano il fondo per il contrasto alla povertà educativa finalizzato al sostegno economico ai centri giovanili comunali;

D'Orso 3.2, che reintroduce il reato di abuso d'ufficio;

Zaratti 3.3, che reintroduce il reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale;

Cafiero De Raho 3.5, che modifica il regime di procedibilità del reato di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

Cafiero De Raho 3.6, che abroga il terzo comma dell'articolo 610 del codice penale relativo al regime di procedibilità del reato di violenza privata;

Cafiero De Raho 3.7, che modifica il regime di procedibilità del reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

Cafiero De Raho 3.8, che modifica l'articolo 623-ter del codice penale, disciplinando il regime di procedibilità in materia di lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime (art. 590-bis, primo comma c.p.) e di minaccia (art. 612 c.p.);

Cafiero De Raho 3.22, che modifica il regime di procedibilità in materia di turbativa violenta del possesso di cose immobili di cui all'articolo 634 del codice penale e di danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

Cafiero De Raho 3.28, che sopprime il terzo ed il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, riguardante i presupposti e le forme del provvedimento che autorizza le operazioni di intercettazione, sopprimendo, tra le altre cose, il limite complessivo di 45 giorni alla durata dell'intercettazione;

gli identici D'Orso 3.29 e Zaratti 3.30, che sopprimono i commi da 1-*quater* a 1-*novies* dell'articolo 291 (procedimento applicativo delle misure cautelari) del codice di procedura penale, in particolare sopprimendo la previsione dell'obbligo di interrogatorio del soggetto sottoposto a indagini preliminari;

gli identici Cafiero De Raho 3.31 e Zaratti 3.32, che abrogano l'articolo 344-bis del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione;

Cafiero De Raho 3.33, che ripristina l'efficacia dell'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale, relativamente alla possibilità, nel giudizio di appello, per le parti di dichiarare di voler concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, anche quando si procede per determinate tipologie di reato connotate da particolare gravità;

gli identici Dori 5.03 e Bonafè 5.04, che istituiscono l'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e per il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione;

gli identici Bonafè 6.26, Dori 6.27 e Penza 6.28, che estendono anche agli enti locali, limitatamente alle funzioni di Polizia locale, l'applicazione del regolamento per la consultazione dei dati raccolti nel centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

gli identici Gianassi 6.29, Penza 6.30 e Dori 6.31, che consentono l'accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti per la verifica di eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti anche nei confronti delle persone con precedenti di polizia;

Ricciardi Marianna 6.38, che attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio alle guardie particolari addette ai servizi di vigilanza o custodia degli enti

pubblici e degli altri enti collettivi, nonché la qualifica di pubblico ufficiale ai medesimi soggetti comandati in servizio presso enti pubblici o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per specifiche attività di accertamento e repressione dei reati commessi sui beni affidati alla loro sorveglianza, nello svolgimento del servizio o nell'esercizio di tali attività;

Dori 6.03, che introduce misure per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Penza 6.014, che prevede il rifinanziamento del fondo per i comuni in dissesto finalizzato alla ristrutturazione dei beni immobili da destinare a stazioni e caserme della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;

Dori 6.015, che prevede misure di sostegno al pagamento dei canoni di locazione per studenti fuori sede e interventi per la sicurezza urbana nelle aree universitarie;

Zaratti 6.026, che prevede misure per il contrasto alla crisi abitativa e per il rafforzamento della sicurezza urbana attraverso il finanziamento del fondo Pinqua;

Zaratti 6.027, che reca disposizioni per il rafforzamento dell'assistenza sociale nei comuni;

Dori 6.028, che introduce misure per l'emergenza abitativa;

Zaratti 6.029, che prevede misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica;

Dori 6.030, che prevede un sostegno alla locazione di alloggi sociali e a canone concordato;

D'Orso 6.037, che prevede risorse al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, garantendo la sicurezza dei territori e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali;

Dori 6.042, che prevede misure a favore dell'inclusione sociale;

Auriemma 6.043, che reca disposizioni per il rinnovo del porto d'armi degli agenti della polizia locale;

gli analoghi Dori 6.045 e 6.046, che prevedono norme per la sicurezza nell'esecuzione penale e la prevenzione della recidiva;

Ascarì 7.28, che reintroduce una specifica circostanza aggravante per il reato di istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale con riferimento al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

Cafiero De Raho 7.05, che dispone l'abrogazione delle norme sulla composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere;

D'Orso 7.06, che differisce la decorrenza dell'efficacia delle norme sulla composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere;

Zaratti 7.07, che aggiunge ulteriori reati all'elenco di quelli che precludono l'acquisto della cittadinanza;

Zaratti 8.01, che modifica il Codice della strada al fine di introdurre misure per il rafforzamento della prevenzione del rischio derivante dalla velocità;

Dori 8.02, che dispone che i proventi derivanti dalle sanzioni di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della strada non concorrono per la determinazione dei limiti del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017;

Zaratti 10.01, che introduce l'obbligo di autopsia in caso di morte avvenuta in carcere e l'istituzione nelle strutture detentive di un presidio di consulenza legale;

Dori 10.02, che prevede forme di stabilizzazione per il personale del Ministero della giustizia;

Zaratti 11.01, che introduce modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;

Richetti 11.02, che incrementa le risorse per le case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013 al fine di accrescerne la capacità di ospitalità e di rafforzare la rete territoriale di protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori;

gli identici Dori 11.05 e Gianassi 11.06, che apportano modifiche all'articolo 147 del codice penale in materia di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena;

Dori 11.07, che introduce l'articolo 610-bis del codice penale, concernente l'interferenza con l'accesso ai trattamenti e ai servizi di interruzione di gravidanza;

Zaratti 11.08, che prevede norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell'esecuzione penale;

gli analoghi Gianassi 11.010 e 11.012 e Bonafè 11.011, che modificano il reato di peculato per distrazione;

gli analoghi Bonafè 11.013 e 11.014 e Gianassi 11.015, che reintroducono il reato di abuso d'ufficio;

Gianassi 11.016, che modifica l'articolo 353 del codice penale riguardante il reato di turbata libertà degli incanti;

Bonafè 11.017, che introduce il reato di interesse privato in atti d'ufficio;

Ziello 12.35, che modifica l'articolo 1227 del codice civile, disciplinando le ipotesi di concorso doloso del creditore nella produzione del danno e che modifica l'articolo 539 del codice di procedura penale in materia di condanna generica e provvisoria;

Zaratti 12.01, che reca disposizioni concernenti l'applicazione di misure alternative alla detenzione nel caso di mancanza di posti letto disponibili negli istituti di pena;

Bonafè 13.01, che differisce il termine di entrata in vigore di alcune norme contenute nella legge n. 114 del 2024 (cd. Legge Nordio), concernenti talune attribuzioni al tribunale in composizione collegiale con riguardo all'applicazione delle misure cautelari e al presidente del collegio con riferimento al cd. interrogatorio preventivo;

Auriemma 14.09, che istituisce un Fondo per la dematerializzazione degli archivi del Dipartimento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

Zaratti 14.010, che incrementa il Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;

gli identici Dori 15.01, Gianassi 15.02 e Zaratti 15.03, che autorizzano la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari;

gli identici Dori 15.04 e Zaratti 15.05, che sostituiscono gli articoli 613-*bis* («Tortura») e 613-*ter* («Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura») del codice penale;

gli identici Dori 16.01 e Gianassi 16.02, che autorizzano il ministero della giustizia a bandire nuovi concorsi per l'assunzione di magistrati ordinari;

gli analoghi Gianassi 16.07 e Zaratti 16.08, che prevedono misure per la promozione delle attività culturali, teatrali e trattamentali negli istituti penitenziari;

Bruno 16.09, che prevede l'istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari;

Bonafè 16.010, che prevede disposizioni in materia di dotazione organica e finanziamenti per le attività laboratoriali nelle sezioni scolastiche operanti negli istituti penitenziari;

gli analoghi Dori 16.011 e identici Dori 16.012 e Bonafè 16.013, che recano disposizioni per l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna;

gli analoghi D'Orso 16.014 e identici Dori 16.016 e Bonafè 16.017, che recano disposizioni volte a prevedere l'ampliamento della pianta organica dei funzionari giuridico-pedagogici e dei mediatori culturali;

Dori 16.015, che reca disposizioni in materia di interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria;

Bonafè 16.018, che prevede uno stanziamento per la manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti;

Gianassi 16.021, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova;

Bonafè 16.022, che prevede uno stanziamento per la manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti;

Zaratti 16.023, che reca disposizioni in materia di *standard* minimi di detenzione;

gli identici Dori 16.024 e Gianassi 16.025, che prevedono l'applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena;

Gianassi 16.026, che reca disposizioni in materia di ampiezza di spazio individuale dei locali destinati al pernottamento dei detenuti;

Gianassi 16.027, che prevede misure urgenti in materia di emergenza climatica nell'esecuzione penale;

Zaratti 16.028, che istituisce lo «sportello per i diritti dei detenuti» presso ciascuna struttura detentiva;

gli identici Gianassi 16.030 e Dori 16.031, che recano finanziamenti a favore delle comunità educanti per i detenuti;

gli identici Zaratti 16.032 e Bonafè 16.033, che prevedono uno stanziamento per la manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti;

gli analoghi Gianassi 16.034 e Bonafè 16.035, che istituiscono, presso il CNEL, il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale;

Gianassi 16.036, che reca misure in materia di attività lavorativa dei detenuti;

Dori 16.037, che istituisce un credito di imposta per coloro che assumono lavoratori detenuti o internati;

gli identici Zaratti 16.038 e Gianassi 16.039, che recano disposizioni in materia di inserimento lavorativo dei giovani in uscita dagli istituti penitenziari minorili;

gli identici Dori 16.040 e Bonafè 16.041, che prevedono il riconoscimento di un trattamento accessorio della retribuzione a favore del personale medico e sanitario che

opera presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti minorili e le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.);

Gianassi 16.042, che autorizza, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di 40 milioni di euro al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.);

Zaratti 16.043, che prevede uno stanziamento volto a garantire la disponibilità di percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari;

Bonafè 16.044, che dispone l'utilizzo degli strumenti tecnologici per consentire ai detenuti di effettuare colloqui a distanza;

Gianassi 16.045, che modifica le disposizioni in materia di reclamo avverso il provvedimento di mancata ammissione o di revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno;

Dori 16.046, che modifica le disposizioni in materia di relazioni affettive intime delle persone detenute;

Bonafè 16.047, che prevede disposizioni in materia di visite e colloqui all'interno degli istituti penitenziari;

Bonafè 16.048, che prevede interventi in materia di corrispondenza telefonica e di relazioni socio-familiari dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario;

Gianassi 16.049, che reca interventi in materia di corrispondenza telefonica dei detenuti;

Bonafè 16.052, che modifica la disciplina della perquisizione personale nei confronti dei soggetti detenuti;

gli analoghi Gianassi 16.053, Bonafè 16.054 e 16.055, che stabiliscono che nei casi di violazione dell'articolo 3 della CEDU deve essere riconosciuto al detenuto, a titolo di risarcimento, uno sconto sulla pena detentiva da espiare;

Gianassi 16.056, che modifica le disposizioni in materia di impiego della forza fisica da parte del personale penitenziario nei confronti dei soggetti detenuti, nonché di identificazione degli strumenti in dotazione del personale penitenziario;

Bonafè 16.057, che modifica le disposizioni in materia di impiego della forza fisica da parte del personale penitenziario nei confronti dei soggetti detenuti;

Gianassi 16.058, che prevede che ogni strumento di difesa in dotazione all'istituto penitenziario venga contrassegnato con un identificativo;

gli identici Dori 16.059 e Bonafè 16.060, che prevedono l'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati il cui ordine di esecuzione sia sospeso ai sensi dell'articolo 656 codice di procedura penale;

Gianassi 16.061, che modifica i presupposti per l'applicazione della misura della detenzione domiciliare;

gli analoghi Bonafè 16.065, 16.066, 16.067 e Gianassi 16.068, 16.069 e 16.070, che modificano la disciplina della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 354 del 1975;

Bonafè 16.071, che incrementa il Fondo per le case famiglia protette di 20 milioni di euro per ciascuno 2026, 2027 e 2028;

Gianassi 16.074, che incrementa di 10 milioni annui a decorrere dal 2026 il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori;

Gianassi 16.075, che autorizza la spesa di spesa di 5 milioni di euro annui da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose;

Bonafè 16.076, che autorizza la spesa di 5 milioni annui a decorrere dal 2026 per il finanziamento delle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali;

Gianassi 16.077, che dispone che i benefici economici erogati in favore degli orfani di crimini domestici e alle famiglie affidatarie non concorrono alla determinazione della base imponibile per l'imposta sul reddito per gli anni 2026, 2027 e 2028;

gli analoghi Dori 18.05 e Zaratti 18.06, che consentono, a determinate condizioni, di scontare un residuo di pena presso comunità di reinserimento sociale;

gli analoghi Gianassi 18.08 e Dori 18.09, che istituiscono un fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale;

Dori 18.012, il quale prevede che le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari e nei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) siano conservati nei server per almeno 90 giorni, anche in assenza dell'apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa;

Bonafè 19.1, che reca disposizioni sul computo degli anni di studio universitari ai fini del trattamento pensionistico del personale della Polizia di Stato;

Bonafè 19.2, che reca disposizioni sul computo degli anni di svolgimento dei corsi necessari per l'ammissione in polizia ai fini del trattamento pensionistico del personale della Polizia di Stato;

Gianassi 19.3, il quale autorizza ad alloggiare presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che accede alla qualifica di vice ispettore mediante concorso interno;

Tucci 20.2, che prevede il transito del personale operaio di parchi nazionali e riserve, assunto, ai sensi della legge n. 124 del 1985, nei ruoli civili del Ministero della difesa, mediante procedura selettiva del corso-concorso;

Zaratti 25.03, che prevede, per tutto il personale pubblico, la liquidazione integrale del trattamento di fine servizio o di fine rapporto entro termini non superiori a tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

gli identici D'Orso 25.012 e Dori 25.013, che prevedono l'applicazione del personale dell'ufficio del processo a supporto della magistratura di sorveglianza;

Bonafè 25.014, che istituisce una forma previdenziale complementare e obbligatoria per il personale appartenente al comparto sicurezza e difesa;

gli analoghi Dori 25.015 e 25.016, che includono il saluto romano tra le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista sanzionate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 645 del 1952;

Zaratti 25.017, che applica anche ai vigili del fuoco l'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro;

Bonafè 25.018, che incrementa il fondo di perequazione previdenziale del personale dei vigili del fuoco;

Dori 25.021, che interviene sul calcolo delle indennità di buonuscita per il personale del Corpo dei vigili del fuoco;

Dori 25.022, che estende l'assicurazione INAIL agli operatori dei vigili del fuoco;

Bonafè 25.023, che prevede l'istituzione di un fondo di mutua sicurezza per l'assistenza sanitaria integrativa del personale delle forze di polizia e del comparto sicurezza;

Gianassi 25.024, che prevede, per tutto il personale pubblico, la liquidazione integrale del trattamento di fine servizio o di fine rapporto entro termini non superiori a tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

gli analoghi identici Zaratti 26.05 e Boschi 26.06 e identici Zaratti 26.09 e Bonafè 26.010, che rifinanziano il fondo per il sostegno economico agli orfani di femminicidio;

gli identici Dori 29.3 e Bonafè 29.5, che disciplinano le possibilità di ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro degli stranieri;

gli identici Zaratti 29.6 e Bonafè 29.7, che intervengono su tempistiche e durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

gli analoghi Gianassi 29.8 e Bonafè 29.07, che ampliano le possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di altre tipologie di permesso di soggiorno;

gli analoghi Gianassi 29.9 e Bonafè 29.08, che introducono la possibilità per i datori di lavoro di presentare istanza di assunzione di soggetti extracomunitari presenti sul territorio nazionale e in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o

convertito nonché un'ulteriore tipologia di permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno per radicamento sociale;

Gianassi 29.12, che disciplina il visto di ingresso rilasciato per motivi umanitari;

Baldino 29.01, che incrementa il Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo;

Baldino 29.02, che incrementa il Fondo per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

Gianassi 29.05, che disciplina l'ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro;

Bonafè 29.06, il quale interviene su tempi di rilascio e durata dei permessi di soggiorno;

Gianassi 30.5, che disciplina le possibilità di ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro degli stranieri;

Gianassi 30.6, il quale interviene sulle tempistiche di rilascio e sulla durata dei permessi di soggiorno;

Gianassi 30.7, che amplia le possibilità di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di altre tipologie di permesso di soggiorno;

Gianassi 30.10, che introduce la possibilità per i datori di lavoro di presentare istanza di assunzione di soggetti extracomunitari presenti sul territorio nazionale e in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito nonché un'ulteriore tipologia di permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno per radicamento sociale;

gli analoghi Bonafè 30.50, Gianassi 30.51, Bonafè 30.52, Gianassi 30.53, Bonafè 30.54, Gianassi 30.55, 30.56 e 30.57, Bonafè 30.58, Gianassi 30.59, Bonafè 30.60, 30.61 e 30.62, che intervengono sulla procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale;

Gianassi 30.63, che interviene sui termini entro i quali la commissione per il riconoscimento della protezione internazionale deve consegnare al difensore la videoregistrazione del colloquio personale con il richiedente;

Bonafè 30.01, che interviene sulle procedure di accertamento sanitario relative all'ingresso, alla permanenza o al trasferimento nei CPR;

Baldino 30.02, che consente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoratori vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro al lavoratore extracomunitario, entrato legalmente in Italia a seguito di rilascio del nulla osta al lavoro e di visto di ingresso, che non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro;

Gianassi 30.04, che rfinanzia il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

Bonafè 32.01, il quale reca disposizioni in materia di protezione on-line dei minori, tra le altre cose stabilendo la nullità dei contratti con fornitori di servizi della società di informazione conclusi da minori di quindici anni.

Comunica che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità è fissato alle ore 10 di oggi, 20 aprile 2026.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 11.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Lunedì 20 aprile 2026. – Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, [Nicola Molteni](#).

La seduta comincia alle 11.10.

DL 23/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità [Pag. 17](#) giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

C. 2886 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta odierna.

[Rachele SCARPA](#) (PD-IDP) chiede di attivare l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, accogliendo la richiesta, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Nel ricordare che nella seduta precedente è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità di talune proposte emendative presentate, avverte che non sono pervenute richieste di riesame. Comunica, poi, che la deputata Boldrini ha sottoscritto tutte le proposte emendative presentate dal Gruppo PD. Chiede quindi se vi siano richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in ordine ai criteri adottati dalle presidenze per dichiarare l'inammissibilità delle proposte emendative, facendo presente come la laconicità delle motivazioni e la ristrettezza dei tempi previsti dalle presidenze abbiano reso particolarmente difficile proporre richiesta di riesame. Si domanda quindi quale sia l'estraneità di materia rispetto al contenuto del decreto-legge in esame di proposte emendative presentate dal proprio gruppo volte ad introdurre la procedibilità d'ufficio per taluni reati che destano grave allarme sociale, quali il sequestro di persona o la violazione di domicilio, e ai quali le forze di

maggioranza, e soprattutto la Lega, dicono di avere particolare attenzione.

Critica, inoltre, l'organizzazione dei lavori parlamentari predisposta dalle presidenze e ricorda che il suo gruppo, già durante la riunione degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite di venerdì scorso, aveva preannunciato che non si sarebbe prestato a quella che ritiene una farsa, con tempi talmente ristretti da impedire ai deputati lo svolgimento del proprio lavoro.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che il gruppo del Movimento 5 Stelle non ha presentato alcuna richiesta di riesame avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalle presidenze.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA) intervenendo sull'ordine dei lavori, come già annunciato nella riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite di venerdì scorso, ricorda di aver inviato una lettera al Presidente della Camera e, per conoscenza, ai presidenti delle Commissioni I e II, in ordine alle modalità con cui si sta celebrando per l'ennesima volta l'uccisione del Parlamento. Nel segnalare che, contrariamente al solito, non ha ancora ricevuto alcuna risposta in merito, fa presente che, trattandosi di un'istituzione centrale nella vita del Paese, perseverare, in modo oltretutto sempre peggiorativo, in prassi lesive delle prerogative dell'istituzione parlamentare comporta la progressiva degenerazione della nostra democrazia.

Fa presente, inoltre, che, rispetto alle rimostranze mosse nella richiamata riunione congiunta degli Uffici di presidenza di venerdì scorso, la situazione nel frattempo si è ulteriormente aggravata. Ricorda, difatti, che in quel momento non vi era ancora la disponibilità del testo del provvedimento, considerato che soltanto poche ore prima il Senato aveva approvato in Assemblea emendamenti che introducevano nuove norme penali, alcune delle quali a suo parere inaccettabili, come quelle relative agli incentivi agli avvocati per i rimpatri dei migranti o all'ulteriore intervento restrittivo in materia di illeciti connessi agli stupefacenti.

Rammenta quindi che la sua componente politica, formalmente costituita alla Camera, non è invece rappresentata presso l'altro ramo del Parlamento e dunque, in considerazione dei tempi molto ristretti e non potendo avvalersi del lavoro dei colleghi senatori, non è nelle condizioni di poter incidere in modo effettivo sul testo del decreto. Pertanto, nel ribadire di aver posto tale decisiva questione ai presidenti delle Commissioni I e II e al Presidente della Camera e di non aver ottenuto alcuna risposta, evidenzia come l'esame del decreto si concluderà senza la possibilità di introdurre alcuna modifica, con la votazione di un numero esiguo di proposte emendative rispetto a quelle presentate e il conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea al termine di una sola giornata di lavori in Commissione.

Dichiara pertanto di non volersi rassegnare ad un monocameralismo di fatto, che non corrisponde all'assetto costituzionalmente previsto e, come già preannunciato nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, annuncia l'intenzione di fare tutto è quanto nelle sue possibilità affinché il decreto in esame non venga convertito.

Si augura, in conclusione, che non vengano riproposte le considerazioni di taluni colleghi di maggioranza, già ascoltate nella citata riunione congiunta degli uffici di presidenza, in ordine al fatto che la situazione attuale sarebbe il risultato della volontà ostruzionistica dell'opposizione al Senato. Ritiene che simili affermazioni dimostrino, piuttosto, la perdita di qualsiasi consapevolezza da parte dei colleghi di maggioranza in ordine a quella che dovrebbe essere la funzione del Parlamento.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, si chiede se sia ancora possibile, da parte dei deputati, esercitare le proprie prerogative all'interno delle aule parlamentari. Ritiene, infatti, che l'esame di questo decreto-legge segni il punto più basso di scempio delle procedure parlamentari, finora toccato, probabilmente, soltanto in occasione dell'esame dei disegni di legge di bilancio degli ultimi anni, nel corso del quale la mortificazione del Parlamento, comunque non giustificabile, nasceva dall'esigenza di evitare l'esercizio provvisorio.

Evidenzia come, invece, nel caso del provvedimento in esame non vi sia alcuna ragione d'urgenza che possa essere validamente addotta, se non l'esigenza tutta politica, da parte della maggioranza, di scongiurare la decadenza di un provvedimento di cui i deputati di maggioranza dovrebbero politicamente vergognarsi. Evidenzia, a tal proposito, come i deputati di alcune forze politiche di maggioranza, storicamente votate al garantismo in materia penale, dovrebbero vergognarsi in modo particolare, anche alla luce di quanto recentemente accaduto in occasione della campagna referendaria sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere, condizionata dalla incapacità della maggioranza, visceralmente giustizialista, di farsi realmente portavoce di argomenti garantisti.

Nel far presente di non sorprendersi che le forzature vengano da un presidente di Commissione appartenente al gruppo di Fratelli d'Italia, partito dalla nota matrice giustizialista, si stupisce, invece, che anche il presidente Pagano si renda complice di una restrizione senza precedenti degli spazi dell'attività parlamentare, provenendo egli da una forza politica che si è anche esposta pubblicamente, tramite il presidente del gruppo, onorevole Enrico Costa, in ordine alla necessità di apportare quanto prima modifiche ad alcune norme del decreto in esame.

Ricorda come gli esponenti di tale forza politica si siano in passato pubblicamente pronunciati con toni critici rispetto a disposizioni introdotte da precedenti provvedimenti dell'attuale Governo in materia di detenute madri o di liberazione anticipata, senza tuttavia prendere alcuna iniziativa concreta al riguardo. Si tratta, a suo avviso, di una modalità di azione politica e parlamentare che non esita a definire ipocrita.

Nel chiedersi, quindi, dove e con quale strumento, al di là di dichiarazioni sui giornali, gli esponenti dei gruppi di Forza Italia e Noi moderati pensino di modificare le norme su cui hanno formulato pubblicamente riserve, dichiara che il proprio gruppo non intende essere complice dello scempio in atto e che, dunque, non parteciperà al prosieguo dei lavori delle Commissioni riunite I e II, per non fornire alcun alibi alla maggioranza rispetto a una organizzazione dell'esame in sede referente che salva soltanto la forma, ma non la sostanza, del rispetto delle prerogative parlamentari.

Matteo MAURI (PD-IDP), nel richiamare le considerazioni già svolte in occasione dell'esame preliminare del provvedimento, ribadisce l'impossibilità di svolgere la propria funzione, sottolineando come ciò sia grave per la qualità del sistema democratico, considerato che i parlamentari rappresentano non sé stessi, ma i cittadini e le cittadine. Fa quindi presente come, nonostante le numerose occasioni in cui si è stata lamentata la restrizione degli spazi di dibattito, anche da parte dello stesso presidente Pagano, questo scenario continui a reiterarsi in termini ogni volta peggiori.

Nel ritenere, infatti, che una condizione come quella attuale non si sia mai verificata, sottolinea, con riguardo alla mortificazione del Parlamento, anche la responsabilità del Presidente della Camera, aggiungendo che, nel caso specifico, gli stessi tempi stabiliti per i lavori parlamentari costituiscono una questione di sostanza e non di mera forma.

Nel merito, rileva l'eterogeneità del decreto in esame, dimostrata, oltretutto, dal fatto che al suo interno siano confluite anche alcune norme originariamente presenti nelle

prime versioni del disegno di legge in materia di sicurezza elaborato dal Governo contestualmente al decreto ora in esame. Nel rinviare una articolazione più approfondita di tali considerazioni al dibattito che si svolgerà sul merito delle proposte emendative presentate, annuncia l'intenzione del Partito democratico di partecipare ai lavori delle Commissioni finché sarà data la possibilità di discutere tali proposte, ribadendo, in ogni caso, come l'attuale articolazione dei tempi di esame non consenta agli organismi parlamentari di svolgere adeguatamente il proprio lavoro.

Devis DORI (AVS) interviene sull'ordine dei lavori, sottolineando come, nei fatti, la maggioranza stia tentando di zittire l'opposizione innanzi tutto nel merito del provvedimento, attraverso la scontata bocciatura di tutte le proposte emendative presentate e, oltretutto, con una declaratoria di inammissibilità numericamente significativa, tanto da aver reso praticamente impossibile la presentazione dei ricorsi, considerati i ristretti tempi imposti.

Nel criticare il modo in cui il presidente Pagano ha risposto alla collega D'Orso in merito alle richieste di chiarimento poste da quest'ultima sulle motivazioni a supporto dell'inammissibilità di alcune proposte emendative, chiede al presidente Pagano, nonché al presidente Maschio, di cui ha avuto modo di apprezzare le modalità di conduzione della seduta, che nel prosieguo dei lavori le presidenze consentano ai deputati di opposizione almeno di svolgere i propri interventi con serenità, senza brusche interruzioni.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come le Commissioni riunite abbiano preso cognizione del contenuto del provvedimento solo nel pomeriggio dello scorso venerdì e segnala, pertanto, le difficoltà incontrate dalle opposizioni nel predisporre proposte emendative che tenessero conto delle modifiche apportate dal Senato, le quali incidono su profili sostanziali del decreto in esame.

Richiama, in particolare, la norma recante incentivi agli avvocati in caso di rientro nel paese d'origine da parte dello straniero assistito che, a suo avviso, oltre a snaturare il ruolo dell'avvocato, si pone in evidente contrasto con l'articolo 24 della Costituzione.

Stigmatizza, inoltre, la gestione dei lavori delle presidenze delle Commissioni riunite. Rileva come l'aver acconsentito a una eccessiva compressione dell'*iter* di esame configuri un venir meno ai doveri istituzionali propri dei presidenti di Commissione, che, rifuggendo da logiche di schieramento, dovrebbero garantire in modo imparziale lo svolgimento di una approfondita istruttoria, soprattutto per consentire alle opposizioni di contribuire all'esame di tematiche così delicate quali quelle del decreto in conversione, che incidono direttamente sulla vita dei cittadini e su libertà di rango costituzionale.

Rileva, inoltre, come la compressione dell'*iter* non trovi giustificazione sotto il profilo costituzionale, atteso che la mancata conversione dei decreti-legge, con conseguente decadenza degli stessi, rappresenta un esito previsto e regolato dall'ordinamento che, al contrario, non impone la conversione dei provvedimenti d'urgenza. Osserva, infatti, che in caso di mancata conversione, la Costituzione riconosce al Governo la facoltà di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Sottolinea, infine, che le presidenze delle Commissioni riunite avrebbero dovuto rappresentare alla Presidenza della Camera l'impossibilità di procedere, nei tempi dati, ad una attenta istruttoria, segnalando al Governo la possibilità di riproporre il contenuto del provvedimento in un nuovo atto normativo, garantendo così il rispetto delle prerogative parlamentari.

Evidenzia, inoltre, come la compressione dei tempi di esame rappresenti un tentativo

di far ricadere sulle opposizioni le conseguenze dell'incapacità della maggioranza di redigere norme conformi ai principi di costituzionalità. A tale proposito, e richiamando notizie di stampa, riferisce di interlocuzioni tra il Governo e la Presidenza della Repubblica, a seguito delle quali sarebbero state espunte talune norme originariamente recate dalle prime versioni del decreto perché ritenute in tensione con i principi costituzionali, come quella relativa al registro separato per gli agenti che agiscono in legittima difesa o per adempimento del dovere.

Fa presente, inoltre, che il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio scorso, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* solo il 27 febbraio. Rileva come tale intervallo di tempo, che avrebbe potuto essere proficuamente impiegato per un'approfondita attività istruttoria, si sia reso necessario, verosimilmente, per la mancanza di una formulazione definitiva del testo al momento dell'annuncio in Consiglio dei Ministri, nonché per apportare correzioni alla luce dei rilievi sollevati dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Rivendica, pertanto, la scelta del Gruppo del Movimento 5 Stelle di non partecipare all'esame preliminare delle Commissioni riunite di venerdì scorso su un testo trasmesso da pochi minuti alla Camera, ritenendo lesivo del decoro parlamentare che i deputati debbano apprendere i contenuti dei provvedimenti legislativi dagli organi di stampa. Denuncia, infine, il contrasto tra l'atteggiamento della maggioranza, a suo giudizio arrogante e lesivo delle prerogative parlamentari, e la pretesa volontà di collaborazione manifestata in altre sedi, come nel caso del dibattito sulla legge elettorale, ravvisandovi una palese contraddizione. Preannuncia quindi che, a fronte di tali comportamenti, il Movimento 5 Stelle non raccoglierà le sollecitazioni di apertura manifestate dalla maggioranza sulla legge elettorale o su altre iniziative.

Conclude ricordando come la chiusura della maggioranza ai suggerimenti delle opposizioni abbia già prodotto esiti fallimentari. Cita, a tal proposito, le dichiarazioni rese da esponenti della maggioranza e del Governo in occasione dei quesiti referendari sulla giustizia, laddove si prospettavano indebite scarcerazioni di responsabili di gravi reati in caso di vittoria del «No». Rileva, inoltre, che, se vi fosse stata la disponibilità del Governo e della maggioranza ad accogliere le proposte delle opposizioni, non si sarebbe giunti alla declaratoria di incostituzionalità della legge sull'autonomia differenziata da parte della Corte costituzionale. Ribadisce, in definitiva, che la mancata recezione delle indicazioni delle opposizioni ha esposto la maggioranza a una duplice smentita, derivante sia dal voto dei cittadini sia dai pronunciamenti della Corte Costituzionale.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni del deputato Colucci, stigmatizzando la gestione non adeguata dei lavori parlamentari sul decreto in esame, che ha determinato una indebita lesione delle prerogative parlamentari e, specialmente, di quelle dei deputati di opposizione. Precisa, in proposito, che la sua critica non si rivolge tanto alle presidenze delle Commissioni riunite, chiamate ad operare nelle oggettive difficoltà derivanti dalle ristrette tempistiche di esame, quanto alla Presidenza della Camera, che avrebbe invece dovuto intervenire con maggiore decisione.

Concorda, inoltre, con quanto evidenziato dal deputato Colucci circa l'assenza di un obbligo costituzionale di conversione dei provvedimenti d'urgenza, come testimoniato dalla avvenuta decadenza di taluni decreti-legge nelle legislature precedenti, nonché dalla previsione, nell'ordinamento costituzionale, di specifici strumenti normativi volti a disciplinare gli effetti di tale evenienza.

Stigmatizza, quindi, l'impreparazione della maggioranza e del Governo, rilevando come il testo sia stato oggetto di correzioni da parte della stessa maggioranza durante

l'esame al Senato. Evidenzia, pertanto, come la carente redazione del testo originario del decreto abbia determinato il ritardo nell'approdo del provvedimento alla Camera e la conseguente inaccettabile compressione dei tempi di esame nelle Commissioni riunite.

Osserva pertanto che, qualora il prolungamento dei lavori presso la Camera dovesse comportare il rischio di una mancata conversione, la maggioranza dovrebbe assumersi le responsabilità politiche e costituzionali della propria condotta, e non tentare di evitarle attraverso la prospettata imposizione della cosiddetta «tagliola», al fine di concludere forzatamente l'esame e conferire il mandato al relatore senza aver esaurito la discussione e il voto degli emendamenti.

Contesta, inoltre, l'ambivalenza della condotta della maggioranza e del Governo nei confronti delle opposizioni. In particolare, rileva come, da un lato, la maggioranza solleciti la collaborazione delle opposizioni su temi quali la politica internazionale o la riforma elettorale, e, dall'altro, ponga in essere costanti forzature procedurali che precludono ogni reale confronto, come nel caso del decreto in esame. Rammenta che tale metodo, come già rilevato dal collega Alfonso Colucci, ha prodotto esiti fallimentari, citando i casi del *referendum* costituzionale sulla giustizia e della legge sull'autonomia differenziata. In particolare, ricorda come sulla riforma della giustizia la maggioranza abbia respinto ogni proposta emendativa delle opposizioni, subendo poi una netta smentita da parte del corpo elettorale. Ritiene che tale esperienza dovrebbe indurre il Governo a comprendere che determinate tematiche vanno affrontate prescindendo da logiche di schieramento, poiché l'accoglimento delle indicazioni delle opposizioni risulterebbe funzionale alla stessa tenuta dei provvedimenti, laddove, invece, l'attuale chiusura finisce per esacerbare lo scontro parlamentare.

Rinnova, in conclusione, l'appello affinché la discussione sia ricondotta su binari ordinari, garantendo tempi congrui per un'adeguata attività istruttoria, indipendentemente dalle ristrette tempistiche imposte dalla maggioranza. Chiede, pertanto, ai presidenti delle Commissioni riunite di farsi interpreti del grave malessere delle opposizioni presso il Presidente della Camera.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si rivolge alla Presidenza della Camera per il tramite delle presidenze delle Commissioni riunite, chiedendo come sia possibile avallare una umiliazione senza precedenti del ruolo del Parlamento, quale quella che, a suo giudizio, si sta consumando nel corso dell'esame del decreto in conversione.

Rileva come le scadenze oltremodo ristrette imposte dalla maggioranza impediscano un esame completo di tutte proposte emendative presentate delle opposizioni. Richiamando la propria esperienza alla Presidenza della Camera, sottolinea che, dinanzi a tempistiche così ristrette, il Presidente della Camera non dovrebbe limitarsi a consentire la prosecuzione dell'*iter*, ma avrebbe invece il dovere di consultarsi con la Presidenza dell'altro ramo del Parlamento e con il Governo, al fine di addivenire ad una soluzione più rispettosa delle prerogative dei parlamentari, specialmente di opposizione. Evidenzia, inoltre, come la compressione dei tempi di esame pregiudichi anche l'attività delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva, che potrebbero concretamente non disporre di tempi adeguati per poter svolgere una valutazione compiuta dei profili di competenza.

Osserva, inoltre, come l'imposizione di tempi di esame così ristretti, tali da precludere una valutazione compiuta di tutte le proposte emendative e la conseguente possibilità di apportare modifiche al testo in questo ramo del Parlamento, costituisca una ulteriore testimonianza di un generale atteggiamento di chiusura della maggioranza, in coerenza con quanto già verificatosi durante l'esame della riforma costituzionale della giustizia,

nel corso del quale la maggioranza ha respinto tutti gli emendamenti di opposizione. Sottolinea come tale metodo pregiudichi la stessa maggioranza, impedendole di apportare al decreto le correzioni che *medio tempore* si siano rese necessarie, nonché quelle che, a suo giudizio, sarebbero opportune per sanare i profili di palese contrasto tra il contenuto del decreto e le garanzie costituzionali.

Nel ricordare che la stessa maggioranza ha ammesso la necessità di introdurre correttivi alla disciplina recata dal decreto in conversione, e rivolgendosi al sottosegretario Molteni, evidenzia come l'unico modo per evitare l'ingresso nell'ordinamento giuridico di una disciplina carente, quale quella recata dal decreto in esame, sia un atto di responsabilità da parte della maggioranza e del Governo, nel senso di riconsiderare l'opportunità di convertire il decreto.

Si augura, infine, che, in questa occasione, il Presidente della Camera agisca con risolutezza a difesa delle istituzioni parlamentari e stigmatizza, per contro, la posizione adottata dalla Presidenza in occasione della recente deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera con la quale sono state comminate sanzioni ai deputati di opposizione che hanno tentato di difendere la dignità della sede parlamentare, impedendone l'accesso a esponenti di ideologia fascista e nazista al fine di tenervi una conferenza stampa.

Nazario PAGANO, *presidente*, replicando alle sollecitazioni dei commissari di opposizione, precisa preliminarmente che l'articolazione dell'esame del decreto in conversione è stata oggetto valutazione nella riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite. Ribadisce, pertanto, che la conduzione dei lavori da parte delle presidenze delle Commissioni riunite si attiene a quanto deliberato in tale sede.

Rivolgendosi al deputato Magi, fa presente che la lettera da quest'ultimo richiamata era indirizzata alla Presidenza della Camera e solo per conoscenza ai presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia. Segnala, ad ogni modo, di aver già interloquito per le vie brevi con il deputato Magi, con particolare riferimento alla sua contestazione circa il fatto che lo stesso deputato rappresenta alla Camera una componente politica del Gruppo misto non costituita anche presso il Senato, trovandosi pertanto nell'impossibilità di presentare emendamenti in quella sede.

Con riferimento alle enunciazioni di principio avanzate da più parti circa il ruolo limitato del ramo del Parlamento chiamato ad esaminare i provvedimenti in seconda lettura, osserva di essere pienamente consapevole della problematica, tanto da aver presentato, nella scorsa legislatura, una proposta di legge costituzionale volta proprio a modificare la disciplina della decretazione d'urgenza, al fine di garantire l'effettivo concorso di entrambi i rami del Parlamento in sede di esame di tali provvedimenti. Sottolinea, pertanto, che la risoluzione delle criticità sollevate dalle opposizioni non può prescindere da una riforma del dettato costituzionale. Rivendica, infine, la coerenza delle proprie posizioni sul punto, ricordando di aver sempre contestato l'abuso della decretazione d'urgenza da parte di tutti i Governi, censurando tutte le prassi, adottate in precedenti legislature, che hanno determinato una strozzatura del dibattito parlamentare, incluso il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri durante l'emergenza pandemica.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), nell'evidenziare come non fosse sua intenzione, con il proprio precedente intervento, invitare il presidente Pagano a scavalcare il Presidente della Camera nella formulazione di una risposta alle rimostranze sollevate nella sua lettera, rileva di non avere ancora ricevuto alcuna risposta dal Presidente Fontana.

Per altro verso, in relazione alle considerazioni appena svolte dal presidente Pagano, osserva come, fino a poche legislature fa, l'esame dei decreti-legge si svolgesse consentendo due letture effettive da parte dei due rami del Parlamento, a cui erano riservati tempi adeguati per consentire a entrambe le Camere di intervenire con modifiche sui testi dei decreti-legge, ponendo rimedio, in molti casi, a criticità rilevate con riguardo a norme introdotte nel corso della prima lettura.

Si permette, pertanto, di contraddire il presidente Pagano circa la necessità che, al fine di risolvere le problematiche poste dalle modalità di ricorso alla decretazione d'urgenza, si provveda a una revisione costituzionale della relativa disciplina, ritenendo sufficiente – in relazione alle criticità emerse nel corso dell'esame di questo provvedimento – che i Presidenti delle Commissioni competenti e i Presidenti delle due Camere operino con rigore e fermezza istituzionale, facendo rispettare le disposizioni regolamentari che stabiliscono, per ciascuna Camera, un termine massimo di trenta giorni per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, a tutela delle prerogative dei parlamentari.

Filiberto ZARATTI (AVS), dichiarando di condividere le considerazioni dell'onorevole Magi, osserva come, dato che il provvedimento è stato trasmesso dal Senato dopo cinquantadue giorni dalla sua adozione, non vi sia il tempo materiale per svolgere un esame effettivo delle proposte emendative presentate.

Avanza, quindi, a nome del suo Gruppo, una richiesta formale alle presidenze delle Commissioni riunite I e II, chiedendo la sospensione dei lavori delle stesse fino alla ricezione di una risposta, da parte del Presidente della Camera, alla lettera dell'onorevole Magi.

Alfonso COLUCCI (M5S), associandosi alla richiesta avanzata dall'onorevole Zaratti, chiede altresì che i presidenti dei Gruppi o quantomeno i rappresentanti dei Gruppi nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia possano incontrare con urgenza il Presidente della Camera.

Non può fare a meno, infine, di consigliare al presidente Pagano di non cimentarsi nella ideazione di ulteriori ipotesi di riforme costituzionali, considerati gli esiti ricevuti in sede referendaria dal disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE) si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Alfonso Colucci. Rilevando, infatti, come, sotto il profilo procedurale, la programmazione dei lavori delle Commissioni riunite renda impossibile un esame effettivo delle proposte emendative presentate, ritiene che, sotto il profilo politico-istituzionale, lo svolgimento di un incontro con il Presidente della Camera rappresenti un'occasione per tentare di ricomporre, almeno in parte, la frattura in atto con i Gruppi di opposizione.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo a nome del Gruppo del Partito democratico, si associa alle considerazioni e alle richieste avanzate dai colleghi che lo hanno preceduto e auspica che vengano accolte dai Presidenti di Commissione e dal Presidente della Camera.

Sottolinea, oltretutto, che l'interruzione dei lavori delle Commissioni riunite non compromette l'esigenza della maggioranza di portare a conclusione l'*iter* di esame del provvedimento.

Valentina D'ORSO (M5S) sostiene come una sospensione dei lavori delle Commissioni riunite sia quantomai opportuna per due ordini di ragioni: da un lato,

l'esigenza di attendere una risposta del Presidente della Camera rispetto alle questioni poste dall'onorevole Magi, che attengono alla tutela delle prerogative dei parlamentari e, in fondo, alla tutela della democrazia stessa; dall'altro lato, consentire lo svolgimento dell'incontro richiesto dal collega Alfonso Colucci, al fine di provare a ricucire sotto il profilo politico, se possibile, lo strappo istituzionale in atto tra maggioranza e opposizione sull'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, con riguardo alla richiesta di sospensione dei lavori per consentire lo svolgimento di un incontro dei presidenti dei Gruppi o dei rappresentanti dei Gruppi in I e II Commissione con il Presidente della Camera, ricorda che la programmazione dei lavori delle Commissioni riunite è stata oggetto di approfondita discussione in seno alla Conferenza dei presidenti di Gruppo della scorsa settimana e che, in tale sede, tutti i Gruppi hanno avuto la possibilità di esprimere i rispettivi orientamenti in ordine alle diverse ipotesi di articolazione dei lavori parlamentari sul decreto in esame.

Con riguardo, invece, alla richiesta di sospensione dei lavori delle Commissioni riunite in attesa della trasmissione di una risposta del Presidente della Camera alla lettera dell'onorevole Magi, segnala di aver inoltrato una richiesta in tal senso al Presidente Fontana e ritiene, pertanto, che non vi siano, allo stato, elementi per disporre una sospensione dei lavori.

Chiede, quindi, se vi siano richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, ritiene che il Governo, con il provvedimento in esame – l'ennesimo decreto-legge adottato da questo Esecutivo in tema di sicurezza pubblica – da un lato, stia ammettendo il proprio fallimento, non essendo riuscito ad affrontare efficacemente e a risolvere, in circa tre anni e mezzo, i problemi esistenti in materia e, dall'altro, stia contraddicendo il Ministro Piantedosi, che aveva dichiarato come non gli risultasse sussistente alcuna situazione critica con riguardo al tema della sicurezza pubblica nel Paese.

Ritiene, pertanto, che il Governo, pur consapevole del fatto che lo strumento normativo impiegato risulta inidoneo a risolvere le criticità esistenti in tema di sicurezza pubblica – che a suo giudizio rappresenta una bandiera sempre più ammainata dell'attuale maggioranza – continui ad agire con la stessa fallimentare strategia della decretazione d'urgenza perché essa rappresenta il mezzo più semplice, seppure inefficace, per intervenire in materia.

Ricorda come il suo Gruppo abbia già denunciato, nel corso dell'esame del precedente «decreto sicurezza», l'inefficacia di molte misure ivi previste, dovuta all'assenza di una visione più ampia sulle cause dei fenomeni criminosi e al mancato stanziamento di risorse per investimenti nella prevenzione dei reati. Osserva, infatti, come basti leggere la rassegna stampa per rendersi conto che le misure adottate dal Governo siano inefficaci – tanto quelle contenute nei cosiddetti decreti «sicurezza» quanto quelle contenute nei cosiddetti decreti «Caivano» e «*rave party*» – dal momento che, ad esempio, si continua ad assistere a cruenti fatti di cronaca.

Al riguardo, denuncia il doppiopesismo di alcuni esponenti della maggioranza, che hanno attaccato taluni amministratori locali toscani di centrosinistra per la gestione della sicurezza pubblica negli stessi giorni in cui a Massa, governata dal centrodestra, si è consumato un grave fatto di sangue.

Con riguardo al testo del decreto-legge in esame, stigmatizza le misure contenute

nell'articolo 30-bis – introdotto nel corso dell'esame in Senato – che, intervenendo in materia di rimpatri volontari assistiti, riconosce un pagamento a cottimo a favore degli avvocati che abbiano fornito assistenza legale al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione a tale programma di rimpatrio, nel caso di partenza effettiva del soggetto assistito.

Nell'evidenziare come l'avvocatura sia – e debba rimanere – indipendente e non possa essere a disposizione del Governo per l'attuazione del relativo programma politico, fa presente che tutti gli organismi e le associazioni rappresentativi dell'avvocatura hanno fermamente criticato tale misura.

Osserva, pertanto, come il suo Gruppo abbia presentato una serie di proposte emendative volte a ridurre i danni recati dal provvedimento in esame, pur auspicando che non venga convertito in legge e che l'Esecutivo inizi a stanziare le risorse necessarie per risolvere davvero i problemi in tema di sicurezza pubblica, rispetto alla quale l'attuale maggioranza non sta «cambiando passo», continuando, piuttosto, a prendere in giro il Paese con la propria demagogia.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza quale sia la durata dei singoli interventi sul complesso delle proposte emendative e se sia possibile concedere ai deputati uno spazio più ampio per poter svolgere le proprie considerazioni sul complesso delle proposte emendative da esaminare.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel fare presente all'onorevole Zaratti che la durata degli interventi sul complesso degli emendamenti è di dieci minuti, fa presente che, in ogni caso, consentirà ai deputati che prenderanno la parola di concludere i ragionamenti sviluppati nei rispettivi interventi, come avvenuto poco prima con l'intervento dell'onorevole Gianassi.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, denuncia come il provvedimento in esame – l'ennesimo in materia di sicurezza pubblica – sia funzionale solamente ad un'ulteriore stretta securitaria, preannunciandosi inefficace sul piano della deterrenza, come lo sono stati i precedenti interventi normativi in materia.

Rileva, oltretutto, come anche in questo caso si tratti di un provvedimento *omnibus*, composto da 35 articoli e concernente una ventina di materie diverse, che hanno come comune denominatore il solo fatto di dare al rapporto tra Stato e cittadini un'impronta più autoritaria, piegando il diritto penale a logiche propagandistiche.

In questo senso, osserva come il provvedimento in esame, contenendo misure che producono gravi effetti distorsivi – dal momento che alcuni reati contro il patrimonio vengono puniti con pene più severe di quelle previste per taluni reati contro la persona – contribuisce a rendere ancor più irragionevole il sistema penale italiano.

Fa quindi presente che i deputati del suo Gruppo hanno presentato proposte emendative volte al perseguimento di tre diversi obiettivi.

In primo luogo, alcune proposte emendative tentano di riportare ragionevolezza e proporzionalità nelle misure contenute nel decreto-legge, con un atteggiamento costruttivo e collaborativo nei confronti della maggioranza per evitare che si incorra in prevedibili dichiarazioni di incostituzionalità di talune disposizioni.

In secondo luogo, altre proposte emendative cercano di dare sostanza al provvedimento in esame, che, pur intervenendo in materia di sicurezza, non affronta il tema centrale della prevenzione. Denuncia, al riguardo, come tali proposte emendative siano state dichiarate inammissibili, a suo giudizio in modo del tutto ingiustificato e

irragionevole. Ritiene infatti che proposte emendative volte a rifinanziare il fondo per le politiche giovanili, a migliorare le condizioni di vita nelle carceri, ad assicurare lo svolgimento di attività trattamentali adeguate e ad assumere funzionari della professionalità pedagogica e mediatori culturali non abbiano altro fine che quello di garantire maggiore sicurezza pubblica, intervenendo sulle radici dei problemi esistenti.

In terzo luogo, altre proposte emendative mirano ad abrogare le disposizioni più abominevoli del provvedimento in esame, tra cui, ad esempio, quelle contenute negli articoli 15 e 30-*bis*. In particolare, fa presente come l'articolo 15, istituendo di fatto, a suo giudizio, la figura degli «agenti provocatori», contribuisce a rendere le carceri italiane dei luoghi ancora più pericolosi. Per altro verso, osserva come l'articolo 30-*bis* – introdotto nel corso dell'esame in Assemblea al Senato – prevedendo il pagamento degli avvocati in caso di effettivo rimpatrio dei relativi assistiti, abbia avuto l'unico pregio di ricompattare gli organismi e le associazioni forensi, che chiedono a gran voce che tale grave misura – che rivela una concezione distorta del ruolo dell'avvocatura – venga eliminata.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate, si associa alle dichiarazioni dei colleghi che lo hanno preceduto sui contenuti del provvedimento in esame.

Rileva, infatti, come le norme contenute nel decreto-legge in discussione siano inutili o controproducenti così come quelle già inserite in precedenti decreti-legge. Al riguardo osserva come l'idea panpenalistica perpetrata dalla maggioranza parlamentare e dal Governo sia sbagliata, dal momento che i fatti dimostrano come la repressione non sia sufficiente a garantire la sicurezza, essendo invece necessaria un'attività di prevenzione.

Sottolinea, peraltro, come alcune delle norme del presente decreto-legge, modificando alcune norme contenute in precedenti provvedimenti normativi in materia di sicurezza adottati in questa legislatura, dimostrino ancor di più l'inefficacia dell'azione del Governo e della maggioranza parlamentare in questa materia.

Sostiene, inoltre, che sarebbe al contrario opportuno evitare di modificare così frequentemente il codice penale, le cui disposizioni dovrebbero essere toccate molto meno di frequente, consentendo così alle modifiche normative di potersi sedimentare.

Evidenziando come le norme contenute nel decreto-legge in esame limitino le libertà personali previste dalla Costituzione, ritiene che il Governo e la maggioranza parlamentare non hanno tenuto nella dovuta considerazione il fatto che l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'aumento delle pene edittali, la previsione di divieti di accedere alle manifestazioni sportive sono strumenti che andrebbero utilizzati in casi davvero limitati e straordinari e non come strumenti ordinari. Sottolinea come ciò non significa che il Governo e la maggioranza non possano assumere provvedimenti normativi in materia di sicurezza né che modifiche al codice penale non possano svolgere una funzione deterrente, ma che occorre agire con grande cautela.

Anche alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuno comparare la bozza di decreto-legge circolata in via informale nelle settimane precedenti l'emanazione del provvedimento in esame con il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A tale proposito, ricorda ai membri delle Commissioni riunite che, ben prima dell'adozione del provvedimento in discussione, i suoi contenuti sono stati resi noti al pubblico per mezzo di conferenze stampa, di interviste e dichiarazioni riprese dagli organi di informazione. Ritiene che tali circostanze mostrino a sufficienza che la visione dell'attuale Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene sul tema della sicurezza sia esclusivamente legata ad un'esigenza di gestione del consenso: reputa, infatti, che il tema sia affrontato in maniera funzionale a garantire la pubblicazione di roboanti titoli di

giornale o ad essere affrontato nell'ambito di conferenze stampa.

Ricorda, a tale riguardo, come il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giorgia Meloni, sia nel corso della conferenza stampa di inizio anno, sia durante un recente passaggio parlamentare, ha dichiarato di essere insoddisfatta della sicurezza nel nostro Paese. A tale proposito, ritiene che il malessere dei cittadini sia sempre più evidente, essendo percepita l'inefficacia dell'azione del Governo.

Rammenta, inoltre, come nei primi anni della legislatura l'attuale coalizione di centrodestra abbia cercato di attribuire la responsabilità dei problemi in materia di sicurezza ai Governi precedenti, nonostante di essi ne abbiano fatto parte anche forze politiche che anche oggi siedono tra i banchi del Governo, ai sindaci di centrosinistra, soprattutto se espressione del Partito Democratico, nonché a determinate categorie di persone come i migranti ed i giovani, senza mai chiamare in causa l'azione del Governo Meloni.

Rileva, inoltre, come recentemente il Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, esprimendosi su questo tema, abbia citato statistiche dalle quali si registrerebbe una generalizzata diminuzione dei reati che, tuttavia, non corrisponderebbe alla realtà.

Ritiene inaccettabile tale contraddittorietà nell'azione governativa: o i reati stanno effettivamente diminuendo, rendendo conseguentemente ingiustificate le misure contenute nel decreto-legge in esame, oppure essi non sono affatto in calo, smentendo così la narrazione veicolata dal Governo, sull'efficacia delle proprie politiche securitarie.

Salva ogni considerazione relativa all'eterogeneità delle norme contenute nel presente decreto-legge, evidenzia come per alcune di esse non si ravvisa alcun elemento di necessità e urgenza, come dimostrato dal fatto che queste avrebbero potuto essere introdotte per via ordinaria già diversi mesi o anni fa.

Inoltre, con riferimento all'articolo 30-bis, introdotto tramite un emendamento approvato dall'Assemblea del Senato, lamenta come non solo siano stati compromessi i tempi di discussione democratica, ma come siffatta norma sia stata introdotta nottetempo senza nemmeno confrontarsi con il Consiglio nazionale forense, che, difatti, ha sin da subito espresso la propria contrarietà.

Rileva, inoltre, come ulteriori norme, quali quelle in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, siano del tutto demagogiche, dal momento che se esse fossero state davvero la soluzione al problema della diffusione delle droghe allora sarebbero state emanate già da molto tempo.

Oltre a sottolineare l'inutilità delle norme in esame, ritiene opportuno ribadire anche come alcune di esse siano in realtà controproducenti e non meramente inefficaci. Al riguardo, sostiene che le norme in materia di carceri siano in grado di accrescere la condizione di disagio ivi esistente.

Infine, afferma che il compito delle opposizioni sia quello di provare ad emendare il testo del provvedimento in discussione, ma che l'atteggiamento della maggioranza non lo consentirà.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate, ritiene che il problema principale risieda nell'impostazione generale data dal Governo al presente decreto-legge per affrontare il disagio sociale esistente, fondata sulla configurazione di nuove fattispecie di reato e sull'aumento delle pene edittali dei reati già esistenti.

Sostiene, inoltre, che una siffatta impostazione sia contrastata dalla realtà dei fatti offerta da quattro anni di Governo Meloni, nel corso dei quali sono stati introdotti circa cinquanta nuovi reati e sono state previste maggiori pene edittali per un ammontare complessivo di quattrocentocinquanta anni di reclusione. Sottolinea come il collega

Enrico Costa dovrebbe prendere in considerazione tali dati, a maggior ragione alla luce della sua nomina a rappresentante del gruppo di Forza Italia.

Ritiene, infatti, che l'impostazione sopra descritta, seguita dal Governo Meloni e dalla maggioranza che lo sostiene, sia in contrasto con una visione autenticamente liberale della giustizia. Domanda, pertanto, alla maggioranza, come affermato poc'anzi, di «fare pace col cervello», sottolineando la contraddizione tra l'adesione ai valori del liberalismo ed il voto favorevole alle norme contenute nel decreto-legge in discussione. Afferma che la componente liberale della maggioranza parlamentare dovrebbe essere coerente con i valori che sostiene di professare e che è proprio la mancanza di coerenza nell'azione dell'Esecutivo rispetto ai propri ideali di riferimento che il corpo elettorale ha iniziato a rimproverare al Governo e alla maggioranza, come accaduto in occasione del *referendum* costituzionale confermativo in materia di giustizia svoltosi alcune settimane fa.

Afferma, quindi, che il presente decreto-legge non risolve affatto i problemi in materia di sicurezza, criticando la previsione di una remunerazione per gli avvocati a cottimo che favoriscano il rimpatrio volontario di migranti.

Lamenta, altresì, come al fine di contrastare il fenomeno della cessione di sostanze stupefacenti, l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, attribuisca ai Comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, la facoltà di promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci. Sottolinea come tale clausola di salvaguardia costituisca un'evidente presa in giro poiché, se i comuni disponessero delle risorse necessarie, avrebbero già intrapreso iniziative nel senso indicato dalla disposizione sopra indicata, senza attendere l'intervento del Governo Meloni. Al riguardo, reputa che sarebbe stato molto meglio se il Governo avesse stanziato specifiche risorse finanziarie per favorire lo svolgimento delle iniziative menzionate dall'articolo 5, comma 1-ter, citato.

Afferma, pertanto, che il decreto-legge in discussione costituisce un vero e proprio salto di qualità nello squallore istituzionale cui ormai ci si è abituati.

Ribadisce ulteriormente l'inefficacia delle norme contenute nel provvedimento in esame, come l'articolo 4, che istituisce zone a vigilanza rafforzata e, a tale proposito, chiede se l'istituzione delle cosiddette zone rosse abbia portato ad una diminuzione dei reati.

Nel ritenere che tali norme, oltre che essere discutibili, non producano alcun risultato pratico, chiede se sia ragionevole paragonare sostanze come la cannabis o l'hashish alla cocaina ed all'eroina, nonché se sia ragionevole paragonare il possesso per uso personale di sostanze stupefacenti con il relativo traffico, eliminando il concetto di modica quantità.

Al riguardo, nell'osservare che, una volta convertito in legge il decreto-legge in esame, ogni persona in possesso di una modica quantità di marijuana, destinata al consumo personale, sarà trattata allo stesso modo di un narcotrafficante fermato con due tonnellate di *fentanyl*, chiede all'onorevole Enrico Costa se sia soddisfatto di tali norme. Ribadisce, ancora una volta, che i liberali dovrebbero essere coerenti e dunque non dovrebbero restare in silenzio e votare a favore di norme liberticide.

Con riferimento alla misura del fermo preventivo di polizia, ritiene che il Governo intende limitare la libertà personale di chi potrebbe compiere reati, attribuendo alle forze di polizia poteri che richiamano quelli da esse esercitati nel racconto di fantascienza, successivamente trasposto in versione cinematografica, *Minority Report*.

Ricorda, quindi, come il tentativo di restringere la libertà personale degli individui che potrebbero commettere reati trovi il proprio antecedente storico esclusivamente

nell'epoca fascista, ove gli oppositori del regime venivano incarcerati ad ogni occasione in cui occorreva impedire la benché minima manifestazione di dissenso.

In conclusione, nel ritenere che occorra considerare le garanzie di libertà previste dalla Costituzione quando si legifera in materia di sicurezza pubblica, afferma che il Governo Meloni è finora stato in grado di adottare soltanto misure che aggravano la situazione dei lavoratori, dei cittadini e che l'obiettivo del medesimo, visti i quarantotto mesi di produzione industriale negativa, sia quello di impedire alle persone di protestare oggi ed in futuro.

Devis DORI (AVS) ritiene che il presente decreto-legge certifichi il fallimento delle politiche di sicurezza del Governo Meloni, poiché la reiterata adozione di decreti-legge in tale materia dimostra l'inutilità se non la dannosità delle norme ivi previste.

Sostiene, inoltre, che anche quando l'attuale maggioranza individua correttamente il problema, il Governo Meloni non sa tuttavia come affrontarlo.

Nel ricordare che se le opposizioni avessero voluto assumere realmente comportamenti ostruzionistici avrebbero presentato diecimila proposte emendative, in luogo di quelle effettivamente presentate, constata con rammarico che esse saranno tutte respinte.

Afferma, quindi, che dopo aver scommesso sull'opportunità di intestarsi una presunta svolta garantista mediante la riforma costituzionale della giustizia, sconfessata dal corpo elettorale visto l'esito del *referendum* costituzionale confermativo celebratosi alcune settimane fa, il Governo Meloni ha oggi bisogno di puntare su temi, come quello della sicurezza, che consentano di imprimere una svolta autoritaria di limitazione delle libertà e dei diritti costituzionalmente garantiti, invece che favorire l'adozione di iniziative volte a prevenire le situazioni di disagio che mettono in pericolo la sicurezza pubblica.

Inoltre, afferma che il Ministro della giustizia Nordio, vista la sua formazione da giurista e la sua carriera di magistrato, avrebbe dovuto riflettere sulla correttezza delle norme contenute nel decreto-legge in esame, la cui adozione dimostra l'inutilità del ruolo da egli ricoperto nella compagine governativa. Al riguardo, nel rilevare come l'articolo 30-*bis* sia stato approvato senza che i senatori, anche di maggioranza, fossero a conoscenza del suo contenuto, ritiene che esso determini una svendita dei diritti degli assistiti che, a suo avviso, gli avvocati non accetteranno mai.

Nel sottolineare come il Consiglio nazionale forense, con una convergenza corale tra le diverse anime dell'avvocatura italiana, abbia negato di essere mai stato informato del coinvolgimento previsto dall'articolo 30-*bis*, chiedendo un intervento volto ad eliminare tale previsione che non rientra tra le proprie competenze istituzionali, stigmatizza l'azione del Governo Meloni, fondata esclusivamente sull'introduzione di norme repressive.

Infine, con riferimento ai cosiddetti *rave party*, ricorda che qualche tempo fa, nel corso dello svolgimento di un atto di sindacato ispettivo, è stato dato conto del fatto che essi non sono affatto scomparsi anche dopo che, con decreto-legge, il Governo Meloni ha introdotto norme repressive di tali forme di aggregazione sociale. Nel sottolineare come la ricerca da parte del Governo Meloni della polemica mediatica sia funzionale all'emanazione di norme repressive e inefficaci, ritiene che i cittadini italiani abbiano ormai compreso che quella seguita dal Governo non è la strada giusta da seguire.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, intende svolgere un intervento sotto un profilo di stretto diritto costituzionale, desiderando che rimangano agli atti le diverse eccezioni di costituzionalità che si

appresta a formulare, in modo da poter dire di avere 'anticipato' l'eventuale futuro giudizio della Corte costituzionale su questioni di legittimità costituzionale che potrebbero essere sollevate sul provvedimento in esame.

Un primo profilo riguarda, a suo avviso, la violazione del principio di legalità: segnala, infatti, che il provvedimento in esame contiene una serie di norme in materia penale dalla formulazione generica e che danno luogo a sovrapposizioni tra fattispecie criminose.

Avverte che un simile intervento normativo finisce per ampliare in modo significativo lo spazio interpretativo dell'autorità giudiziaria; esito, questo, che non solo si pone in conflitto con il già richiamato principio di legalità in materia penale, che prevede che le fattispecie penali siano introdotte e disciplinate, in ogni elemento costitutivo, esclusivamente con leggi o atti aventi forza di legge, ma non pone i cittadini nella condizione di prevedere con sufficiente chiarezza le conseguenze penali delle proprie condotte.

Ricorda che, in questo senso, si è già più volte pronunciata la Corte europea dei diritti dell'uomo nella prospettiva dell'articolo 7 della Cedu, riproduttivo di principi sanciti anche nell'articolo 25 della Costituzione italiana.

Un secondo profilo violato dalle disposizioni del provvedimento in esame attiene al principio di proporzionalità della pena, stabilito nell'articolo 27 della Costituzione italiana e consolidato anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Ricorda che questo decreto-legge inasprisce in misura notevole il trattamento sanzionatorio di numerose fattispecie penali. A tale riguardo, ritiene che vi sia non solo un problema di coerenza all'interno del sistema, ma anche un problema di tensione tra i contenuti del decreto-legge e l'articolo 3 della Cedu, nella misura in cui pene eccessivamente severe possono essere ritenute incompatibili col divieto di trattamenti inumani o degradanti.

Altra violazione perpetrata dal decreto in esame, a suo avviso, è quella al principio della personalità della responsabilità penale, in quanto numerose disposizioni del provvedimento introducono forme di responsabilità 'indiretta', quale, ad esempio, quella a carico dei genitori per fatti penalmente rilevanti commessi dai minori.

Un ulteriore profilo di criticità è quello relativo al principio delle garanzie individuali: segnala, infatti, che alcune disposizioni contenute nel decreto-legge ampliano eccessivamente il potere di intervento preventivo delle forze di polizia, in contesti particolarmente sensibili per la tutela di libertà costituzionalmente garantite, quali le manifestazioni pubbliche.

Rileva, inoltre, come l'estensione di perquisizioni o l'introduzione di forme di accompagnamento coattivo basate su elementi di pericolosità attuali confliggono con gli articoli 13 e 16 della Costituzione italiana, che consentono limitazioni della libertà personale e della libertà di circolazione solo in presenza di presupposti rigorosi, analogamente a quanto previsto dall'articolo 5 della Cedu.

Segnala, altresì, le criticità riscontrabili nelle disposizioni del provvedimento in esame che prevedono la confisca obbligatoria di beni e proprietà private, estendendole anche a beni utilizzati in modo occasionale per la commissione di reato, senza necessità del collegamento stabile tra il possesso del bene e l'attività criminosa. Si tratta, a suo avviso, di disposizioni che incidono direttamente sul disposto dell'articolo 42 della Costituzione italiana, che tutela la proprietà, e sull'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU; disposizioni, queste ultime, che ammettono limitazioni e ablazioni del diritto di proprietà, ma esclusivamente se giustificate da interessi generali e da un rigoroso rispetto dell'equilibrio tra esigenze collettive e diritti individuali.

Un ulteriore profilo critico del provvedimento in esame è l'eterogeneità del suo

contenuto, che, solo in termini assai generici, può riferirsi in modo organico alla necessità di tutelare la sicurezza pubblica. Ricorda, al riguardo, che l'eterogeneità del contenuto del decreto-legge costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, un parametro alla cui stregua valutare la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza prescritti per i provvedimenti d'urgenza dall'articolo 77 della Costituzione italiana.

Nel ricordare che la Costituzione italiana assegna indubbiamente un rilievo fondamentale al valore della sicurezza, sottolinea, tuttavia, come esso rilevi solo in quanto strumentale all'esercizio dei diritti fondamentali della persona. Evidenzia, infatti, come la sicurezza sia considerata, all'interno della Costituzione italiana, un bene funzionale al pieno espletamento delle libertà fondamentali.

Avverte, quindi, che, da questo punto di vista, in capo al legislatore incombe l'obbligo di garantire un preciso equilibrio tra la tutela della sicurezza e l'esercizio dei diritti fondamentali: infatti, ove le esigenze della sicurezza si dovessero tradurre in una compressione nell'esercizio dei diritti di libertà, si registrerebbe una 'torsione' della sicurezza, da strumento costituzionale a strumento esso stesso di limitazione delle libertà. Ricorda, a tal proposito, come la distinzione semantica appena richiamata sia alla base delle stesse nozioni di Stato di diritto e di Stato di polizia e degli elementi che li distinguono l'uno dall'altro.

Ricorda, infine, che sull'utilizzo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri si è pronunciata la stessa Corte costituzionale, ribadendone la piena legittimità in considerazione del contesto storico dell'emergenza sanitaria nell'ambito del quale si fece ricorso a tale fonte normativa.

Nazario PAGANO *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 14.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

*Lunedì 20 aprile 2026. – Presidenza del presidente della I Commissione, **Nazario PAGANO**, indi del presidente della II Commissione, **Ciro MASCHIO**. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, **Nicola Molteni**.*

La seduta comincia alle 14.10.

DL 23/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

C. 2886 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta in precedenza formulata, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda come nella precedente seduta abbiano avuto inizio gli interventi sul complesso delle proposte emendative.

Michela DI BIASE (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, rileva come queste ultime rappresentino nel loro insieme una proposta alternativa volta a modificare radicalmente l'approccio della maggioranza al tema della sicurezza pubblica.

Rileva come, sotto il profilo del metodo, ci si trovi ancora una volta di fronte a un atteggiamento sordo della maggioranza, che rifiuta la discussione e mortifica il ruolo del Parlamento, e richiama, al riguardo, quanto accaduto in occasione dell'esame della proposta di revisione costituzionale sulla separazione delle carriere, che, a suo avviso, anche in conseguenza dell'atteggiamento esibito dalle forze di maggioranza, è stata respinta dal corpo elettorale.

Quanto al merito del provvedimento in esame, rileva come il decreto-legge si muova in continuità rispetto all'approccio finora seguito, per cui di fronte a tragici fatti di cronaca, quali quelli legati all'uso di armi da taglio da parte dei minori – che, ovviamente, non sconvolgono soltanto le coscienze dei deputati della maggioranza, ma quelle di tutti – si risponde disarticolando il sistema penale, con l'introduzione di nuove fattispecie di reato e di nuove circostanze aggravanti.

Sottolinea come non sia certo questo il modo efficace per affrontare il tema della sicurezza e il disagio legato alla criminalità e alla violenza, in particolare fra le nuove generazioni, in quanto, anziché farsi carico della povertà, non solo materiale, ma anche culturale ed educativa, sottesa a tali fenomeni, che coinvolge anche le famiglie dei giovani coinvolti da tale fenomeno, ci si limita a inasprire le pene e a introdurre una responsabilità dei genitori fondata su una colpa *in vigilando* che contrasta, peraltro, con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale.

Rileva come la questione vada inserita in un più generale contesto di disagio sociale, per cui spesso i giovani portano con sé armi da taglio per sentirsi più sicuri. Sottolinea come laddove si è intervenuti con un approccio più ampio e organico, come, ad esempio, nel Regno Unito, si è assistito alla diminuzione di tali fatti criminali.

Rimarca, in particolare, la necessità, al fine anche di contrastare la violenza di genere, di interventi sul piano educativo e formativo, a partire dalla scuola primaria, in luogo di interventi ispirati a una logica meramente repressiva, nell'ambito della quale rientra anche il ricorso, a suo avviso inappropriato, al concetto di «devianza giovanile».

Denuncia, quindi, l'ampio ricorso a strumenti limitativi della libertà personale, quali le misure di allontanamento e l'arresto differito, nonché le disposizioni di cui all'articolo 30-bis, che giudica di estrema gravità, poiché, al fine di incentivare le politiche di remigrazione, prevede la corresponsione di un compenso in favore degli avvocati che collaborino alle procedure di rimpatrio, mortificando la funzione difensiva.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, rileva, in primo luogo, come il decreto-legge in esame difetti dei requisiti costituzionalmente previsti della straordinaria necessità e urgenza e dell'omogeneità di materia. Sottolinea, al riguardo, come l'estrema eterogeneità del provvedimento non consenta di affrontarne e discuterne compiutamente il contenuto.

Rileva, quindi, come il provvedimento in esame rechi misure che incidono sulle libertà fondamentali, quali la libertà di riunione e la libertà di circolazione, e sui diritti fondamentali dei migranti.

Osserva come dall'inizio della legislatura si siano susseguiti diversi provvedimenti in materia di sicurezza e come ciò testimoni l'inefficacia dell'azione del Governo in tale

materia. Stigmatizza, inoltre, la rilevante compressione dei tempi della discussione parlamentare.

Rileva che il fenomeno della violenza minorile si è notevolmente aggravato, come testimonia il netto incremento degli arresti e delle denunce per possesso di armi e per altri gravi reati quali lesioni personali e rapina, e sottolinea come l'unica risposta del Governo e della maggioranza a tale fenomeno sia stata finora di natura puramente repressiva.

Osserva come la violenza giovanile andrebbe semmai contrastata con altri strumenti che mirino a riempire i vuoti esistenziali nei quali essa matura, offrendo tempi di qualità, percorsi educativi, spazi di aggregazione e opportunità di crescita, e rileva come alcune delle proposte emendative presentate mirino a suscitare una riflessione su tali temi. Evidenzia come non si intenda certo sminuire la gravità degli atti criminali compiuti dai giovani, bensì rilevare come i giovani autori di tali atti siano spesso soggetti fragili, ai quali vanno offerti percorsi di inclusione e recupero anziché ricorrere a misure di allontanamento, quali il cosiddetto «Daspo urbano», le zone rosse, il fermo preventivo, prive di qualsiasi funzione rieducativa e adottate sulla base di indici di pericolosità sociale desunti non soltanto dai precedenti penali ma anche dalle segnalazioni di polizia, in evidente contrasto con la presunzione di innocenza. Osserva, inoltre, come si tratti di misure la cui adozione è rimessa ad ampi margini di discrezionalità e ispirate a una logica di repressione preventiva, con l'attribuzione di ampi poteri a prefetti e questori.

Per quanto concerne il tema specifico degli stupefacenti, esprime sconcerto per la misura che riguarda la limitazione della «lieve entità», in una logica proibizionista che storicamente non ha mai prodotto risultati positivi e rischia concretamente di peggiorare ulteriormente la situazione di sovraffollamento carcerario, che già ora è una delle pagine più tragiche e buie della nostra storia democratica.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 30-bis del decreto in esame, relativo alla previsione della corresponsione di un compenso in favore degli avvocati che collaborino alle procedure di rimpatrio, rilevando come, a causa della compressione dei tempi, non vi sarà la possibilità di esaminarlo specificamente. Rileva come le previsioni in esso contenute costituiscano un attacco allo Stato di diritto, colpiscano l'indipendenza dell'avvocatura e compromettano la funzione difensiva, coinvolgendo il Consiglio nazionale forense nella collaborazione con i programmi di rimpatrio. Sottolinea, al riguardo, come l'avvocato non sia il terminale delle politiche pubbliche del Governo e della maggioranza, bensì il garante dei diritti delle persone e come le misure citate si accompagnino, peraltro, alla limitazione del gratuito patrocinio in favore dei migranti. Auspica, da ultimo, che tali considerazioni giungano anche ai membri della Commissione Affari costituzionali che non sono presenti in quanto impegnati in una visita presso il centro per i rimpatri di Gjader, in Albania.

Edoardo ZIELLO (MISTO), con riferimento alla delegazione di deputati che si è recata al centro di permanenza per i rimpatri di Gjader, in Albania, fa notare preliminarmente che l'attività ispettiva su dette strutture è prerogativa fondamentale di tutti i parlamentari, siano essi di opposizione o di maggioranza.

In merito al dibattito sul complesso degli emendamenti, sottolinea innanzitutto come i colleghi dei gruppi di opposizione stiano cercando di far passare il provvedimento per qualcosa che non è: a loro dire, si tratterebbe di un complesso di misure draconiane, di un *corpus* di norme repressive e illiberali. Nulla di tutto ciò, invece, appare confermato da una lettura approfondita del decreto-legge. Esso è, in realtà, la necessaria risposta ad una situazione emergenziale – quella della sicurezza urbana – rispetto alla quale la stessa Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato di non essere soddisfatta.

Una situazione che è figlia delle politiche scellerate dei precedenti governi di sinistra e che impone a molti cittadini italiani di non allontanarsi dalle proprie case durante le ore notturne per la paura, non infondata, di essere derubati o altrimenti aggrediti.

Dichiara di apprezzare alcune misure recate dal testo. È il caso, ad esempio, del nuovo regime di procedibilità d'ufficio per taluni reati predatori, della ridefinizione della lieve entità nei delitti connessi allo spaccio di droga, del generale ampliamento degli strumenti di sicurezza urbana, nonché del rafforzamento dei centri per il rimpatrio. Tuttavia, non può dirsi completamente soddisfatto dalle norme contenute nel decreto in esame, in quanto, a suo avviso, esso avrebbe dovuto recare misure ancor più coraggiose e congrue alla conclamata emergenza della sicurezza. Si rammarica, dunque, del presumibile parere contrario che verrà espresso dai relatori sulle proposte emendative a sua prima firma, che tentano, appunto, di correggerne lacune e difetti.

Si riferisce, ad esempio, alla mancanza di uno scudo penale effettivo nei confronti degli agenti delle forze dell'ordine indagate per fatti commessi nell'esercizio della loro funzione; all'assenza di disposizioni volte a estendere alle seconde case le procedure accelerate di rilascio degli immobili occupati; all'assenza di norme volte a valorizzare la causa di giustificazione della legittima difesa.

Soffermandosi sul cosiddetto fermo preventivo, rileva che esso, per come attualmente vigente, rischia seriamente di minare l'operatività delle questure, che, in occasione di grandi manifestazioni di piazza, si troverebbero a dover gestire un gran numero di soggetti, senza tuttavia essere dotate di locali idonei. A suo modo di vedere, sarebbe stato preferibile prevedere inasprimenti di pene per i reati commessi in occasioni di cortei e manifestazioni.

Per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di preavviso al Questore che grava in capo ai promotori di manifestazioni, evidenzia che il decreto in esame prevede, addirittura, la derubricazione di tale fattispecie da reato a illecito amministrativo. Ciò a dispetto di quanto tanto lamentato dalla sinistra, ma anche di quanto promesso dal Governo sul fronte del potenziamento della tutela dell'ordine pubblico.

Evidenzia, inoltre, l'insufficienza del testo del provvedimento sulla materia di sicurezza stradale, atteso che, a suo giudizio, non vengono approntate misure adeguate a tutelare le forze dell'ordine che si trovino a dover inseguire coloro che non si arrestano ai posti di blocco.

Esprime, altresì, un giudizio critico sulle misure volte a prevenire e contrastare la violenza giovanile, ritenendo insufficienti le esigue – fors'anche irrisorie – sanzioni previste in capo ai genitori.

Dichiara, infine, la sua ferma contrarietà al finanziamento dei centri di accoglienza per migranti.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea come si assista all'ennesimo decreto «sicurezza», che, assieme ai provvedimenti adottati per fronteggiare l'asserita emergenza migratoria, costituiscono la parte preponderante della produzione normativa di questo Governo. Tanto basterebbe, a suo avviso, per dimostrare l'inefficacia di tutti i provvedimenti adottati prima di quello in esame nel corso della legislatura corrente.

Segnala, ad esempio, l'inadeguatezza dei centri per il rimpatrio presenti in Albania – oggetto di visita, in questi giorni, della già citata delegazione parlamentare – che allo stato ospitano un numero di migranti poco più che superiore al dieci per cento di quello che era stato stimato e preventivato. Considera tale vicenda un insuccesso tanto evidente e tanto dannoso per le casse dello Stato, che, a suo avviso, avrebbe potuto sfruttare le stesse risorse per finanziare altri importanti settori, primo fra tutti la sanità.

Lo stesso insuccesso è certificato dalla scarsissima partecipazione cittadina registratasi al recente raduno avuto luogo in piazza Duomo, a Milano, volto a sostenere la cosiddetta remigrazione. Ritiene, infatti, che la propaganda del Governo e di questa maggioranza si occupi di far leva sulle paure delle persone, non riuscendo, in realtà, ad ottenere da loro un reale consenso.

Per quanto concerne il cosiddetto fermo preventivo, osserva come la pratica non sia affatto nuova, ma sia ripresa, piuttosto fedelmente, dalla legislazione del ventennio fascista, ove, in occasione di grandi celebrazioni del partito, venivano preventivamente trattenuti esponenti antifascisti che avrebbero potuto creare dei disagi al regime.

Per quanto concerne il tema della violenza giovanile – che il proprio Gruppo parlamentare non sottovaluta e non ha mai inteso sottovalutare – ritiene che le misure messe in campo dal provvedimento siano assolutamente deficitarie. Il provvedimento, infatti, si limita solamente ad ampliare il catalogo dei reati per i quali è previsto l'ammonizione del Questore. Manca, invece, qualsivoglia disposizione che miri all'educazione alla legalità, al rispetto e alla non violenza; non si prevede alcun tipo di supporto psicologico per i ragazzi che versano in uno stato di disagio psicologico e non vi è alcuna disposizione che imponga, per i più giovani, un uso responsabile dei *social media*.

Infine, considera particolarmente odiosa la disposizione contenuta al comma 1, lettera c), dell'articolo 30-*bis*, già oggetto degli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta. La norma, che riconosce un compenso all'avvocato che abbia assistito un cittadino straniero nella procedura di rimpatrio volontario, finisce per snaturare completamente la professione forense. L'avvocato, secondo l'impostazione governativa, deve infatti dismettere i panni del difensore del proprio assistito, per interpretare il ruolo di mediatore dello Stato ai fini del pacifico rimpatrio. L'impostazione fatta propria da tale norma si rivela ancor più riprovevole se si considera che viene contestualmente espunta dall'ordinamento giuridico la possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato, con buona pace dell'articolo 24 della Costituzione, che impone di assicurare ai «*non abbienti*» i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Un'analisi lucida è, a suo avviso, quella del *Corriere della Sera*, secondo il quale si «*toglie il gratuito patrocinio dello Stato e lo sostituisce con l'infedele patrocinio di Stato*».

Constata, dunque, con rammarico che il Governo, dopo aver tentato di offendere la dignità dei magistrati – senza esserci riuscito, dato l'esito dell'ultimo *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere – sta iniziando a offendere quella degli avvocati. Al riguardo, ritiene particolarmente utile citare Piero Calamandrei, padre costituente e illustre avvocato, il quale, con riferimento alla professione forense così si esprime: «*per questo amiamo la nostra toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero, al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevar qualche fronte, a reprimere qualche sopruso, e, soprattutto, a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia*».

[Alessandro URZÌ](#) (FDI), *relatore per la I Commissione*, intervenendo sul complesso degli emendamenti, rimarca l'importanza per il Paese delle misure recate dal provvedimento e della necessità di giungere alla sua approvazione, superando il legittimo ostruzionismo preannunciato dalle opposizioni fin dall'avvio dell'esame preliminare del provvedimento.

Evidenza come dal dibattito stiano emergendo due visioni diametralmente opposte

tra maggioranza e opposizione sulla sicurezza pubblica. Ritiene, a tal proposito, che non si possa prescindere da tutti i provvedimenti in materia di sicurezza adottati in questa legislatura, tutti necessari – incluso quello ora in esame – e tutti pienamente efficaci. Auspica, anzi, che ve ne possano essere altri in futuro, qualora lo stato delle cose dovesse renderlo necessario.

Tiene a precisare, inoltre, che la disposizione contenuta al comma 1, lettera c), all'articolo 30-*bis*, testé molto contestata dai colleghi dell'opposizione, discende dall'esigenza di portare equilibrio nel quadro giuridico vigente, che attualmente incentiva l'avvocato difensore delle persone migranti a impugnare i provvedimenti di espulsione riguardanti i propri assistiti.

Rispondendo alla contestazione della collega Boldrini circa la volontà della maggioranza di alimentare le paure dei cittadini, dichiara che l'intenzione, semmai, è solo quella di rispondere ad una domanda di sicurezza che è ben presente nelle aspettative di buona parte della popolazione. Contesta invece, la correttezza del ragionamento della collega Di Biase, la quale, pur di criticare il contenuto del provvedimento, si è spinta a sostenere l'assurdo per cui i giovani d'oggi portano con sé armi da taglio solamente per sentirsi più sicuri, cadendo peraltro in evidente contraddizione.

Con riferimento all'articolo 5, inerente alla definizione del «fatto di lieve entità» a fronte di reati connessi allo spaccio di stupefacenti, invita i colleghi a riflettere sulla differenza di approccio del collega Magi che, senz'altro provocatoriamente, è in queste ore impegnato a distribuire, presso un'altra aula della Camera dei deputati, piccole dosi di stupefacenti.

Rispondendo alle accuse dei colleghi di opposizione di non adottare misure tese alla prevenzione di tale fenomeno, rammenta come nel corso dell'esame presso il Senato sia stato approvato un emendamento all'articolo 5 che prevede che i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possano promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, al fine di prevenire il loro coinvolgimento in fenomeno di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Con riguardo, invece, al cosiddetto fermo preventivo, sottolinea come esso risponda proprio all'esigenza – tanto invocata dai parlamentari di sinistra – di prevenire i consueti danni registrati in occasione di cortei e manifestazioni, anziché dover intervenire *ex post*, quando gli effetti dannosi sono ormai irreversibili. Una forma di prevenzione che questo Governo sta mettendo in atto, a differenza degli esponenti di precedenti governi, che sembrano attenti al tema solo ora che si trovano all'opposizione. Invero, le cause che hanno reso necessario questo provvedimento affondano le loro radici proprio negli anni in cui i partiti di centrosinistra erano presenti in maggioranza e all'interno dell'Esecutivo.

Per queste ragioni, di fronte al legittimo ostruzionismo delle opposizioni, al quale i relatori sentono di dover contrapporre un ragionamento di merito, preannuncia l'intenzione di esprimere – altrettanto legittimamente – un parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che essi si innestano su un provvedimento che difetta degli stessi requisiti essenziali di necessità ed urgenza dei decreti-legge prescritti dalla Costituzione. Il provvedimento in esame, infatti, è l'ennesimo decreto «sicurezza» – cosa che, di per sé, già testimonierebbe il fallimento dei precedenti – che, tra le altre cose, viola il principio di tassatività delle condotte penalmente rilevanti.

Si tratta, a suo avviso, di un provvedimento che reprime il dissenso e criminalizza

finanche la libera manifestazione del pensiero. Ciò non è accettabile anche a fronte del contesto attuale, che, caratterizzato da una crescente criminalità giovanile, è, in realtà, conseguenza diretta delle politiche securitarie e repressive messe in campo in questi anni dal Governo.

Si concentra, dunque, sul comma 1, lettera c), all'articolo 30-*bis*, che, a giudicare dal tenore letterale della disposizione, sembrerebbe riconoscere un compenso economico al cittadino straniero e non – come invece finora emerso nel corso del dibattito – all'avvocato che lo assiste. Si augura, dunque, che il Governo, per evitare quanto meno confusioni interpretative, possa intervenire per fare chiarezza in ordine al contenuto della disposizione.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, ritiene non si possa non esternare la forte contrarietà nei confronti del contenuto del decreto sicurezza in esame. Nel riconoscere che nel nostro Paese si pone una questione legata alla sicurezza, come testimoniato dall'incremento dei reati cui negli ultimi anni si è assistito, con particolare riguardo ai fenomeni di criminalità giovanile, ritiene tuttavia che non sia quella fornita da Governo e maggioranza la risposta giusta.

Critica, dunque, l'azione del Governo, che si limita ad un intervento repressivo, senza tuttavia dotare il comparto sicurezza degli strumenti idonei al contrasto del fenomeno, richiamando le molte proposte emendative presentate dal suo gruppo in diverse occasioni e volte a rafforzare i presidi di legalità presenti sul territorio. Cita, quindi, il dato allarmante fornito dall'associazione Antigone in ordine al forte incremento del ricorso agli psicofarmaci, in particolare, negli istituti penitenziari giovanili, sottolineando come si ricorra, nei confronti dei ragazzi, a una costrizione psicofisica, invece che puntare ad una pena rieducativa. Ritiene che questo unico dato basti a dimostrare, da solo, il fallimento dell'azione di contrasto alla criminalità minorile messa in campo dalla maggioranza già con il decreto Caivano.

Con riferimento al testo ora all'esame delle Commissioni riunite I e II manifesta le proprie perplessità sull'emendamento approvato dal Senato in materia di incentivi per gli avvocati per l'assistenza al rimpatrio volontario del migrante. Fa presente, a tale proposito, che tale disposizione determina uno stravolgimento del nostro ordinamento, ancorando l'esercizio dell'attività forense all'ottenimento di un risultato, in maniera contraria al negozio giuridico del mandato professionale. Aggiunge che tale norma è incompatibile rispetto all'esercizio del diritto costituzionale di difesa, di cui l'avvocato è garante. Nel ritenere che si tratti di un insulto alla categoria degli avvocati, nel tentativo di rimediare all'azione fallimentare del Governo in materia di gestione del fenomeno migratorio, manifesta la propria preoccupazione per la possibilità di tensioni con la Presidenza della Repubblica, di cui la maggioranza si assume la responsabilità e con essa le stesse presidenze delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia. Pertanto, nel fare appello al buon senso e al rispetto delle istituzioni di garanzia, chiede alla maggioranza un supplemento di riflessione, ricordando come non sarebbe la prima volta che un decreto perde la propria efficacia per mancata conversione nei termini costituzionalmente previsti.

Quanto alle considerazioni dell'onorevole Urzì in ordine alla necessità del presente decreto, ricorda che la stessa affermazione fu fatta con riguardo alla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, poi bocciata dal Paese in sede referendaria.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel richiamare il contenuto di alcune notizie di stampa, dichiara che sussistono, a suo avviso, forti perplessità circa la possibilità che la legge di conversione del decreto in esame venga

promulgata dal Presidente della Repubblica, in ragione della presenza, al suo interno, della disposizione relativa agli incentivi agli avvocati in caso di rimpatrio volontario del migrante.

Nel precisare che il dibattito parlamentare non deve certamente basarsi su indiscrezioni della stampa, tuttavia chiede di sospendere i lavori delle Commissioni riunite, al fine di consentire alla maggioranza e al Governo di appurare se la questione cui ha testé accennato abbia un fondamento, al fine di scongiurare un potenziale conflitto istituzionale con la Presidenza della Repubblica.

Devis DORI (AVS) fa presente che l'intenzione del suo Gruppo è quella di chiedere un supplemento di riflessione, al fine di verificare se le notizie di stampa in ordine alle perplessità attribuite al Quirinale sulla norma relativa agli incentivi agli avvocati siano fondate. Precisa che l'obiettivo della richiesta formulata sarebbe non soltanto quello di evitare un conflitto istituzionale, ma anche quello di non porre nel nulla il lavoro parlamentare rispetto ad una norma introdotta dal Senato e che rischia di compromettere l'esito dell'intero *iter* parlamentare del decreto.

Alfonso COLUCCI (M5S) sollecita da parte sua una riflessione di segno opposto, ventilando, alla luce delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'interesse per il Paese alla decadenza del decreto, per mancata conversione nei termini prescritti. Nel ribadire la propria contrarietà al provvedimento per una pluralità di ragioni che ha tentato di illustrare in precedenza, evidenzia la tendenza già manifestata dalla maggioranza a non evitare scontri con altre istituzioni di garanzia, come, ad esempio, la Corte costituzionale, né tantomeno con l'intero Paese, come testimoniato dai quindici milioni di italiani che hanno votato «no» al *referendum* sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Considerato che, dalle notizie di stampa, trapelano perplessità, a suo avviso, più che legittime da parte del Quirinale in relazione alla disposizione relativa agli incentivi agli avvocati nel caso di rimpatrio dei migranti, sollecita una riflessione da parte della maggioranza, al fine di evitare lo scontro istituzionale con la Presidenza della Repubblica e una pessima figura politica per la mancata conversione del decreto.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende fornire ai colleghi un ulteriore spunto di riflessione con riguardo al contenuto del nuovo articolo 30-*bis* del decreto, che trasforma l'avvocato in un funzionario governativo con l'obiettivo di convincere i migranti al rimpatrio volontario. Nel richiamare le considerazioni della collega Alifano, evidenzia l'innovatività della formula adottata, che prevede un compenso all'avvocato pari alla misura del contributo economico per le «prime esigenze», sottolineando come non vi sia alcun corrispettivo di tale attività nei parametri forensi, ma solo nel decreto ivi citato, che non si comprende perché sia utilizzato come parametro del compenso professionale.

Nel comprendere la difficoltà di incasellare un'attività fino a questo momento non contemplata nella difesa tecnica, e rilevando nel contempo il riferimento della disposizione al «rappresentante legale munito di mandato» in luogo dell'avvocato, ritiene che le ambiguità lessicali della norma tradiscano le reali motivazioni politiche sottese all'operazione. Alla luce delle criticità insite nel testo, a suo giudizio confuso, ambiguo e in diversi punti incostituzionale, sollecita la maggioranza e il Governo a fermarsi e ad avviare una interlocuzione con la Presidenza della Repubblica, che sta vagliando, in questo momento, una norma assurda la cui portata normativa e applicativa non è chiara, a suo avviso, neanche ai suoi proponenti.

Federico GIANASSI (PD-IDP), nel rilevare l'esigenza di sospendere i lavori per approfondire i contenuti del nuovo articolo 30-*bis*, ricorda sull'argomento le poche e contrastanti dichiarazioni di esponenti della maggioranza, che ha comunque votato all'unanimità in Senato, senza che le componenti liberali e garantiste della maggioranza abbiano assunto alcuna iniziativa concreta al fine di modificare tale disposizione, assumendo, al contrario, il consueto atteggiamento servile nei confronti della destra estrema.

Al riguardo, richiama, in particolare, le dichiarazioni dell'onorevole Enrico Costa, il quale, pur rilevando l'esigenza di modificare la disposizione, da lui stesso definita sbagliata, non si è ovviamente spinto fino al punto da auspicare la conseguente modifica del decreto. Nel rilevare come gli esponenti di Forza Italia siano soliti assumersi pubblicamente impegni politici, senza poi darvi seguito in modo coerente, fa presente che, al contrario, il collega Urzi di Fratelli d'Italia ha rivendicato la bontà della disposizione, peraltro giustificandola con un erroneo richiamo al gratuito patrocinio, che non è certo un istituto volto a negare la funzione dell'avvocato verso direzioni non coincidenti con l'interesse dell'assistito.

Richiamati, quindi, i rilievi critici avanzati in merito alla disposizione dell'articolo 30-*bis* dalle istituzioni rappresentative dell'avvocatura, che hanno proclamato l'agitazione della categoria, fa presente che l'asservimento dell'avvocato, la cui attività è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, al mandato del Governo costituisce una aberrazione giuridica. Si associa, in conclusione, alla richiesta di sospendere i lavori delle Commissioni riunite per un supplemento di riflessione che, a suo avviso, dovrebbe avere ad oggetto anche le divisioni interne alla maggioranza emerse nel corso dell'esame del provvedimento.

Gianangelo BOF (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, con riguardo alle indiscrezioni richiamate dai colleghi di opposizione, chiede al presidente e, per il suo tramite, al sottosegretario Molteni se sul provvedimento in esame siano pervenute alla Camera o al Governo indicazioni o rilievi da parte della Presidenza della Repubblica, nel pieno rispetto delle prerogative di quest'ultima. Non reputa verosimile, infatti, che istituzioni di garanzia cui va la sua massima considerazione facciano trapelare indiscrezioni agli organi di stampa, senza interloquire direttamente con gli organi costituzionali preposti all'esame e all'approvazione del decreto.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiarisce che, a suo avviso, si tratta esclusivamente di indiscrezioni da parte di organi di stampa, che non possono in alcun modo, a suo avviso, condizionare l'andamento dei lavori delle Commissioni riunite fino al punto da determinarne una sospensione.

Federico GIANASSI (PD-IDP) domanda per quale motivo il sottosegretario Molteni ritenga di non rispondere alla richiesta formulata dall'onorevole Bof, che, peraltro, è un esponente del suo stesso partito.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che rientra nelle facoltà del rappresentante del Governo non intervenire nei casi in cui ritenga non vi siano ragioni per farlo.

Andrea CASU (PD-IDP), nel dichiararsi pronto a rinviare il proprio intervento nel caso in cui il sottosegretario Molteni ritenesse di fornire i chiarimenti che gli sono stati richiesti dal collega Bof, segnala un documento che, al di là delle indiscrezioni di stampa, andrebbe a suo avviso acquisito dalle Commissioni riunite, ai fini del compiuto

svolgimento dei lavori.

Richiama quindi il contenuto di un comunicato con cui il 18 aprile scorso l'Organismo congressuale forense, nel rilevare le criticità della disposizione introdotta dal Senato in ordine alla lesione del diritto di difesa dell'individuo e allo stravolgimento del ruolo e della funzione dell'avvocato, ha proclamato lo stato di agitazione dell'intera avvocatura, «in attesa che, in sede di successivo passaggio alla Camera dei Deputati, si modifichi integralmente il testo a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo e dello Stato di diritto».

Pertanto, pur senza volersi sostituire alle valutazioni effettuate da altri organismi e alle prerogative di questi ultimi, richiama i colleghi, i relatori e i presidenti delle Commissioni all'obbligo di esaminare con attenzione un testo su cui si concentrano rilievi molto critici da parte dell'Organismo congressuale forense e dell'avvocatura e di valutare i possibili correttivi finalizzati a dare risposte ad autorevoli preoccupazioni.

Ritiene, in conclusione, che non si possano contrarre i tempi dei lavori, impedendo di affrontare la questione posta, tanto più con il rischio di innescare un conflitto istituzionale molto pericoloso in merito all'articolo 30-*bis*, introdotto dal Senato. Chiede, quindi, in che modo maggioranza e Governo intendano rispondere a tali preoccupazioni, auspicando uno spiraglio di modifica del testo almeno su questo specifico aspetto e rilevando come, alla luce dei fatti, il decreto in esame sia fallito in partenza.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel riscontrare le richieste di sospensione della seduta avanzate dai deputati dell'opposizione, fa presente come tali istanze siano state motivate dalla necessità di consentire alle Commissioni riunite di valutare il contenuto dell'articolo 30-*bis* del decreto in esame, che, inserito nel corso dell'esame in Assemblea al Senato, sarebbe stato oggetto, secondo fonti giornalistiche, di rilievi critici da parte della Presidenza della Repubblica.

Fa presente, a tale riguardo, che le presidenze delle Commissioni riunite non dispongono di alcuna informazione ufficiale in merito. Ritiene, pertanto, di non poter dare seguito a una richiesta di sospensione dei lavori motivata sulla base di notizie provenienti esclusivamente da organi di stampa.

Segnala, ad ogni modo, che figurano emendamenti di natura soppressiva presentati dall'opposizione sull'articolo 30-*bis*. In quella sede, i deputati avranno la facoltà di articolare le proprie considerazioni nel merito, consentendo così alle Commissioni riunite di valutare le diverse posizioni politiche.

Invita, quindi, i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) *relatore per la II Commissione*, anche a nome degli altri relatori, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario **Nicola MOLTENI** esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva una contraddizione tra le motivazioni addotte dal Presidente Pagano a sostegno del mancato accoglimento della richiesta di sospensione e l'effettivo andamento dei lavori delle Commissioni riunite. Osserva, infatti, che mentre la Presidenza sostiene che vi sarà modo di approfondire il contenuto dell'articolo 30-*bis* nel momento in cui si giungerà al suo esame, i relatori e il Governo, esprimendo un parere contrario su tutte le proposte emendative, hanno già manifestato una posizione di preconstituita contrarietà anche a quelle riferite al predetto articolo, palesando in tal modo l'assenza di qualsivoglia reale

intenzione di aprirsi al confronto con l'opposizione.

Stigmatizza, pertanto, il ricorso alla modalità di espressione «in blocco» dei pareri sugli emendamenti, espressi ancora prima di giungere all'esame dei singoli articoli, ritenendola in contrasto con il dettato costituzionale, il quale impone al Parlamento di esaminare i progetti di legge articolo per articolo e, quindi, emendamento per emendamento, garantendo così efficacia e coerenza al confronto tra le diverse posizioni politiche nella sede parlamentare.

Nazario PAGANO, *presidente*, osserva come anche in precedenti occasioni si sia verificato che i relatori abbiano modificato i pareri precedentemente espressi sulle proposte emendative, proprio al fine di recepire quanto emerso nel corso del confronto parlamentare con le opposizioni. Ricorda, pertanto, che la formulazione dei pareri «in blocco» su tutte le proposte emendative non preclude affatto ai relatori, d'intesa con il Governo, la facoltà di rivedere la propria posizione nel corso dell'esame, qualora ne ravvisino l'opportunità alla luce del dibattito parlamentare.

Filiberto ZARATTI (AVS) precisa che la propria contestazione verte sull'espressione del parere iniziale, che, essendo espresso su tutte le proposte emendative, restituisce l'impressione di una volontà della maggioranza già preconstituita e definitivamente cristallizzata in senso contrario.

Invita, pertanto, la maggioranza e il Governo a considerare seriamente l'opportunità di non perpetuare tale prassi, prescindendo dalle logiche di schieramento, e ciò anche in considerazione della alternanza tra maggioranza e opposizione che caratterizza la dialettica parlamentare. Assicura, infine, che qualora i deputati del proprio Gruppo dovessero in futuro assumere il ruolo di maggioranza di governo, non ripeterebbero i medesimi errori, né le scorrettezze procedurali subite nel corso della legislatura attuale, che in più occasioni hanno contribuito ad esacerbare oltremodo il confronto nelle sedi parlamentari.

Rachele SCARPA (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Zaratti, osserva che, sebbene, come ricordato dal Presidente Pagano, i relatori e il Governo possano modificare in corso di seduta i pareri precedentemente espressi, nel caso di specie tale eventualità appare del tutto inverosimile.

Rileva, infatti, che il decreto-legge è giunto all'esame delle Commissioni a ridosso della scadenza del termine costituzionalmente previsto per la conversione. A suo giudizio, ciò rende evidente la volontà della maggioranza e del Governo di non accogliere alcuna proposta emendativa delle opposizioni, al fine di evitare una ulteriore lettura nell'altro ramo del Parlamento che determinerebbe, inevitabilmente, la decadenza del decreto-legge. Esprime, pertanto, rammarico per le modalità di esame prescelte dalla maggioranza e dal Governo, le quali sacrificano il dibattito su un provvedimento che, per la delicatezza dei temi trattati, avrebbe meritato un approfondimento ben più rigoroso.

Entrando nel merito dell'emendamento Gianassi 1.2, di cui è cofirmataria, osserva come il parere contrario di relatori e Governo risulti prevedibile, trattandosi di una proposta soppressiva dell'intera lettera a) del comma 1, volta a eliminare una nuova fattispecie delittuosa introdotta dal decreto. Stigmatizza, tuttavia, il fatto che anche le proposte emendative successive presentate dal suo Gruppo siano state oggetto del parere contrario espresso «in blocco» dai relatori e dal Governo, senza che siano stati oggetto di una specifica trattazione. Ricorda, a titolo di esempio, che il Partito Democratico ha presentato proposte emendative volte a restringere la vendita di armi da taglio ai minori e a stanziare risorse per la prevenzione e la sensibilizzazione nelle

scuole sui rischi legati al porto di tali armi, con l'obiettivo di affrontare l'origine sociale dei fenomeni di violenza giovanile.

Nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, si augura che la discussione del provvedimento possa continuare nel senso auspicato dal deputato Zaratti e che le tematiche poste dalle proposte emendative delle opposizioni possano trovare spazio almeno durante l'esame degli ordini del giorno in Assemblea, al fine di non svuotare di senso il confronto parlamentare sul decreto in conversione.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 1.1 e Gianassi 1.2.

Edoardo ZIELLO (MISTO), intervenendo sull'emendamento 1.3 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a contemperare le esigenze di sicurezza pubblica con quelle dei soggetti che utilizzano armi da taglio per scopi leciti e non offensivi. In particolar modo, evidenzia che l'emendamento in esame definisce la fattispecie del mero trasporto di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere quando gli stessi siano riposti in custodia, imballati, chiusi in un bagaglio, o comunque custoditi in modo da non essere immediatamente accessibili all'uso al di fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze. Sottolinea, inoltre, che l'emendamento definisce il possesso di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere come porto d'armi quando gli stessi vengono rinvenuti nella diretta disponibilità, addosso alla persona, in tasca, alla cintura, o in un contenitore facilmente apribile e accessibile.

Ricorda, altresì, che l'emendamento introduce una presunzione di giustificato motivo relativamente al porto di strumenti funzionali all'attività venatoria, coltelli a lama fissa, o chiudibili, per coloro che sono titolari di licenza di caccia in corso di validità, dal momento della partenza dal proprio domicilio al rientro, anche in relazione al trasporto verso zone di caccia.

Osserva, infine, che l'emendamento è diretto, in generale, a circoscrivere l'arbitrarietà degli accertamenti che il decreto-legge in esame prevede al fine di valutare la sussistenza dei giustificati motivi del porto di armi da taglio al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ziello 1.3.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.4, di cui è cofirmatario, evidenzia che l'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene sull'articolo 4 della legge n. 110 del 1975, inserendo una nuova fattispecie di reato che punisce il porto ingiustificato di strumenti da taglio aventi specifiche caratteristiche di lunghezza e tipologia.

Rileva come tale intervento si limiti, di fatto, ad ampliare l'elenco degli strumenti vietati già contemplati dalla normativa del 1975, la quale, a suo avviso, risultava già idonea a sanzionare le condotte introdotte dal provvedimento. Nel sottolineare, pertanto, le finalità esclusivamente propagandistiche dell'iniziativa del Governo, esprime forte perplessità per la scelta di introdurre una nuova fattispecie incriminatrice attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, ravvisandovi profili di tensione rispetto ai principi dell'ordinamento penale.

Illustra, quindi, le finalità dell'emendamento in esame, volte a escludere dalla sanzione penale introdotta dal decreto-legge l'utilizzo di armi da taglio per finalità di lavoro o per lo svolgimento di attività amatoriali, hobbistiche, di volontariato ambientale,

di volontariato di emergenza, e di attività simili a scopo di pubblico interesse, nonché di attività che richiedono una licenza o un tesserino regionale o comunale di attività escursionistiche o sportive di montagna.

Evidenzia che tale correttivo, sebbene già respinto durante l'esame al Senato, viene riproposto con la finalità di circoscrivere la fattispecie incriminatrice, riconducendola nell'alveo del principio di determinatezza delle norme penali che, sottolinea, dovrebbe essere preso in debita considerazione anche da parte del Governo e della maggioranza, allo scopo di prevenire future declaratorie di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.

Pasqualino PENZA (M5S), intervenendo per un richiamo al Regolamento, segnala che, in occasione della votazione dell'emendamento Ziello 1.3, numerosi deputati hanno alzato la mano per esprimere il proprio voto favorevole, circostanza di cui la Presidenza non ha tenuto conto nel dichiarare la reiezione dell'emendamento. Chiede, pertanto, alla Presidenza di procedere all'annullamento della precedente votazione e alla sua ripetizione.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene di non poter accogliere la richiesta formulata dal deputato Penza, non avendo ravvisato alcuna irregolarità nello svolgimento della richiamata votazione, essendo ormai passati alla discussione relativa ai successivi identici emendamenti Zaratti 1.4 e Bonafè 1.5.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.5, di cui è cofirmatario, ribadisce la necessità della proposta emendativa al fine di correggere l'attuale formulazione della norma. Osserva, infatti, che il testo, nel sanzionare genericamente il porto ingiustificato di strumenti da taglio, rischierebbe di colpire anche coloro che li detengono per scopi hobbistici, amatoriali o di volontariato, categorie che l'emendamento mira invece a escludere dalla sanzione penale.

Nel richiedere, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento 1.5, evidenzia che, in assenza di tale modifica, l'applicazione del decreto porterebbe a esiti paradossali, giungendo a incriminare persino chi svolge attività innocue o legate a settori da valorizzare sotto il profilo economico, citando, a titolo di esempio, quelle legate alla raccolta dei funghi.

Rileva, inoltre, come l'imperfetta formulazione tecnica delle norme del decreto in esame costituisca ulteriore testimonianza dell'incapacità del governo di affrontare con puntualità il tema della sicurezza, come confermato dalla stratificazione normativa prodotta dalla continua successione di «decreti sicurezza». Sostiene, in conclusione, che il Governo e la maggioranza trarrebbero beneficio dal contributo delle opposizioni nella redazione dei testi, e li invita, nel caso di specie, ad accogliere la formulazione proposta dall'emendamento Bonafè 1.5 per garantire maggiore coerenza e precisione normativa.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome degli altri relatori, ritiene che non vi siano le condizioni per accogliere la richiesta di accantonamento testé formulata.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.5, ne ribadisce l'importanza, richiamando, a titolo esemplificativo, le attività scoutistiche. Citando la propria esperienza personale, sottolinea il valore di tale percorso formativo, volto a educare i giovani al rispetto del prossimo e della natura.

Ricorda che, nell'ambito di tale esperienza, si organizzano attività all'aperto per

favorire il contatto diretto con l'ambiente naturale e, in tali contesti, rientra tra le dotazioni comuni l'utilizzo di strumenti quali i cosiddetti «coltellini svizzeri», ossia piccoli coltelli a serramanico. Fa notare, pertanto, che in assenza della modifica proposta dall'emendamento 1.5, anche l'uso di tali strumenti in contesti educativi e formativi rischierebbe paradossalmente di ricadere nell'ambito di applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.5 Bonafè, ricorda, preliminarmente, che la propria partecipazione alla seduta odierna delle Commissioni riunite si sia resa possibile per l'esaurirsi del periodo di interdizione dai lavori parlamentari recentemente comminatogli dall'Ufficio di Presidenza.

Associandosi alle considerazioni dei colleghi intervenuti, riprende in particolare quelle svolte dal deputato Casu, osservando che se venisse vietato l'utilizzo di strumenti da taglio persino per la raccolta dei funghi, l'unica alternativa possibile per i cittadini coinvolti in tali attività sarebbe quella di ricorrere, per assurdo, a cariche esplosive, con intuibili danni ambientali e gravissimi rischi per la stessa sicurezza pubblica che il decreto-legge in conversione intende tutelare.

Pur comprendendo la difficoltà tecnica del Governo nel modificare un decreto-legge ormai prossimo alla scadenza, rileva, tuttavia, che l'atteggiamento di netta chiusura finora manifestato non lasci ben sperare sulla disponibilità dell'Esecutivo ad apportare correttivi, anche solo di carattere formale, alla disciplina recata dal provvedimento, precludendo così ogni reale margine di miglioramento del testo nonché ogni possibilità per le opposizioni di concorrere alla formulazione del provvedimento in esame.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti 1.4 a sua prima firma e Bonafè 1.5, richiamando l'esempio formulato dal collega Casu sui raccoglitori di funghi, evidenzia come per tale attività sia obbligatorio l'utilizzo di un coltellino, senza il quale si correrebbe il rischio di estirpare irrimediabilmente i miceti in questione, alterare l'ecosistema boschivo e conseguentemente porre fine ad un'attività tradizionale e popolare.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) *relatore per la II Commissione*, in considerazione delle preoccupazioni manifestate dagli onorevoli Boldrini, Casu e Zaratti, evidenzia come vi sia una significativa differenza tra chi porta con sé un coltello in occasione di una manifestazione pubblica e chi lo porta per una riunione degli scout o per raccogliere funghi.

Chiarisce poi che l'articolo 4 della legge n. 110 del 1975, nella sua vigente formulazione, già richiede la sussistenza di un giustificato motivo per circolare in luogo pubblico con un coltello. Osserva dunque che, sotto questo profilo, nulla cambia con l'articolo 1 del provvedimento in esame.

Enrica ALIFANO (M5S), pur ritenendo a prima vista corrette le considerazioni del relatore, onorevole Pittalis, sottolinea che la trasformazione del reato in questione da contravvenzione a delitto impone che venga colmato il difetto di tassatività che affligge tale fattispecie, per non incorrere in una dichiarazione di incostituzionalità della stessa.

Valentina D'ORSO (M5S) domanda al relatore Pittalis se per l'accertamento del giustificato motivo richiesto dall'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 sarà necessaria l'iscrizione nel registro degli indagati o si provvederà all'iscrizione nel «para-registro dei quasi-indagati» istituito dal decreto in esame all'articolo 13.

Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come l'articolo 1 del provvedimento configuri un reato di pericolo, in cui la pericolosità non è legata all'offensività della condotta dell'agente, ma alle dimensioni dell'oggetto portato con sé.

Per altro verso, contesta la discrezionalità che si lascia al giudice nella valutazione della sussistenza del giustificato motivo e denuncia la sproporzione e l'incoerenza del trattamento sanzionatorio previsto. Ritenendo che le incertezze interpretative sul punto permangano, si dichiara sorpreso che i deputati di Forza Italia – che pure a parole dichiarano di voler difendere le libertà dei cittadini – acconsentano a che gli stessi cittadini siano lasciati nell'incertezza circa la rilevanza penale della condotta in esame.

Osserva inoltre che la prospettata presentazione di un ordine del giorno da parte del neocapogruppo di Forza Italia debba essere considerata alla stregua di una vera e propria presa in giro, anche nei confronti del Quirinale.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 1.4 e Bonafè 1.5.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.6 a sua prima firma, che mira a dare rilevanza al pericolo concreto di un'offesa alla persona ai fini della punibilità del porto di coltelli, così da restringere il perimetro di operatività della fattispecie in questione, chiede ai relatori di modificare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento in esame. Nel dichiarare, poi, di aver apprezzato l'intervento del relatore, onorevole Pittalis, ritiene che il margine di incertezza non sia compatibile con una fattispecie suscettibile di attivare un procedimento penale.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) *relatore per la II Commissione*, rispondendo all'onorevole Zaratti, osserva come il ragionamento del collega sia viziato da un errore di fondo, dal momento che la fattispecie in questione è già un reato fin dal 1975 ed è stata trasformata dal provvedimento in esame da contravvenzione a delitto. In ordine alle preoccupazioni dei colleghi sulla criminalizzazione indiscriminata rileva come, invece, la trasformazione in delitto renderà più accurato e quindi più difficile l'accertamento della colpevolezza dell'imputato, dal momento che dovrà essere dimostrata la sussistenza del dolo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.6.

Devis DORI (AVS) interviene in qualità di cofirmatario sull'emendamento Zaratti 1.7, che mira a ripristinare la natura contravvenzionale del reato in questione.

Ritenendo che il ragionamento sviluppato dal relatore, onorevole Pittalis, rischi di portare a un esito paradossale, sostiene l'opportunità di un ritorno, nel caso di specie, alla configurazione giuridica della fattispecie oggetto dell'emendamento in esame come contravvenzione e contesta la scelta di dettagliare ulteriormente, per finalità meramente propagandistiche, la fattispecie penale di cui all'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975, che a suo giudizio già includeva gli oggetti inseriti dal decreto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.7.

Devis DORI (AVS) interviene in qualità di cofirmatario sull'emendamento Zaratti 1.8, che presenta le medesime finalità del precedente. Sebbene comprenda, sul piano politico, il senso della misura voluta dalla maggioranza – che con uno «spot elettorale» dichiara di aver introdotto un nuovo delitto – osserva come, da un punto di vista

giuridico, il reato in questione sia vigente da oltre cinquant'anni e meriti, a suo giudizio, di rimanere una contravvenzione.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni del collega Dori, invita il relatore Pittalis – che ringrazia per l'interlocuzione in corso – se sia nella nozione di giustificato motivo della norma in commento rientri il portare con sé un coltellino a scatto per legittima difesa, come fanno tante ragazze per sentirsi più sicure quando escono la sera.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.8.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.9 – volto a ripristinare la contravvenzione, pur prevedendo un trattamento sanzionatorio significativo – concorda con il relatore Pittalis, sul fatto che, in caso di contravvenzione, non vi sia differenza tra il dolo e la colpa, ma sottolinea come, ad ogni modo, il giudice debba accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Ricorda, poi, che secondo la dottrina ci sono fattispecie contravvenzionali «costruite» sull'elemento soggettivo del dolo ed altre su quello della colpa e osserva come nei casi in cui rileva il porto di armi si chieda all'imputato il motivo di tale condotta. Ritiene, pertanto, che non ci siano benefici per gli imputati in caso di trasformazione del reato in questione da contravvenzione a delitto, dal momento che si aggrava il trattamento sanzionatorio, ma non viene sanato il difetto di tassatività che caratterizza la medesima fattispecie.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.9, ricorda che la *ratio* di tale proposta emendativa è quella di riportare nella categoria della contravvenzione ciò che con il provvedimento del Governo in esame viene, invece, configurato come delitto.

Svolge, altresì, una riflessione di carattere giuridico, osservando che l'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 sanziona, come contravvenzione, la condotta attuata con fionde o tubi, mentre nel provvedimento all'esame della Commissione la presenza di un coltello viene sanzionata come delitto. Ritiene, quindi, che forse il Ministero della giustizia avrebbe dovuto svolgere una riflessione più approfondita al riguardo.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 1.9.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Lomuti 1.10 e Zaratti 1.11, ricorda che la finalità di tali proposte emendative è quella di dare una qualche concretezza ad una clausola, quella del 'giustificato motivo' che, altrimenti, rischia di essere alquanto generica.

In tal senso, si chiede cosa debba intendersi per giustificato motivo: secondo la proposta emendativa presentata, ricorda che esso «sussiste quando il possesso degli strumenti da punta o da taglio è connesso ad attività lavorative, sportive, ricreative o di vita quotidiana, quali attività agricole, escursionismo, campeggio, pesca, caccia, attività di soccorso o attività analoghe».

Ritiene che l'approvazione di tale emendamento eviterebbe il rischio di una applicazione non uniforme della disposizione sul territorio nazionale.

Pertanto, nel non comprendere le ragioni della contrarietà del Governo e dei relatori nell'espressione del parere, chiede un supplemento di riflessione sulle osservazioni svolte.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Lomuti 1.10 e Zaratti 1.11, riprende la suggestione avanzata dal collega Dori in relazione al disposto dell'articolo 4 della legge n. 110 del 1975, che configura come contravvenzione l'ipotesi in cui si portino con sé mazze da *baseball* o fionde rispetto all'ipotesi, qui prospettata, del delitto per il porto di un coltello. Raccomanda, quindi, l'approvazione degli identici emendamenti in esame proprio perché hanno la finalità di circostanziare e precisare quando ricorra il 'giustificato motivo'. Ritiene che l'attuale formulazione rischi addirittura di 'svilire' la struttura normativa nel suo complesso.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Lomuti 1.10 e Zaratti 1.11.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Cafiero De Raho 1.12 e Zaratti 1.13, ritiene che tali proposte emendative mirino ad introdurre una misura di buon senso, facendo salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 131-*bis* del codice penale. Si mira così ad introdurre una sorta di «valvola di sfogo» per consentire ai giudici di graduare anche l'intensità della pena rispetto a quello che resta un reato cosiddetto di 'pericolo'.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Cafiero De Raho 1.12 e Zaratti 1.13.

Devis DORI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.14 e Zaratti 1.15, ricorda che tali emendamenti sono il frutto del recepimento di alcuni suggerimenti avanzati durante le audizioni in Senato.

Sottolinea come la *ratio* delle proposte emendative sia quella di inserire, attraverso l'inciso, «previa audizione dell'interessato e valutate le circostanze del fatto e la personalità del trasgressore», una garanzia procedimentale che tuteli il cittadino prima dell'adozione del provvedimento adottato dal Prefetto.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.14 e Zaratti 1.15, ribadisce che tali emendamenti sono frutto del recepimento di alcuni suggerimenti avanzati durante le audizioni in Senato, ricordando, peraltro, come non sia stato possibile svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento presso la Camera, in considerazione dei tempi ridotti d'esame del provvedimento.

Ritiene che, proprio a fronte della severità di alcuni provvedimenti amministrativi che il Prefetto può adottare, occorra prevedere una garanzia procedimentale che tuteli il cittadino, consentendogli di essere audito.

Non comprende per quali ragioni, nella stesura della disposizione da parte del Governo, non si sia tenuto conto di questa importante garanzia. Si stupisce che da parte di coloro che si professano spesso garantisti non si sia levata una qualche forma di protesta.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.14 e Zaratti 1.15, ricorda come la garanzia procedimentale dell'audizione, prevista da tali proposte emendative, sia perfettamente in linea con una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale il principio del 'giusto procedimento', ricomprendendo nel suo perimetro semantico i valori dell'equità e della giustizia, deve tradursi in garanzie anche per la difesa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.14 e Zaratti 1.15 e gli identici emendamenti Zaratti 1.16 e Auriemma 1.17.

Cirio **MASCHIO**, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.55, è ripresa alle 17.10.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.19 a sua prima firma, chiarisce come esso sia finalizzato a espungere una delle due sanzioni amministrative accessorie che conseguono all'accertamento del reato di detenzione ingiustificata di strumenti dotati di lama, ossia la sospensione della patente di guida, che, a differenza della sospensione del porto d'armi, risulta inutilmente afflittiva e non correlata al reato.

A tal proposito, sostiene che la sospensione della patente di guida, potendo ostacolare notevolmente l'attività lavorativa, incida irragionevolmente sui diritti della persona garantiti dalla Costituzione, senza peraltro perseguire la condivisibile finalità di limitare la circolazione delle armi.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 1.19.

Devis DORI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Giuliano 1.20 e Zaratti 1.21, chiarisce come essi, sopprimendo la lettera *b*), comma 1, dell'articolo 1, si focalizzino sulle modificazioni apportate dal decreto in esame all'articolo 4-bis della legge n. 110 del 1975, che hanno l'intento politico di equiparare gli strumenti da punta e taglio alle armi per cui non è ammessa licenza.

Sostiene che tale equiparazione sia irragionevole, in quanto si pongono sullo stesso piano armi e strumenti molto diversi fra loro, e si punisce la loro detenzione con pene estremamente severe, incidendo così unicamente sulla deterrenza, ma non sulla prevenzione dei reati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Giuliano 1.20 e Zaratti 1.21, nonché gli identici emendamenti Auriemma 1.22 e Zaratti 1.23 e gli emendamenti Auriemma 1.24 e 1.25.

Devis DORI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.26 e Bonafè 1.27, sostiene che essi, nell'intento di limitare la portata eccessivamente ampia della lettera *b*), comma 1, dell'articolo 1, e di evitarne un'interpretazione ingiustificatamente estensiva, precisano il significato della locuzione «giustificato motivo», che, per essere una causa di non punibilità, dovrebbe essere oggettivamente verificabile, connessa all'esercizio di attività lavorative, professionali, produttive, manutentive, sportive, venatorie, escursionistiche, nautiche, di protezione civile, di soccorso, ovvero ad esigenze di accessibilità e utilizzo connesse a limitazioni motorie o disabilità, nonché ad altre attività lecite per le quali lo strumento risulti funzionalmente necessario.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.26 e Bonafè 1.27, nel condividere gli argomenti illustrati dal collega Dori, sostiene che, per evitare un'interpretazione troppo estensiva e fuorviante, sia necessaria una maggiore tassatività e un'attenta descrizione del giustificato motivo che esonererebbe da responsabilità il detentore di strumenti da taglio.

Fa notare che il suo gruppo, con intento collaborativo, ha evitato – sull'articolo 1 del decreto in esame – di presentare emendamenti ostruzionistici, per concentrarsi, invece,

sulle modifiche ritenute essenziali al fine di disciplinare nel miglior modo possibile la vendita e il possesso di armi da taglio.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 1.26 e Bonafè 1.27.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Baldino 1.28 e Zaratti 1.29 e condividendo le osservazioni svolte dai colleghi Dori e Scarpa, sostiene la necessità di inserire e prevedere la non punibilità per giustificato motivo anche rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 110 del 1975, ossia al porto d'armi per cui non è ammessa licenza e di strumenti da punta e da taglio.

Ritiene si tratti di una vera e propria lacuna normativa dovuta a dimenticanza o imprecisione, che, specialmente in materia penale, è del tutto inaccettabile.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Baldino 1.28 e Zaratti 1.29, dichiara di sottoscriverli, in quanto ritiene necessaria una clausola di salvaguardia che esima da responsabilità coloro che detengono strumenti da taglio per un giustificato motivo.

Al riguardo, riporta l'esempio paradossale in cui la detenzione di un coltello per il taglio della torta in una festa di compleanno celebrata in un parco pubblico sarebbe incriminabile.

Nella ferma convinzione che il Governo non abbia intenzione di contrastare fenomeni del tutto ordinari come quello appena richiamato, invita la maggioranza ad un'attenta riflessione circa la possibilità che una norma formulata in modo impreciso e ambiguo possa compromettere le finalità di repressione del crimine e, specularmente, generare equivoci sul piano giuridico rispetto a situazioni, al contrario, pienamente legittime.

Devis DORI (AVS) richiama l'attenzione sul testo dell'articolo 4-*bis* della legge n. 110 del 1975 risultante dal provvedimento in esame, sottolineando come esso, nel sanzionare penalmente la condotta di chi porti fuori della propria abitazione determinati strumenti da taglio, ometta l'inciso «senza un giustificato motivo», che, invece, è presente nell'articolo 4 e che le proposte emendative in esame mirano a introdurre anche nell'articolo 4-*bis*.

Esprime stupore per il fatto che la norma in esame voluta dalla maggioranza finirà con il penalizzare i cacciatori, alle cui esigenze le forze politiche della maggioranza dovrebbero essere sensibili, al contrario della sua parte politica che invece, come è noto, è favorevole all'abolizione della caccia.

Vittoria BALDINO (M5S) comprende le difficoltà del relatore Pittalis, costretto a difendere un provvedimento non coerente con le sue note posizioni politiche.

Ribadisce come il provvedimento in esame presenti numerosi profili di illegittimità costituzionale, a partire da quelli relativi all'articolo 30-*bis*, che scarica sugli avvocati il fallimento delle politiche migratorie del Governo.

Tornando all'emendamento in esame, rileva che, dal momento che l'inciso «senza giustificato motivo» è presente nella fattispecie di cui all'articolo 4 della legge n. 110 del 1975, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del decreto in esame, appare incomprensibile il fatto che esso sia omissivo nella fattispecie di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge, come modificato dall'articolo 1 comma 1, lettera b), del decreto in esame. Rileva come tale inciso debba essere esplicitato anche in tale ultima ipotesi, al fine di evitare che sia perseguibile penalmente, ad esempio, anche la condotta di chi porta con sé un rasoio in viaggio o in palestra.

Evidenza come tale superficialità nella redazione dei testi legislativi produca effetti particolarmente gravi nel caso di norme penali, come dimostra il fatto che si succedono numerosi provvedimenti aventi ad oggetto le stesse materie a fini correttivi.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) *relatore per la II Commissione*, osserva come l'articolo 4-*bis* vada letto insieme con l'articolo 4, riferendosi alla medesima pena. Spetterà, pertanto, a chi si troverà ad applicare la norma di valutare se tale richiamo comporti l'estensione a tali fattispecie anche dei relativi elementi costitutivi, ivi compresa la sussistenza di giustificati motivi.

Pasqualino PENZA (M5S), ribadendo l'esigenza di chiarezza delle norme penali, evidenzia come l'intervento del relatore abbia esplicitato una delle possibili interpretazioni rendendo evidente che il margine di discrezionalità del giudice è eccessivamente ampio.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ribadisce come il testo dell'articolo 4 della legge n. 110 del 1975, come modificato dal provvedimento in esame, preveda il riferimento al giustificato motivo, che, invece, non è previsto dall'articolo 4-*bis*.

Nel sottolineare come la fretta possa portare a produrre – a tutto concedere in buona fede –, veri e propri obbrobri giuridici, fa presente come le criticità illustrate siano ampiamente riportate anche dai siti *internet* specializzati in materia.

Il sottosegretario **Nicola MOLTENI** osserva come il tema posto dai deputati intervenuti sia stato ampiamente affrontato nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato. Sottolinea come il porto di strumenti atti a offendere debba essere tenuto distinto dal loro trasporto e come gli articoli 4 e 4-*bis* della legge n. 110 del 1975 non possano essere accomunati, in quanto prevedono l'uno un divieto relativo e l'altro un divieto assoluto.

Ciò premesso, rileva come, nel corso dell'esame da parte del Senato, il Governo si sia fatto carico delle questioni, recependo le osservazioni sia della maggioranza sia dell'opposizione e pervenendo a una formulazione che, a suo avviso, coniuga in modo equilibrato le esigenze di sicurezza, da un lato, e l'esigenza di consentire l'utilizzo di determinati strumenti – ad esempio coltelli – per fini leciti senza incorrere in sanzioni, dall'altro, introducendo il riferimento al giustificato motivo per taluni coltelli di lunghezza fino a 5 centimetri. Rileva come tale soluzione, come si evince consultando i siti *internet* specializzati, abbia riscosso il consenso delle categorie interessate.

Devis DORI (AVS) ringrazia il sottosegretario Molteni per il suo intervento, ritenendo il confronto sempre positivo, ma rileva come il fatto che il tema sia stato approfondito nel corso dell'esame da parte del Senato non significhi che la soluzione individuata in quella sede sia condivisibile.

Ribadisce come, a suo avviso, sia necessario introdurre il riferimento al giustificato motivo anche nell'articolo 4-*bis* della legge n. 110 del 1975, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto in esame.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il sottosegretario Molteni, esprimendo tuttavia perplessità sulla distinzione, da lui fatta, tra porto e trasporto.

Ribadisce come, a suo avviso, il riferimento al giustificato motivo debba estendersi anche agli strumenti descritti nell'articolo 4-*bis* della legge n. 110 del 1975, come modificato dall'articolo 1 comma 1, lettera *b*), del decreto in esame, anche in

considerazione del fatto che nel diritto penale non è ammessa l'interpretazione analogica o estensiva.

Il sottosegretario **Nicola MOLTENI** rileva come la differenza tra porto e trasporto possa essere riferibile alla circostanza che ricorra o meno l'ipotesi del pronto utilizzo dello strumento di offesa. Osserva inoltre che per gli strumenti ai quali ha fatto da ultimo riferimento la deputata D'Orso sia previsto un divieto assoluto.

Enrica ALIFANO (M5S) ribadisce conclusivamente come anche per gli strumenti di cui all'articolo 4-*bis* sarebbe, dunque, necessario introdurre il riferimento al giustificato motivo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Baldino 1.28 e Zaratti 1.29, gli identici emendamenti Baldino 1.30 e Zaratti 1.31 e l'emendamento Zaratti 1.32.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.33, di cui è cofirmatario, rileva come esso intenda escludere dalla sanzione la condotta di chi porti gli strumenti di cui all'articolo 4-*bis* su mezzi di trasporto per finalità di lavoro, amatoriali, di volontariato e similari.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara di considerare incomprensibile l'atteggiamento del Governo e della maggioranza, i quali sembrano non rendersi conto dell'esistenza di un problema normativo derivante dal riferimento al giustificato motivo nell'articolo 4, ma non anche nell'articolo 4-*bis*. Dichiara di non comprendere il motivo del parere contrario sulla proposta emendativa in esame, volta a porre rimedio a future possibili incertezze nell'applicazione delle norme oggetto di modifica.

Soffermandosi, quindi, sul tema generale della diffusione di armi da taglio tra i giovani, e richiamando una proposta di legge a sua firma, rileva come il provvedimento in esame non prenda in considerazione, al fine di contrastare il fenomeno e di prevenire gravi fatti criminali, la previsione di interventi di formazione obbligatoria nelle scuole, sottolineando come il problema sia, in primo luogo, educativo e culturale, in quanto spesso i minori coinvolti non sono neppure consapevoli dell'illiceità e della gravità del proprio comportamento. Sottolinea come, viceversa, la maggioranza si limiti a interventi di repressione *ex post* trascurando la prevenzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.33.

Devis DORI (AVS) interviene sull'emendamento Zaratti 1.34, che introduce la precisazione per cui vengono esclusi dall'operatività della norma penale le armi da taglio utilizzate per attività che richiedono una licenza o un tesserino regionale o comunale e quelle utili per attività escursionistiche o sportive di montagna.

Esprime perplessità sul parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento, atteso che, in occasione di altri progetti di legge, questa maggioranza ha dimostrato di curare gli interessi dei professionisti della montagna.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaratti 1.34 e 1.35, Baldino 1.36 e Zaratti 1.37.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento Alfonso Colucci 1.38, volto a sopprimere i nuovi articoli 4-ter e 4-quater della legge 18 aprile 1975, n. 110. A suo modo di vedere, la formulazione di tali nuovi articoli rischia di ingenerare notevoli problemi, soprattutto nella parte in cui punisce non solo chi vende armi da taglio, ma anche chi le cede «in qualsiasi altro modo».

Se, infatti, venisse confermata tale formulazione, si rischierebbe paradossalmente di incriminare il genitore che compra il coltello che gli è stato richiesto dal capo scout di suo figlio per lo svolgimento di talune attività, quali, ad esempio, un'escursione nei boschi. Attività di questo tipo non sono certo tese ad offendere l'ordine pubblico, bensì, a detta di tutti, preziose nella crescita e nello sviluppo di ciascun giovane.

Per evitare simili effetti non voluti, invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad una riflessione su una diversa formulazione della norma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.38.

Devis DORI (AVS) interviene sull'emendamento Zaratti 1.39, che, proponendo percorsi volti al sostegno alla genitorialità e alla prevenzione della violenza, offre una valida e preferibile alternativa all'approccio repressivo proprio del Governo.

La proposta emendativa, infatti, riprende lo spirito con il quale è stata approvata, in questa legislatura, la legge 18 aprile 1975, n. 110, che prende le mosse da un'iniziativa legislativa a sua prima firma. Si prevede, in particolare, ove occorrente, il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e la redazione di un programma educativo personalizzato. Ciò nella convinzione che, quando si parla di minori, la sanzione penale debba essere sempre una *extrema ratio*, dovendosi scegliere prioritariamente le misure amministrative del Tribunale per i minorenni.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaratti 1.39, ricordando il suo contributo all'iniziativa legislativa testé citata dal collega Dori, alla quale si ispira la presente proposta emendativa. Ritiene, a questo proposito, che la direttrice fissata dall'emendamento e testé illustrata dal collega sia particolarmente opportuna, poiché in grado di incidere anche a livello culturale sui nuclei familiari interessati.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi, sottoscrive l'emendamento Zaratti 1.39.

Evidenzia, a tal proposito, che i ragazzi di oggi vivono la complessità che caratterizza la società moderna e, talvolta, si sentono da quest'ultima emarginati. Proprio per questo motivo, la sola sanzione penale non appare sufficiente; sarà, invece, necessario un concreto supporto ai ragazzi, ai loro genitori e ai loro insegnanti. Il Governo sembra, piuttosto, ignorare l'importanza di elaborare una strategia di prevenzione, dimostrando di conoscere solo la risposta repressiva, a cominciare dal cosiddetto «decreto Caivano». In quest'ultimo sono stati previsti solo inasprimenti di pene detentive per minorenni, nonché l'abolizione della sospensione della pena con messa alla prova, che pure costituiva un rimedio fondamentale, anche nell'ottica di dare una seconda possibilità al soggetto minore di età.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Zaratti 1.39 e gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.40 e Zaratti 1.41.

Devis DORI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.42 e Zaratti 1.43, sottolinea come debba essere evitato qualsivoglia automatismo

nell'applicazione del trattamento sanzionatorio.

Il testo attuale del nuovo articolo 4-ter della legge n. 110 del 1975, infatti, applica nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore la sanzione amministrativa, senza tuttavia prevedere alcuna prova liberatoria. In altre parole, introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Le proposte emendative in esame, al pari dei successivi identici emendamenti Colucci 1.44 e Zaratti 1.45, tentano di risolvere il problema: da una parte, si richiede che sia accertata, con provvedimento motivato, la violazione degli obblighi di vigilanza e di educazione; dall'altra, si esclude l'applicazione della sanzione qualora il soggetto esercente la responsabilità genitoriale dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad impedire la commissione del fatto.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Colucci 1.42 e Zaratti 1.43.

Marianna RICCIARDI (M5S) interviene sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.44 e Zaratti 1.45, che, come anticipato dal collega Dori, riconducono il testo attuale entro il rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e, dunque, dell'osservanza del principio di personalità della responsabilità penale.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Colucci 1.44 e Zaratti 1.45.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 1.46, ricordando a tutti i suoi colleghi che la responsabilità penale non può che essere personale. Inoltre, sottolinea l'importanza di introdurre il riferimento all'accertamento «definitivo» della responsabilità penale, che dovrebbe essere condivisa anche da tutti quegli esponenti della maggioranza che si professano strenui difensori del garantismo.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Zaratti 1.46 e gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.47 e Zaratti 1.48.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 1.49.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.49.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Gianassi 1.50, di cui è firmataria, volto a ridefinire la disciplina della vendita di armi a minori, con un intervento, tra le altre cose, sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Sottolinea, infatti, come sarebbe fondamentale sfruttare l'impianto dissuasivo contenuto nel citato decreto legislativo, allo scopo di riconoscere una maggiore responsabilizzazione di chi, pur non vendendo materialmente l'arma al minore, è titolare dell'attività commerciale e da essa trae i maggiori profitti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 1.50.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene sugli identici emendamenti Zaratti 1.52 e Gianassi 1.53, volti a individuare, per mezzo di un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'interno, le esatte categorie merceologiche cui si applica il divieto di vendita ai minori.

Sottolinea, infatti, come sia fondamentale evitare di creare confusione attorno a una disciplina che è già caratterizzata dalla sovrapposizione di diverse norme vigenti.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 1.52 e Gianassi 1.53.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Zaratti 1.54.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.54.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sugli identici emendamenti Penza 1.55 e Zaratti 1.56, volti a escludere dall'operatività del divieto di cui al nuovo articolo 4-*quater* della legge n. 110 del 1975 gli strumenti destinati ad attività lavorative, professionali, sportive, agricole o artigianali.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Penza 1.55 e Zaratti 1.56.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.58, di cui è cofirmataria, intende effettuare una precisazione sul perimetro soggettivo di applicazione della disposizione in esame relativa al divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere.

Specifica come le piattaforme digitali per la vendita elettronica che dovrebbero, secondo il provvedimento in oggetto, adottare efficaci sistemi di verifica della maggiore età, potrebbero avere sede legale fuori dal territorio italiano, con evidenti ricadute legate all'utilizzo dei dati personali. Osserva che, per andare incontro a tali esigenze, l'emendamento in esame intende introdurre il riferimento a standard minimi tecnici individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni competenti.

Evidenzia, inoltre, che tali obblighi si applicherebbero a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, rendono disponibili o intermediano la vendita dei predetti prodotti nei confronti di utenti situati nel territorio italiano, indipendentemente dal luogo di stabilimento o dalla sede legale. Rileva, infine, che l'emendamento in esame mira, inoltre, a prevedere che con il medesimo provvedimento siano individuati criteri uniformi di vigilanza e priorità di intervento, anche nella fase di prima attuazione, con riferimento ai soggetti che presentano maggiore accessibilità, diffusione o operatività sul mercato italiano.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 1.57 e Bonafè' 1.58.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 1.59, di cui è cofirmatario, che, insistendo sulla tematica del divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere, intende introdurre tra gli «efficaci sistemi di verifica» della maggiore età da parte delle piattaforme di vendita elettronica anche i sistemi di identificazione digitale riconosciuti dallo Stato, tra cui il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la Carta d'identità elettronica (CIE).

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.59.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'identico emendamento Auriemma 1.60, fa presente come esso intenda introdurre una causa di esclusione di responsabilità nei confronti del venditore. Precisa che quest'ultimo non risponderebbe della violazione relativa al divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere, qualora abbia verificato l'età dell'acquirente mediante esibizione di documento di identità valido.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Auriemma 1.60 e Zaratti 1.61.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 1.62, di cui è cofirmatario, che mira ad aumentare l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei venditori che non abbiano provveduto correttamente alla verifica della maggiore età nei casi di vendita di strumenti atti ad offendere. Evidenzia come l'emendamento intenda altresì, nell'ipotesi di reiterazione della violazione, disporre l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro e la revoca della licenza all'esercizio dell'attività.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.63, di cui è cofirmataria, evidenzia come l'inasprimento di sanzione recato dall'emendamento in esame sia giustificato dall'intenzione di affrontare il fenomeno della violenza minorile responsabilizzando chi dovrebbe effettuare i controlli sulla vendita di prodotti atti ad offendere, ovvero i commercianti. Rileva come l'effetto deterrente dell'emendamento avrebbe maggiore efficacia sugli adulti, quindi i commercianti, piuttosto che su soggetti minori nei confronti dei quali sarebbe preferibile adottare, invece, un approccio educativo di prevenzione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 1.62 e Bonafè 1.63.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'emendamento Alfonso Colucci 1.64, che intende mitigare la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del venditore che ha errato nel controllo dell'età dell'acquirente di strumenti atti ad offendere. In relazione alle conseguenze derivanti dalla predetta violazione, evidenzia la disparità di trattamento esistente tra le piattaforme digitali di vendita di prodotti e i commercianti al dettaglio che svolgono la propria attività in negozi fisici. Rileva, infatti, come i primi non siano soggetti al rischio di chiusura dell'attività di vendita, mentre i secondi sconterebbero tale eventualità. Osserva che tale disparità di trattamento è in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.64.

Marianna RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'emendamento Auriemma 1.65, fa presente come esso intenda devolvere i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate, per violazione del divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere, al comune nel quale l'illecito è stato commesso, che li destina all'attuazione delle iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Le Commissioni respingono l'emendamento Auriemma 1.65.

Devis DORI (AVS), illustra l'emendamento Zaratti 1.67, di cui è cofirmatario, che intende concedere il porto fuori dall'abitazione finalizzato al lecito utilizzo degli strumenti da punta e da taglio da parte dei minori di anni diciotto per finalità sportive,

educative e formative, a condizione che le stesse si esplicino sotto la costante supervisione e responsabilità di un adulto, per le necessità lavorative, nonché per le finalità addestrative delle scuole militari.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.66 e Zaratti 1.67, nonché l'emendamento Zaratti 1.68.

Devis DORI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo Zaratti 1.01, di cui è cofirmatario, mediante il quale si introducono modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di conservazione e accesso alle registrazioni audiovisive delle operazioni di polizia. In particolare, fa presente come l'articolo aggiuntivo in esame intenda prevedere che le registrazioni audiovisive effettuate dal personale delle Forze di polizia nell'ambito di operazioni di ordine pubblico, controlli di polizia, arresti, perquisizioni e altri interventi operativi siano conservate dall'amministrazione di appartenenza per un periodo non inferiore a dodici mesi. Rileva, poi, come qualora le registrazioni siano relative a interventi che hanno comportato l'uso della forza, l'adozione di misure coercitive o l'insorgere di contestazioni da parte delle persone coinvolte, esse siano conservate per un periodo non inferiore a cinque anni. Fa presente come si tratti di un articolo aggiuntivo che offre una tutela maggiore ai cittadini nei casi in cui vi sia la necessità di dimostrare come siano andati i fatti nelle fattispecie specifiche descritte dalla norma in esame.

Rachele SCARPA (PD-IDP), sottoscrive l'articolo aggiuntivo Zaratti 1.01, che definisce di buon senso, in quanto contribuisce a rafforzare le garanzie dei cittadini mediante l'introduzione di maggiori strumenti di trasparenza nelle operazioni di pubblica sicurezza.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come diverse agenzie di stampa abbiano riportato la notizia relativa a un imminente incontro tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Mantovano e il Presidente della Repubblica Mattarella. Rileva come, molto plausibilmente, l'oggetto dell'incontro siano le criticità recate dal decreto legge in esame. Chiede, pertanto, una sospensione dei lavori in attesa di comunicazioni ufficiali in merito.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta della collega Boldrini. Rammenta come l'*iter* parlamentare del provvedimento in esame, presso questo ramo del Parlamento, è – e sarà – caratterizzato da diverse strozzature del dibattito e delle prerogative parlamentari. Il capogruppo di Forza Italia ha già dichiarato che è sua intenzione sconfessare tramite un apposito ordine del giorno i contenuti di una norma del decreto legge. Reputa, pertanto, indispensabile una sospensione finalizzata ad apprendere gli sviluppi del menzionato incontro in corso al Quirinale, per poi procedere in maniera maggiormente consapevole al prosieguo dei lavori parlamentari.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta di sospensione della seduta formulata dalla collega Boldrini, peraltro già formulata alcune ore or sono dal suo gruppo, in quanto reputa pregiudiziale al prosieguo della discussione del provvedimento in esame la piena contezza degli esiti dell'incontro tra il sottosegretario Mantovano e il Presidente Mattarella, presumibilmente incentrato sulle problematiche del presente decreto-legge.

Cirio **MASCHIO**, *presidente*, precisa preliminarmente come, trattandosi di una notizia riportata da agenzie di stampa, non esista allo stato alcuna comunicazione ufficiale che giustifichi una sospensione dei lavori parlamentari. Avverte, in ogni caso, nel caso in cui dovessero sopraggiungere delle comunicazioni formali all'esito dell'incontro che si starebbe svolgendo tra il sottosegretario Mantovano e il Presidente Mattarella, le Commissioni valuteranno eventuali rimodulazioni dei propri lavori.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta di sospensione dei lavori effettuata dai colleghi Boldrini, Baldino e Dori, in quanto l'incontro tra il sottosegretario Mantovano e il Presidente Mattarella riguarda quasi sicuramente una norma contenuta nel provvedimento in esame tanto grave quanto pericolosa, su cui il sottosegretario Molteni, presente in questa seduta, non ha voluto prendere posizione, pur sollecitato in tal senso persino dal collega della maggioranza Bof. Invita, pertanto, lo stesso sottosegretario Molteni a specificare i termini del predetto incontro in corso al Quirinale, di cui sicuramente sarà a conoscenza.

Riccardo RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come la notizia riportata dalle agenzie di stampa, anche se non riveste la forma di comunicato ufficiale, possiede un'attendibilità e fa emergere una verità di fondo: esiste un problema politico e normativo relativo ad una disposizione recata dal presente decreto-legge. Reputa, pertanto, indispensabile procedere a una sospensione della seduta, al fine di consentire ai lavori parlamentari delle Commissioni di avere una reale funzione e di non configurarsi, invece, quale mera parvenza di democrazia. Ribadisce, dunque, la necessità di comprendere cosa stia accadendo e, all'esito dell'incontro tra il sottosegretario Mantovano e il Presidente Mattarella, riprendere i lavori in maniera più consapevole.

Chiara BRAGA (PD-IDP), nell'unirsi alle richieste formulate dai colleghi, si appella al presidente Maschio perché, per quanto nelle sue possibilità, sia salvaguardata la dignità dell'istituzione parlamentare, ricordando che il decreto in esame è stato «trattenuto in ostaggio» al Senato per un lungo periodo e che il risultato è stato la convulsa approvazione da parte dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento di norme sbagliate e, per di più, palesemente incostituzionali.

Rilevato che, come già criticato da molti colleghi, l'esame alla Camera si sta svolgendo in tempi molto ristretti e con numerose forzature procedimentali, impedendo nei fatti alle Commissioni in sede consultiva di esprimere il prescritto parere, sollecita le presidenze delle Commissioni riunite ad assumersi le proprie responsabilità al fine di evitare che il proseguimento dell'esame del decreto continui a dimostrarsi una farsa.

In considerazione del fatto che, come a tutti è ormai noto, è in corso un incontro tra il sottosegretario Mantovano e il Presidente della Repubblica esattamente su quello su cui dovrebbero discutere le Commissioni riunite, chiede che si eviti di proseguire nella discussione finché non si avrà chiarezza su tale questione, salvaguardando così la dignità del Parlamento e garantendo la pienezza del dibattito almeno su tale aspetto.

Carmela AURIEMMA (M5S) ricorda che già alle ore 15 di questo pomeriggio diversi esponenti dell'opposizione avevano riferito di indiscrezioni in ordine alle perplessità del Quirinale sul contenuto dell'articolo 30-*bis*, chiedendo di sospendere l'esame del provvedimento, ritenendo il suo proseguimento uno sgarbo istituzionale nei confronti della Presidenza della Repubblica.

Aggiunge che l'intervenuta rassicurazione delle presidenze delle Commissioni in

ordine alla mancata esternazione di eventuali preoccupazioni sul punto collide palesemente con l'impegno manifestato dall'onorevole Costa nella predisposizione di un ordine del giorno volto a recepire le critiche mosse su tale norma.

Avendo ora appreso che il sottosegretario Mantovano si è recato al Quirinale, chiede di sospendere l'esame del decreto nell'interesse di tutti e anche per ragioni di rispetto nei confronti della più alta carica dello Stato.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ritiene che sarebbe interessante conoscere la posizione del Governo su tale questione, facendo presente che se è trapelata la notizia dell'incontro tra il sottosegretario Mantovano e il Presidente della Repubblica, vuol dire che evidentemente vi è stata l'intenzione di renderla nota.

Ritiene che una sospensione dei lavori delle Commissioni sia utile in particolare per la maggioranza, al fine di evitarle di affannarsi nello svolgere attività contraddittorie, come dimostra il fatto che mentre l'onorevole Enrico Costa si prodiga a redigere un ordine del giorno che dovrebbe svuotare la norma in questione, e per consentire al rappresentante del Governo presente in seduta di acquisire informazioni sugli esiti delle interlocuzioni tra l'Esecutivo e il Quirinale.

A tale proposito rileva come l'importanza del decreto e la sua complessità, che richiede addirittura una interlocuzione con il Quirinale prima ancora che il testo arrivi all'esame dell'Assemblea, avrebbe suggerito l'opportunità della presenza del Ministro competente.

Chiede quindi che i lavori delle Commissioni vengano sospesi almeno per il tempo necessario ad assumere informazioni presso il Viminale o, meglio ancora, ad avere comunicazioni sugli esiti dell'incontro in corso.

Rileva che, nel caso dovesse essere assunta una certa decisione, l'intero calendario predisposto per i lavori dell'Assemblea sarebbe da rivedere.

Immagina che la disposizione incriminata sia stata introdotta nell'ansia di prevedere un «contentino» agli avvocati dopo le proteste seguite all'approvazione dell'articolo 29 del decreto e alla conseguente soppressione del patrocinio a spese dello Stato in caso di ricorso dello straniero, disposizione che, comunque, reputa illegittima sia dal punto di vista costituzionale, sia rispetto alla normativa europea. Evidenzia, pertanto, che la compensazione per gli avvocati sarebbe rappresentata dall'articolo 30-bis, introdotto in Assemblea con una proposta emendativa scritta male e che, nonostante i tentativi imbarazzati di spiegazione da parte dell'onorevole Malan, è manifestamente incostituzionale. Aggiunge che la maggioranza è riuscita nell'impresa di inimicarsi l'intera categoria degli avvocati, che, al contrario, in occasione del *referendum* sulla separazione delle carriere dei magistrati, si era in alcune sue componenti, schierata a favore della riforma costituzionale.

Propone, anche per riguardo ai componenti le Commissioni, di anticipare la sospensione dei lavori già prevista per le ore 20, in attesa che si concluda l'incontro tra il sottosegretario Mantovano e il Presidente della Repubblica, reputando utile che il Governo sia consapevole delle decisioni assunte in quella sede e opportuno che si eviti nel frattempo un lavoro inutile oltre che dannoso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta di anticipazione della sospensione dei lavori già prevista per le ore 20. In un clima di correttezza reciproca, chiede tuttavia che, nel prosieguo dei lavori, l'opposizione non lamenti l'ulteriore restrizione dei tempi di dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 21.

La seduta termina alle 19.10.

SEDE REFERENTE

*Lunedì 20 aprile 2026. – Presidenza del presidente della I Commissione, **Nazario PAGANO**, indi del presidente della II Commissione, **Ciro MASCHIO**. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, **Nicola Molteni**, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, **Andrea Ostellari**.*

La seduta comincia alle 22.15.

DL 23/2026: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.

C. 2886 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta pomeridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta in precedenza formulata, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dà conto, inoltre, delle sostituzioni.

Ricorda, quindi, che le Commissioni hanno votato, da ultimo, l'emendamento Zaratti 1.68 e che, pertanto, i lavori riprenderanno dall'esame dell'articolo aggiuntivo Zaratti 1.01.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, svoltasi al termine della odierna seduta pomeridiana, si era rimasti in attesa di acquisire comunicazioni ufficiali circa le interlocuzioni in corso tra il Governo e la Presidenza della Repubblica in ordine alla risoluzione delle criticità poste dall'articolo 30-*bis* del decreto in esame.

Chiede pertanto al presidente di conoscere a quali determinazioni si sia addivenuti al riguardo.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara di non disporre di notizie in proposito.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, rileva come allo stato non vi siano nuovi emendamenti in via di presentazione e, anche a nome degli altri relatori, propone che i lavori delle Commissioni riunite proseguano secondo le tempistiche stabilite.

Alfonso COLUCCI (M5S) si domanda a quali tempistiche si riferisca il relatore Pittalis, dal momento che era stato stabilito che la seduta notturna avesse inizio alle 21, mentre essa è iniziata alle 22.15.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come le presidenze delle Commissioni riunite avessero prospettato la probabilità che fosse presentato un emendamento all'articolo 30-*bis* del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che la presidenza non ha prospettato la probabilità della presentazione di nuovi emendamenti.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che a questo punto si ponga un problema non soltanto politico, dichiarando di sentirsi preso in giro e ricordando come le presidenze delle Commissioni avessero espressamente fatto riferimento a un'interlocuzione in corso, probabilmente funzionale alla presentazione di nuovi emendamenti al provvedimento, come ampiamente riportato dalla stampa. Ciò aveva peraltro giustificato l'anticipo della chiusura della seduta pomeridiana di circa un'ora.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel ricordare come il presidente Maschio, che presiedeva in quel momento l'odierna seduta pomeridiana, abbia correttamente dato conto delle interlocuzioni in corso, rileva come queste non abbiano evidentemente portato alla presentazione di proposte emendative ulteriori e che la chiusura anticipata della seduta pomeridiana sia stata disposta in accoglimento delle richieste delle opposizioni.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente di aver chiesto l'interruzione della seduta alle ore 15 e ribadisce di sentirsi preso in giro da quanto testé affermato dal presidente Pagano.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara di non comprendere per quale motivo il deputato Zaratti si senta preso in giro e ribadisce che non gli risulta la presentazione di nuovi emendamenti.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) sottolinea come il presidente Pagano si stia assumendo la responsabilità di affermare che non sarà presentato alcun emendamento ulteriore al testo in esame, contrariamente alle notizie riportate nel corso della giornata odierna da numerosi organi di stampa, secondo le quali, all'esito dell'incontro al Quirinale tra il sottosegretario Mantovano e il Presidente della Repubblica, sarebbe stato presentato un emendamento modificativo dell'articolo 30-*bis*.

Nel ribadire come tale affermazione comporti l'assunzione di una delicata responsabilità politica, anche in vista delle modalità di prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite, richiama con forza il presidente Pagano al rispetto di tutti i commissari, sia di maggioranza sia di opposizione.

Afferma che, se effettivamente non sarà presentato alcun emendamento, i lavori delle Commissioni riunite proseguiranno con un altro tipo di approccio; se, viceversa, dovesse essere presentato un emendamento, ci si troverebbe non soltanto di fronte a una presa in giro, ma anche al cospetto di un atteggiamento profondamente irrispettoso nei confronti dei commissari.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende la parola per ricostruire la dinamica dei fatti avvenuti in quel frangente dell'odierna seduta pomeridiana da lui presieduta e precisa che alle ore 19 circa, a fronte di notizie di stampa, è stato chiesto di interrompere i lavori, anticipando la conclusione della seduta pomeridiana, inizialmente prevista per le ore 20.

Ricorda di aver successivamente precisato, in sede di riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, che, nel caso di presentazione di un

emendamento, si sarebbe stata convocata una nuova riunione congiunta degli uffici di presidenza al fine di stabilire una rimodulazione del prosieguo dei lavori delle Commissioni.

Rileva che, allo stato attuale, contrariamente a quanto prospettato dalla stampa, le ricordate interlocuzioni svoltesi tra il Governo e la Presidenza della Repubblica non hanno portato alla presentazione di alcun emendamento.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come l'andamento disordinato dei lavori in cui le Commissioni sono costrette ad esaminare il provvedimento sia colpa della volontà delle presidenze di coprire platealmente, ma alquanto goffamente, le rilevanti responsabilità del Governo.

Dunque, per evitare che continui quella che non esita a definire una presa in giro, chiede che il rappresentante dell'Esecutivo riferisca circa gli esiti delle interlocuzioni che sono avvenute nel pomeriggio tra il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il Presidente della Repubblica e che, evidentemente, hanno sino ad ora influenzato i lavori delle Commissioni. Si intende quindi sapere come il Governo intenda procedere con riferimento all'articolo 30-*bis*, che, come noto, è stato l'oggetto delle citate interlocuzioni. Articolo che – ricorda – è il frutto di un emendamento approvato al Senato che definisce «osceno».

Ritiene che il Governo debba esprimersi al riguardo per assolvere al suo dovere politico nei confronti di tutti i parlamentari presenti.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ricorda che la precedente seduta della Commissioni riunite era terminata proprio allo scopo di attendere gli esiti del colloquio tra Mantovano e il Presidente della Repubblica e l'eventuale formulazione di un emendamento da parte dei relatori o del Governo. Se è pur vero che tale colloquio è emerso da notizie di stampa trapelate nel corso della giornata, è altrettanto vero che, con le loro scelte relative all'organizzazione dei lavori, le presidenze hanno fortificato le aspettative in tal senso.

Si aspetta dunque di ricevere chiarimenti in merito ai reali intendimenti del Governo e delle presidenze.

Devis DORI (AVS), registrato il fatto che non sia pervenuto ancora alcun emendamento dei relatori o del Governo che incide sull'articolo 30-*bis*, esige di sapere se un tale emendamento sarà presentato da qui alla fine dei lavori in sede referente.

Sostiene, infatti, che è diritto delle opposizioni conoscere tale elemento.

Riccardo RICCIARDI (M5S) sottolinea che la modifica che avrebbe richiesto il Quirinale non necessiterebbe di particolare istruttoria, dal momento che dovrebbe trattarsi solamente di un emendamento soppressivo dell'articolo 30-*bis*.

Dietro a questa ritrosia di chiarezza della maggioranza e del Governo, che sembra vogliano prendere tempo, non vi sarebbe dunque una necessità di approfondimento, bensì, forse, la paura che il provvedimento, se modificato, non avrebbe il tempo di essere approvato nuovamente dal Senato per la necessaria doppia lettura conforme.

Pertanto, chiede anch'egli assoluta chiarezza: intervenga in questa sede il rappresentante del Governo, affinché possa chiarire la posizione del Governo al riguardo.

Enrica ALIFANO (M5S) ritiene che dovrebbe essere lo stesso sottosegretario Mantovano a venire a riferire sugli esiti del confronto intercorso con il Presidente della Repubblica. A suo giudizio, infatti, per adempiere ad un obbligo di lealtà e di chiarezza, il

Governo dovrebbe comunicare alle Commissioni il modo in cui ritiene di superare gli ormai conclamati profili di incostituzionalità dell'articolo 30-*bis*.

Carmela AURIEMMA (M5S) si associa ad una richiesta di chiarimenti rivolta al Governo: l'opposizione ha il diritto di sapere se sono state fornite soluzioni alla Presidenza della Repubblica o se si stia consumando una palese forzatura istituzionale.

Il sottosegretario **Nicola MOLTENI**, rispondendo alle molteplici richieste di chiarimenti, dichiara di poter riferire solamente sulla genesi dell'articolo 30-*bis*. Esso è stato oggetto al Senato dapprima di un emendamento – firmato da tutti i gruppi di maggioranza – presentato in Commissione e, successivamente, di un emendamento presentato in Assemblea e approvato previa riformulazione. Ciò a dimostrazione che non si tratterebbe affatto di un *blitz* della maggioranza né del risultato dell'intervento estemporaneo di qualche «manina», bensì l'esito di un dibattito di cui tutti erano al corrente e al quale l'opposizione ha preso parte.

Con riferimento all'andamento dei lavori della giornata odierna, evidenzia di aver partecipato alle sedute delle Commissioni sin dal loro avvio, interloquendo con le opposizioni sulle questioni di volta in volta sollevate. Se il Governo avesse assunto l'iniziativa di presentare un emendamento lo avrebbe annunciato in Commissione così come si sarebbe espresso su un eventuale emendamento presentato dai relatori. Non essendo ciò avvenuto, come rappresentante del Governo non ha ritenuto di intervenire.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) sottolinea che il sottosegretario Molteni, nelle sue vesti di rappresentante del Governo, dovrebbe chiarire con certezza se arriverà, o meno, nelle prossime ore, una proposta modificativa dell'articolo 30-*bis*.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, a suo avviso, il sottosegretario sia stato già molto chiaro sul punto.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) ritiene, invece, che il sottosegretario debba definitivamente chiarirlo.

Filiberto ZARATTI (AVS), alla luce dei recenti sviluppi, domanda alle presidenze se sia comunque loro intenzione chiudere i lavori entro la mezzanotte della giornata odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, conferma la scansione dei lavori già concordata nelle riunioni degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite.

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottolinea come il colloquio tra il sottosegretario Mantovano e il Presidente Mattarella certifichi che il profilo di incostituzionalità sollevato dalle opposizioni, che investe l'articolo 30-*bis*, è ormai certamente oggetto di confronto tra le massime cariche dello Stato. Tuttavia, non è ancora chiaro come il Governo intenda superare tale profilo di incostituzionalità.

L'intervento del sottosegretario Molteni, infatti, è stato evidentemente evasivo. Esso non ha chiarito sicuramente se si intende modificare il decreto in esame ovvero immaginare altre strade, come, ad esempio, contenere il correttivo all'interno di un diverso decreto-legge, da adottare nel prossimo futuro.

A suo modo di vedere, una risposta che non risolva questi dubbi non può che considerarsi un atto di «vigliaccheria politica».

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), ribadisce la richiesta ai due rappresentanti del Governo presenti in seduta di fornire i chiarimenti richiesti.

Inoltre, sottopone alle presidenze un ulteriore profilo problematico. Il testo trasmesso dal Senato, infatti, reca una serie di disposizioni onerose introdotte in sede parlamentare, ivi inclusa quella contenuta all'articolo 30-*bis*. Non essendo ancora pervenuta, per quanto le risulta, la relazione tecnica del Governo circa la copertura finanziaria di tali nuove disposizioni, vi è, a suo modo di vedere, il fondato rischio che il provvedimento, una volta licenziato in sede referente, possa essere rinviato alle Commissioni per recepire un eventuale parere contrario della V Commissione Bilancio.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che la mancanza della relazione tecnica di passaggio non costituisce certamente un ostacolo al prosieguo dei lavori, essendo compito della Commissione Bilancio esprimere il proprio parere alla luce delle risultanze di tale documento.

Vittoria BALDINO (M5S) ribadisce la necessità che sia il sottosegretario Mantovano ad assumersi la responsabilità di spiegare alle Commissioni quanto successo nel pomeriggio e come il Governo intenda procedere con riferimento all'articolo 30-*bis*.

Inoltre, nel caso in cui non dovesse pervenire alcun emendamento e il mandato al relatore dovesse davvero essere conferito entro la mezzanotte della giornata odierna, chiede sin d'ora che le votazioni riprendano a partire dall'articolo 30-*bis*. Infatti, nell'eventualità in cui le presidenze decidessero di procedere alla votazione riassuntiva sul mandato al relatore, non vi sarebbe presumibilmente per le Commissioni altro modo, se non questo, di procedere all'esame di tale problematica disposizione.

Edoardo ZIELLO (MISTO) ritiene evidente che la soluzione al pasticcio venutosi a creare sia rappresentata dalla presentazione di un emendamento volto a modificare il testo del decreto legge in esame. Ritiene altrettanto chiaro che il Sottosegretario Molteni, presente ai lavori delle Commissioni con totale disponibilità, nonostante sia attaccato da tutti, non possa rappresentare il parafulmine della situazione. Pur avendo dal punto di vista dei contenuti opinioni divergenti, esprime al Sottosegretario la sua solidarietà, non ritenendolo responsabile di quanto stia accadendo, e propone alle presidenze di chiedere al Ministro dei rapporti con il Parlamento di intervenire in seduta prima della conclusione dei lavori.

Valentina D'ORSO (M5S), volendo proporre una sintesi finale, evidenzia che, alla luce delle parole del sottosegretario Molteni e delle presidenze, non sarà presentato un emendamento volto a modificare il contenuto dell'articolo 30-*bis* del decreto in esame. Si chiede quindi se davvero il testo che verrà sottoposto, all'esito della sua approvazione, alla firma del Presidente della Repubblica sarà quello attualmente all'esame delle Commissioni I e II.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), dal momento che residuano ancora un anno e qualche mese alla conclusione della legislatura, ritiene che, al fine di preservare un corretto rapporto tra maggioranza e opposizione, sarebbe necessario dare risposta a quanto più volte chiesto da parte di tutti i colleghi di opposizione.

A tale proposito, essendo stata esclusa la presentazione di un emendamento, domanda in che modo si intenda risolvere una questione cruciale sia per i rapporti istituzionali sia per i profili di costituzionalità del testo.

Fatto presente che l'opposizione si attende risposte anche in vista della discussione

sulla questione pregiudiziale prevista per domani in Assemblea, rileva come sia inaccettabile la risposta data alla collega Serracchiani in merito alla sua richiesta di avere a disposizione la relazione tecnica di passaggio, dichiarando quindi che si tratta di una questione di competenza della Commissione Bilancio. A tale proposito rileva come essa sia necessaria anche per il lavoro delle Commissioni riunite perché consentirebbe a quest'ultime di valutare più compiutamente sul merito il provvedimento in esame, anche in vista della richiamata questione pregiudiziale prevista per domani in Assemblea. Esorta pertanto tutti i commissari ad una maggiore collaborazione, ritenendo altrimenti impossibile collaborare su altri provvedimenti che saranno affrontati dalle Commissioni nel prossimo futuro, a partire dalla proposta di nuova legge elettorale.

Nazario PAGANO, *presidente*, in primo luogo, ribadisce che non è stato presentato alcun emendamento e che, per quanto gli consta, non verrà proposto neanche in seguito. In secondo luogo, fa presente che il rappresentante del Governo ha già risposto di non sapere come si intendano eventualmente risolvere le questioni che, si dice, siano state sollevate dal Presidente della Repubblica. Nel precisare che vi è stata un'interlocuzione con il Quirinale, in esito alla quale si è convenuto di non presentare un emendamento modificativo del testo, dichiara tuttavia di ignorare se in futuro interverrà un provvedimento del Governo a risolvere l'ipotetico problema. Invita pertanto i colleghi a proseguire i lavori, per concluderli nei tempi stabiliti. Chiede quindi ai relatori di esprimersi in ordine alla richiesta dell'onorevole Baldino di anticipare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 30-*bis*.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, ritiene che si debba andare avanti con i lavori secondo l'ordine degli articoli del provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S), nell'adeguarsi alle decisioni della maggioranza, ritiene tuttavia indice di scarsa trasparenza il non voler dare conto degli esiti delle interlocuzioni con il Presidente della Repubblica, ritenendo impensabile che in quella sede siano stati affrontati i profili critici del testo senza delineare una strada per risolverli.

Se i due Sottosegretari presenti non sono in grado di rispondere alle domande poste, ritiene che faccia parte degli obblighi di chi ha incarichi di governo verso il Parlamento il riferire circa le interlocuzioni avvenute ai massimi vertici dello Stato, in merito alle soluzioni ipotizzate per risolvere i rilievi avanzati.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea il fatto che i due sottosegretari presenti non siano in grado di chiarire quanto è successo, peraltro in una situazione cruciale per il decreto in esame. Stigmatizza l'atteggiamento ilare del sottosegretario Molteni, dal momento che dovrebbe essere a conoscenza di tutto ciò che riguarda tale provvedimento, in quanto esso rientra tra le materie di sua competenza. Auspica quindi maggiore trasparenza da parte dei due Sottosegretari presenti.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel rilevare la ritrosia del Governo a fornire informazioni che sarebbe normale condividere con il Parlamento, riepiloga brevemente la vicenda, ricordando che i rilievi avanzati sul contenuto dell'articolo 30-*bis* si sono rivelati fondati, tanto da determinare un incontro tra il sottosegretario Mantovano ed il Presidente della Repubblica.

Aggiunge che nel corso dell'incontro è stata presumibilmente individuata una

soluzione che in un primo momento è sembrata tradursi nella presentazione di un emendamento modificativo del testo. Dal momento che, alla luce degli ultimi sviluppi, sembrerebbe essere stata individuata una soluzione diversa, domanda per quale motivo il Governo voglia mantenere il segreto sul percorso delineato, ignorando le legittime richieste delle opposizioni. Richiamando le regole del gioco della carambola, sollecita il Governo a dichiarare la verità, se davvero ha trovato il modo di mandare la palla in buca, in modo che si possa proseguire con i lavori. Considera intollerabile l'intenzione del Governo di mantenere il segreto, in spregio agli obblighi di trasparenza e rispetto nei confronti del Parlamento.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) ritiene che, a questo punto, si abbia una certezza e si possa avanzare una supposizione. La certezza riguarda il fatto che la Presidenza della Repubblica, allarmata dai presupposti di incostituzionalità dell'articolo 30-*bis* del decreto, ha richiesto un incontro con il sottosegretario Mantovano. Quanto invece ai contenuti e all'esito del colloquio, alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario Molteni bisogna supporre che la scelta del Governo sia quella di procedere con la conversione del decreto nel testo in esame, con l'impegno di adottare nel prossimo Consiglio dei Ministri un nuovo provvedimento che metta al riparo dal *vulnus* introdotto dall'articolo 30-*bis*.

In sostanza, il risultato è che, in ragione della necessità del Governo di convertire il decreto, si sta procedendo ad approvare un provvedimento che contiene una norma ritenuta da tutti incostituzionale, assumendosi una colossale responsabilità verso i membri delle Commissioni riunite e dell'Assemblea della Camera.

Ricordato che a più riprese è stato chiesto al Governo di chiarire la soluzione che intende dare alla situazione, reputa interessante comprendere quale sarà il livello della tensione con la Presidenza della Repubblica alla luce di questa clamorosa vicenda, che richiede una seria riflessione anche da parte della maggioranza.

Devis DORI (AVS) evidenzia come l'atteggiamento dei sottosegretari tradisca il fatto che essi sono davvero all'oscuro degli esiti dell'incontro con il Presidente della Repubblica, perché la volontà della Presidente del Consiglio è quella di evitare che emergano all'interno della maggioranza potenziali elementi di conflitto o di dubbio. Nel sottolineare quanto sia inconsueto che su un provvedimento in scadenza intervenga un incontro tra Governo e Presidenza della Repubblica, chiede alla presidenza di rivedere l'intenzione di proseguire i lavori, senza avere contezza di quanto effettivamente successo, evitando di assumersi la responsabilità di una sfida nei confronti del Quirinale.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) seguendo il ragionamento del collega Cuperlo, rileva quanto sia avanzata la crisi delle istituzioni e degli istituti preposti a garanzia degli equilibri tra gli organi costituzionali.

Fa quindi presente che il Governo non ha inteso raccogliere l'invito del Quirinale su una norma palesemente incostituzionale, decidendo di orientarsi presumibilmente verso un decreto *bis*, destinato impropriamente a sostituire un emendamento al testo in esame, per paura di mettere a rischio la conversione dell'attuale provvedimento.

Viene da chiedersi, a questo punto, dove risiedano le ragioni di necessità e urgenza di un provvedimento determinato dall'imperizia del Governo e ai limiti del dettato della Corte costituzionale in tema di reiterazione dei decreti legge. Rileva quindi come l'intera situazione sia stata determinata da ciò che Presidenti delle Camere e delle Commissioni hanno consentito che avvenisse e sia dunque il frutto di una precisa scelta politica e di

irresponsabilità istituzionale.

Non sottolineare come non sia scontato che un decreto-legge arrivi all'esame dell'altro ramo del Parlamento al cinquantaseiesimo giorno dalla sua adozione, considerato che ciò non avveniva fino a due legislature fa, rileva l'esigenza che si torni a misure di garanzia come quella di assegnare per prassi almeno la presidenza di una Camera all'opposizione.

Nazario PAGANO, *presidente*, invita a proseguire i lavori, riprendendo dall'esame dell'articolo aggiuntivo Zaratti 1.01.

Devis DORI (AVS) pur ricordando di aver già illustrato in precedenza l'articolo aggiuntivo 1.01, richiama i suoi contenuti volti a modificare il regio decreto n. 89 del 1987, in materia di conservazione e accesso alle registrazioni audiovisive effettuate dalle forze di polizia nell'ambito di operazioni di ordine pubblico. Fa presente che l'obiettivo dell'intervento è quello di fornire maggiori garanzie a chi si difende nel procedimento e preannuncia che i sedicenti garantisti della maggioranza rinnegheranno le proprie posizioni in materia al momento del voto.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 1.01.

Devis DORI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.07 che si prefigge di istituire un fondo di potenziamento per le iniziative in favore dei minori oggetto di percorsi di rieducazione, iniziative che rappresentano un fiore all'occhiello del nostro Paese e che tuttavia la maggioranza intende smantellare. Nel far presente che le risorse del fondo sono destinate anche all'assunzione di personale di polizia locale o di personale dei servizi di assistenza negli enti locali, rileva come si tratti di strumenti preventivi, volti ad evitare l'applicazione della norma penale a fatti avvenuti e ferite sociali prodotte. Sottolinea in conclusione come al contrario il Governo perseveri ad intervenire con le sole norme penali, puntando su una deterrenza che alla prova dei fatti non ottiene alcun risultato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi Auriemma 1.06 e Dori 1.07 e l'articolo aggiuntivo Zaratti 1.08.

Devis DORI (AVS), intervenendo in merito all'articolo aggiuntivo 1.012, di cui è primo firmatario, ricorda come obiettivo principale della proposta emendativa in discussione sia quello di mettere in campo strumenti che garantiscano un effettivo coinvolgimento dei giovani nel tessuto sociale, ritenendo che ciò rappresenti un fondamentale presidio di carattere preventivo a fronte del rischio che questi ultimi siano attratti da fenomeni di microcriminalità. Rammenta che, a tal fine, la proposta in esame intende rifinanziare il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, portando la dotazione finanziaria di quest'ultimo ad un ammontare pari 10 milioni di euro per gli anni 2026, e 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028. Sottolinea, in conclusione, come la previsione di uno stanziamento aggiuntivo per il Fondo in parola consentirebbe di sostenere le politiche e gli interventi attuati da parte degli enti locali.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Dori 1.012, sottolineando l'importanza di garantire finanziamenti a sostegno degli interventi volti ad assicurare una prospettiva solida e di lungo periodo alle giovani generazioni, valorizzandone il

potenziale ed evitando, in tal modo, di fornire unicamente risposte basate sullo strumento repressivo.

Enrica ALIFANO (M5S) ritiene particolarmente meritevole di attenzione il contenuto dell'articolo aggiuntivo Sportiello 1.011, che sottoscrive, evidenziando la rilevanza del tema della prevenzione dei fenomeni del disagio giovanile e richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità che nella definizione delle politiche pubbliche su tale fondamentale tematica si segua un approccio diverso rispetto a quello sostenuto fino ad ora dalla maggioranza e dal Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi Sportiello 1.011 e Dori 1.012 e gli identici articoli aggiuntivi Auriemma 1.016 e Zaratti 1.017.

Devis DORI (AVS) illustra il contenuto dell'articolo aggiuntivo Zaratti 1.018, di cui è cofirmatario, segnalando come tale proposta emendativa preveda che, al fine di rafforzare la sicurezza urbana mediante interventi di prevenzione sociale della criminalità, i comuni possano promuovere programmi di mediazione sociale e di educativa di strada nelle aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità sociale, conflittualità o rischio di devianza, al fine di favorire la prevenzione dei fenomeni di devianza e criminalità, promuovere la gestione non violenta dei conflitti negli spazi urbani e rafforzare i legami sociali e la collaborazione tra comunità locali, istituzioni e servizi territoriali.

Al riguardo, evidenzia che il contenuto della proposta in esame accoglie taluni spunti che sono stati forniti nel corso delle audizioni informali tenute in occasione dell'esame del provvedimento presso il Senato e rappresenta come, attualmente, le politiche portate avanti dalla maggioranza e dal Governo esprimano una chiara ritrosia a seguire un approccio fondato sui paradigmi della prevenzione e della mediazione.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Zaratti 1.018, ritenendo condivisibile la prospettiva che tale proposta emendativa fa propria nel definire gli interventi da attuare per rafforzare la sicurezza urbana. Ritiene, infatti, che sia di primaria importanza andare nella direzione di un consolidamento degli strumenti di mediazione culturale, sociale ed educativa. Evidenzia, inoltre, che, a fronte delle difficoltà spesso manifestate dai ragazzi a gestire il proprio portato emotivo, le istituzioni dovrebbero porre in essere strumenti finalizzati a prospettare ed insegnare una strada alternativa alla violenza.

Rachele SCARPA (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Zaratti 1.018, ricordando come nel corso delle audizioni di rappresentanti dell'ANCI svolte presso il Senato in occasione dell'esame del presente decreto, si sia, in particolare, fatto riferimento alla necessità di un rafforzamento del Fondo per la sicurezza urbana, al fine di supportare gli enti maggiormente coinvolti dalle diverse problematiche di marginalità e di degrado. Nel rilevare come, nel caso di specie, la proposta intenda agire in una prospettiva che tocca punti diversi, seppur ugualmente rilevanti, ne condivide approccio e finalità, ritenendo come, peraltro, le risorse messe in campo siano comunque inferiori a quelle auspicate dall'ANCI.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 1.018.

Devis DORI (AVS) interviene sull'emendamento 2.1, di cui è primo firmatario, evidenziando, in via preliminare, come l'obiettivo dichiarato dell'articolo 2 del provvedimento in esame di prevenire il fenomeno della violenza giovanile appaia assolutamente condivisibile, ma ritenendo, tuttavia, problematici gli strumenti messi in campo a tal fine dal Governo e, proprio per tali ragioni, ritiene essenziale procedere alla soppressione del medesimo articolo 2.

Rappresenta, infatti, come, un eccessivo ricorso allo strumento dell'ammonizione da parte del questore, istituto già impiegato nell'ambito delle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di cui alla legge n. 71 del 2017, determina una inammissibile riduzione dei presidi di natura garantista a tutela della particolare situazione in cui versano i soggetti minori. Reputa, invece, preferibile prospettare soluzioni che diano un ruolo centrale alla magistratura minorile, con il coinvolgimento degli assistenti sociali e delle famiglie, proprio per tener conto delle peculiari fragilità che spesso i minori si trovano ad affrontare. Sottolinea, a tal proposito, come in tutti i casi in cui la maggioranza ed il Governo scelgano di sottrarsi al confronto parlamentare, le soluzioni approntate si rivelino poco efficaci.

Andrea CASU (PD-IDP) ritiene condivisibile la scelta di procedere alla soppressione dell'articolo 2 del provvedimento, ritenendo indispensabile agire, nell'ambito della definizione delle politiche di prevenzione della violenza giovanile, avendo quale obiettivo quello del recupero dei giovani che manifestino comportamenti che siano espressione di una situazione di disagio.

Sottolinea, come, invece, il Governo abbia scelto di adottare una serie di norme che si fondano su un approccio che anticipa l'intervento sanzionatorio e ritiene, al riguardo, che si debba prestare particolare attenzione alla valutazione degli effetti che un'estensione del ricorso allo strumento dell'ammonizione avrà sul percorso di crescita dei giovani.

Considera, infatti, prioritario definire interventi di carattere educativo anche considerando che quelle condotte antisociali che talora legittimano interventi di natura repressiva sono il frutto di situazioni di marginalità che devono essere prese in considerazione.

Critica l'approccio su cui si fondano le norme contenute nel provvedimento, ritenendo, invece, necessari strumenti che garantiscano un effettivo recupero dei giovani che vivono situazioni di disagio e marginalità.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Dori 2.1 e Gianassi 2.2.

Rachele SCARPA (PD-IDP) illustra il contenuto dell'emendamento Gianassi 2.5, di cui è cofirmataria, evidenziando come la suddetta proposta emendativa, interamente sostitutiva dell'articolo 2 del decreto-legge, intenda apportare talune modificazioni dell'articolo 3, commi da 5 a 9, del Codice delle leggi antimafia, prevedendo, in particolare, che, qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, il questore convoca chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero il tutore del minore coinvolto e li informa del fatto e che nei confronti di tali soggetti il questore possa applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. La proposta dispone, infine, che il provvedimento è comunicato al Procuratore presso il Tribunale del luogo di residenza di chi esercita la responsabilità genitoriale ovvero del tutore del minore.

Al riguardo, osserva, quindi, che l'emendamento in discussione intende rovesciare

l'impianto su cui si basa l'articolo 2, essenzialmente basato su un sistema rigido di sanzioni e divieti, valorizzando, invece, il principio di proporzionalità.

Sottolinea, infatti, come la proposta renda facoltativa l'applicazione della sanzione da parte del questore, evitando, quindi, di colpire in modo diretto e automatico le famiglie.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 2.3, di cui è cofirmatario, sottolinea la necessità di intervenire in modo radicale sulle disposizioni dell'articolo 2, per definire una netta inversione di tendenza rispetto alle scelte attuate dalla maggioranza e dal Governo. Ciò, in particolare, al fine di valorizzare quei fondamentali presidi di garanzia che assumono una particolare valenza proprio nei casi in cui le procedure sanzionatorie riguardino soggetti minori e sia, quindi, necessario il coinvolgimento degli organi giurisdizionali nonché la presenza di assistenza legale. Sotto quest'ultimo profilo, richiama l'attenzione sulla necessità che il coinvolgimento del patrocinio legale sia previsto in questi casi, piuttosto che farne un uso improprio al fine di disciplinare le procedure per i rimpatri volontari, ricordando, al riguardo l'improvvido inserimento dell'articolo 30-bis nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Zaratti 2.3, Dori 2.4 e Gianassi 2.5 e gli identici emendamenti Bonafè 2.6 e Dori 2.7.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento 2.8 a sua prima firma, illustrandone i contenuti ed evidenziando, in modo particolare, come esso miri a rendere applicabili le misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, oggetto di riscrittura ad opera della legge n. 70 nel 2024, tra cui vi è quella dello svolgimento di un progetto personalizzato di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa disposto dal Tribunale per i minorenni con il coinvolgimento del nucleo familiare e sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. Ritiene che interventi di questo tipo, cui ricorrere quando emergono condotte sintomatiche di un grave disagio giovanile, siano i più idonei a contrastare prevedibili *escalation* di violenza.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Orso 2.8, Baldino 2.9, Dori 2.10, Lomuti 2.11 e Dori 2.12.

Devis DORI (AVS) interviene sull'emendamento 2.13 a sua prima firma, che trae spunto dalle audizioni svolte sul provvedimento nel corso del relativo esame al Senato e, illustrandone i contenuti, evidenzia come esso miri ad assicurare lo svolgimento di programmi educativi o di reinserimento sociale individuati dal Tribunale per i minorenni – piuttosto che dal questore – con il coinvolgimento dei servizi sociali. Ritenendo che quella illustrata sia la soluzione migliore per evitare la recidiva, auspica l'approvazione dell'emendamento illustrato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Dori 2.13 e Giachetti 2.14.

Rachele SCARPA (PD-IDP), intervenendo in qualità di cofirmataria sull'emendamento Bonafè 2.16, ne illustra i contenuti, sottolineando come esso delinei un modello di intervento, a suo giudizio particolarmente efficace e rispettoso del principio di proporzionalità, basato sulla presa in carico del nucleo familiare da parte del tribunale dei minorenni e dei servizi sociali.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Dori 2.15, Bonafe' 2.16 e Dori 2.17.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che la discussione generale in Assemblea è prevista domani, 21 aprile, alle ore 9 e che, in relazione a tale decisione della Conferenza dei presidenti di Gruppo, le Presidenze delle Commissioni riunite, all'esito degli orientamenti maggioritari emersi nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata di venerdì 17 aprile, hanno stabilito che la conclusione dell'esame in sede referente avvenga entro le ore 24 della giornata odierna.

Comunica che allo stato sono state esaminate 92 proposte emendative, su un totale di 988 proposte emendative ammissibili.

Le presidenze prendono quindi atto dell'impossibilità di concludere l'esame di tutte le proposte emendative in modo da poter conferire tempestivamente il mandato ai relatori.

Come da prassi in casi simili fa presente che, se non vi sono obiezioni, sarà cura delle presidenze riferire all'Assemblea sull'esito dei lavori delle Commissioni medesime e, quindi, sulle ragioni per le quali non si è potuto procedere al conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni prendono atto.

Chiara BRAGA (PD-IDP) rappresenta la contrarietà del proprio gruppo alle modalità con la quale si è condotto l'esame presso le Commissioni riunite. Dà atto al presidente Pagano di aver correttamente ricordato che la decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo di tempi così serrati non è stata unanime, avendo i Gruppi di minoranza esclusivamente preso atto della proposta del Presidente.

Sottolinea come ad aggravare ulteriormente la situazione si sia aggiunta la gestione dell'esame del provvedimento, poiché reputa che Governo e maggioranza abbiano tenuto in ostaggio le Commissioni sulla discussione di un ipotetico emendamento all'articolo 30-*bis*. Dopo tanto tergiversare e lo svolgimento di un incontro al Quirinale, l'emendamento non è stato presentato né dai relatori né dal Governo, certificando la volontà di non dare risposta alla questione avanzata persino dalla più alta carica dello Stato relativa alla incostituzionalità della norma, già rappresentata da parte delle opposizioni e da più soggetti esterni al Parlamento.

Esprime rammarico per un esame del provvedimento conclusosi avendo esaminato solo un numero ridotto di emendamenti, ritenendo che tale circostanza ricada comunque nella responsabilità politica e istituzionale del Presidente della Camera nonché dei presidenti delle Commissioni. Questi ultimi, a suo giudizio, non hanno favorito una discussione nel merito del provvedimento, così come non è stato accettabile il comportamento del rappresentante del Governo che si è comportato in modo opaco rispetto alla questione che ha condizionato i lavori delle Commissioni.

Rivolge dunque un nuovo appello ai rappresentanti del Governo per chiedere come si intenderà risolvere, anche tramite un successivo provvedimento, il grave *vulnus* che si è venuto a creare dopo la discussione odierna sull'articolo 30-*bis*. Inoltre, rivolge un appello anche ai presidenti delle Commissioni, chiamati nel loro ruolo a favorire chiarezza nei rapporti tra maggioranza e opposizione.

Preannuncia che le modalità con le quali si sta chiudendo l'esame in sede referente condizioneranno il comportamento delle opposizioni in Aula. Ritiene, infatti, che la mancata risposta alla questione già rappresentata non costituisca un'offesa solo alle

opposizioni, ma anche alla dignità del Parlamento, lasciando altresì aperto un nodo non risolto di conflitto istituzionale con la più alta carica dello Stato.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara la contrarietà del proprio gruppo alle modalità di organizzazione dei lavori adottata nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, nonché sulle modalità di conclusione dei lavori che hanno comportato il mancato esame dei restanti emendamenti presentati dalle opposizioni.

Evidenzia come il provvedimento presentato dal Governo e rimasto per troppo tempo all'esame del Senato produca effetti impattanti per la vita delle persone, limitandone in molti casi le libertà. Ritene, dunque, che non si tratti di un provvedimento che possa essere sottovalutato e discusso con superficialità e fretta, come accaduto in questa occasione.

Ribadisce come la responsabilità dei ritardi sia da imputarsi unicamente alla maggioranza e alla sua incapacità di gestire un provvedimento così complesso, nonché agli scontri costanti ripetutisi nelle ultime ore per gestire una situazione ai limiti – e anzi oltre – il dettato costituzionale. Evidenzia quindi come si sia creata una forte tensione anche con il Presidente della Repubblica, della quale i rappresentanti della maggioranza, con il loro atteggiamento, dimostrano di non aver compreso la gravità.

Ritenendo la questione non ancora chiusa, pensa che sarebbe stato giusto da parte del Governo e della maggioranza improntare il loro comportamento, a differenza del passato, ai crismi della verità e della trasparenza.

Rivolgendosi in particolare a chi si proclama liberale in seno alla maggioranza, auspica che vi sia coscienza su come si stia intervenendo in modo massiccio sulle libertà individuali e collettive, anche costituzionali, a fronte dell'indisponibilità a un confronto con il Parlamento sul punto.

Addebita alla maggioranza anche la responsabilità di essere giunti a uno scontro tanto aspro con il Colle e sottolinea come l'esito del *referendum* costituzionale sulla giustizia sia stato un colpo decisivo per la maggioranza e per la tenuta dei suoi rapporti interni. Difatti, da quel momento essa non è più in grado di trovare sintesi interna, apparendo un pugile suonato. Tale sensazione è rafforzata dall'esame odierno del provvedimento, caratterizzato dall'impossibilità di esaminare ben 896 emendamenti su 988.

Concludendo, reputa che il suddetto atteggiamento crei un *vulnus* anche nei rapporti futuri tra maggioranza e opposizione nelle Commissioni, poiché i rapporti politici, anche nei momenti di massima conflittualità, dovrebbero essere sempre improntati sulla correttezza e sulla lealtà, in questo caso mancate.

Alfonso COLUCCI (M5S) esprime la totale disapprovazione del proprio gruppo per l'esito dell'esame del provvedimento, poiché questo approderà all'esame dell'Assemblea senza mandato al relatore per responsabilità esclusive della maggioranza e dunque non addebitabili alle opposizioni.

Ritene che la gestione dei lavori delle Commissioni sia stata dilettesca, da parte di una maggioranza ormai in via di sgretolamento e inidonea a governare, evidenziando come le capacità di far politica non si dimostrino nei momenti favorevoli bensì nelle difficoltà.

Stigmatizza come il provvedimento vada in Aula senza aver discusso ben 896 proposte emendative, che nei contenuti miravano a correggere le storture sia costituzionali sia politiche del provvedimento.

Inoltre, lamenta la mancata chiarezza necessaria nei confronti delle Commissioni, e dunque del Parlamento, da parte del rappresentante del Governo, che avrebbe dovuto

doverosamente informare sulle interlocuzioni tra l'Esecutivo e il Quirinale su uno dei tanti temi del provvedimento, comunque gravemente viziato da incostituzionalità.

Denuncia come tali strappi politici rappresentino un comportamento grave, non solo nei confronti delle opposizioni, ma ancor di più verso l'istituzione parlamentare, minando la necessaria capacità di dialogo che faticosamente si cerca di sviluppare. A tal proposito, cita l'esempio particolarmente negativo di quanto accaduto con il disegno di legge sull'autonomia differenziata in ordine alle modalità di voto.

Ritiene gravissimo quanto accaduto oggi, evidenziando con rammarico il comportamento dei deputati della maggioranza che, non comprendendo la delicatezza del passaggio istituzionale, sottovalutano gli effetti negativi di queste continue forzature procedurali.

[Riccardo MAGI](#) (MISTO+EUROPA) osserva come il sollievo che sembrano manifestare i deputati di maggioranza presenti non sia giustificato. Evidenzia come non vada considerato un risultato positivo il fatto che le Commissioni non siano state in grado di conferire il mandato ai relatori, né che oggi pomeriggio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sia stato convocato al Quirinale per rispondere della presenza di alcune norme incostituzionali nel provvedimento – come denunciato dalle opposizioni.

Inoltre, evidenzia come il Governo abbia prodotto l'ennesimo provvedimento che, lungi dal garantire maggiore sicurezza ai cittadini, produce solo un aggravio della pressione penale repressiva – a dispetto di quanto sostenuto dai sedicenti garantisti – aumentando le pene e riempiendo le carceri. Tali considerazioni saranno argomentate nelle prossime ore anche nel dibattito in Assemblea, per farle giungere anche a conoscenza dei cittadini.

Ritiene che il Governo porti anche la responsabilità di aver sfregiato le istituzioni parlamentari, giacché la situazione odierna sarebbe ancora più grave di quanto già visto nel precedente decreto-legge sicurezza e in altri provvedimenti.

Concludendo, ribadisce che continuerà a chiedere risposta al Presidente della Camera per la lettera indirizzatagli lo scorso venerdì, ritenendo che tale risposta sia dovuta nei confronti del Parlamento e in ragione della dignità dei suoi membri.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 00.15 di martedì 21 aprile.

[Ingrid BISA](#) (LEGA), *relatrice per la II Commissione*, intervenendo in videoconferenza, prendendo atto della richiesta del collega Mauri di una puntuale illustrazione dei contenuti del provvedimento, si dichiara disponibile a procedere in tal modo.

[Pietro PITTALIS](#) (FI-PPE) *relatore per la II Commissione*, intervenendo in videoconferenza, manifesta la medesima disponibilità della collega Bisa.

[Ingrid BISA](#) (LEGA), *relatrice per la II Commissione*, intervenendo in videoconferenza, fa presente che il decreto-legge n. 23 del 2026 reca interventi riconducibili, sulla base del preambolo, alle seguenti finalità: 1) potenziare le attività di

prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale; 2) introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché in materia di pubbliche manifestazioni; 3) prevedere disposizioni in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione; 4) prevedere misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di immigrazione e protezione internazionale.

Il testo, inizialmente composto da 33 articoli per un totale di 104 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 39 articoli per un totale di 115 commi.

L'articolo 1, come risultante dal testo approvato dal Senato, attraverso modifiche alla legge n. 110 del 1975, alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 centimetri, nonché di strumenti dotati di lama pieghevole, di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama ovvero apribili con una sola mano e assimila particolari strumenti (ad esempio coltelli a scatto o «a farfalla») alle armi senza licenza, introducendo sanzioni amministrative accessorie. A seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame in Senato, è stato esteso l'ambito delle circostanze aggravanti, prevedendo che l'incremento di pena operi anche nel caso di porto di armi od oggetti atti ad offendere senza licenza all'interno dei convogli e dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri. La lettera *c)* inserisce nella citata legge n. 110 il nuovo articolo 4-ter, che prevede una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro per i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui un minore di anni diciotto commetta uno dei reati previsti dagli articoli 4 o 4-bis in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, capoverso 4-quater, modificato al Senato, dispone un divieto di vendita o cessione in qualsiasi modo ai minori, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. Prescrive, inoltre, per il venditore l'obbligo di accertamento dell'età dell'acquirente, e detta le sanzioni per il caso di trasgressione di tale obbligo. Il comma 3 dispone quindi circa la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni così dettate, se relative ai gestori di siti *web* ed ai fornitori di piattaforme ed al controllo che sul loro adempimento è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 1, comma 2 inserisce l'alterazione di armi, la fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, il porto di armi per cui non è ammessa licenza, nel novero di reati per i quali l'intervenuta condanna anche non definitiva dello straniero risulti preclusiva del suo ingresso legale nello Stato italiano.

L'articolo 2, modificato al Senato, reca disposizioni in materia di ammonimento di soggetti minori di età da parte del questore. In particolare, per la misura di ammonimento introdotta dal cosiddetto «decreto Caivano» e prevista fino a quando non sia stata sporta querela o denuncia nei confronti di minorenni di età superiore a 14

anni per determinati reati quali percosse, lesioni e minacce nei confronti di altro minore viene introdotta, una sanzione amministrativa compresa tra i 200 e i 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore che commette uno dei sopra elencati reati successivamente all'ammonimento. Per l'ulteriore misura di ammonimento, pure introdotta dal cosiddetto «decreto Caivano» per i minori di età compresa fra 12 e 14 anni per ogni delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, vengono introdotte ulteriori possibilità di applicazione dell'ammonimento qualora vengano commessi i reati quali uccisione di animali; maltrattamento di animali; lesione personale; rissa; violenza privata; minaccia aggravata; violazione di domicilio; furto e danneggiamento. Al Senato è stata introdotta una previsione che aggiunge, tra le cose sottoponibili a sequestro preventivo, i contenuti *online* del profilo personale e i relativi dati.

L'articolo 3, modificato al Senato, estende la cosiddetta confisca allargata al reato di rapina aggravata e alla nuova ipotesi di rapina aggravata di gruppo (articolo 628-*bis* del codice penale), amplia le aggravanti in materia di ricettazione e integra il reato di furto con strappo, ricomprendendovi anche le ipotesi di sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti e dispositivi.

L'articolo 4 – modificato nel corso dell'esame presso il Senato – rafforza gli strumenti di sicurezza urbana, ampliando l'ambito di applicazione dell'ordine di allontanamento e del DASPO urbano, anche nelle nuove «zone a vigilanza rafforzata» individuate dal prefetto. Introduce nuove ipotesi di divieto di accesso, estende i poteri del questore e prevede discipline specifiche per soggetti recidivi o pericolosi, con sanzioni più incisive e misure applicabili anche ai minori.

L'articolo 5, attraverso una modifica del T.U. stupefacenti, introduce la confisca obbligatoria degli autoveicoli o dei beni mobili utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti.

Durante l'esame al Senato sono stati inseriti due commi aggiuntivi all'articolo 5.

Il comma 1-*bis* interviene sul delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, specificando che il fatto non è definibile di lieve entità qualora le condotte siano poste in essere in modo continuativo e abituale.

Il comma 1-*ter* prevede che i comuni connotati da maggiore vulnerabilità sociale possano promuovere, in sinergia con altri enti, iniziative educative, sportive, culturali e ricreative, volte ad allontanare minori e giovani dai contesti di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

L'articolo 6 reca diverse misure in materia di sicurezza urbana quali il rifinanziamento di 19 milioni di euro anche per il 2026 per l'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza; l'incremento del Fondo per la sicurezza urbana; incentivi per l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al medesimo personale.

Durante l'esame al Senato è stato introdotto il comma 7-*bis* che ridefinisce l'impianto sanzionatorio applicabile all'esercizio – anche indotto – non autorizzato

dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Ferma restando la natura di illecito amministrativo, la novella prevede una progressione sanzionatoria per le ipotesi aggravate: in caso di recidiva accertata con provvedimento definitivo, la sanzione pecuniaria prevista è raddoppiata; nei casi di impiego di minori o di ulteriore reiterazione, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3 mila a 8 mila euro, con inasprimento rispetto al regime previgente.

L'articolo 7, modificato al Senato, reca una serie di misure volte, da un lato, ad estendere l'ambito di applicazione dei poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e, dall'altro, ad introdurre, nelle medesime situazioni, una forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici della polizia, della durata massima di 12 ore, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che, sulla base di specifici elementi fattuali, i soggetti accompagnati possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Durante l'esame al Senato è stata disciplinata l'ipotesi in cui la persona accompagnata negli uffici della polizia sia un minore di diciotto anni. In tal caso la norma introdotta dispone che le comunicazioni circa l'avvenuto accompagnamento e l'eventuale rilascio da parte della polizia di cui ai commi 2 e 3 siano date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e che dell'accompagnamento siano informati senza ritardo gli esercenti la responsabilità genitoriale, i quali sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia al fine di prendere in consegna il minorenne al momento del rilascio.

L'articolo 8 si compone di due commi, di cui il primo novella il codice della strada al fine di sanzionare ed elevare a fattispecie di reato, con reclusione da 6 mesi a 5 anni, la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, si dia alla fuga mettendo a rischio l'incolumità pubblica. Il secondo comma innova il codice di procedura penale, estendendo la disciplina dell'arresto in flagranza differita anche nei confronti della predetta fattispecie di reato.

L'articolo 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche al Codice della strada, al fine di estendere la facoltà comunale di riservare spazi per le attività di carico e scarico merci anche ai veicoli adibiti al trasporto valori e, conseguentemente, di vietare la sosta nelle citate aree.

L'articolo 9 del decreto-legge modifica il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di pubbliche manifestazioni, intervenendo sul Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) e sul codice penale. Tra le altre cose, si prevede la configurazione della mancata comunicazione sullo svolgimento di pubbliche manifestazioni, come illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 10.000 euro, estendendo espressamente la punibilità anche a chi – senza darne preavviso all'Autorità – siano promotori di una riunione in luogo pubblico attraverso reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti (n. 1). Ciò in luogo della configurazione del medesimo comportamento come contravvenzione punita con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da 103 a 413 euro.

L'articolo 10 del decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, introduce una nuova misura interdittiva per i soggetti condannati per reati quali attentati per finalità terroristiche o di eversione, devastazione, saccheggio o strage, volta a prevenire la reiterazione di condotte illecite in contesti di aggregazione collettiva. In particolare, il Senato ha introdotto tra i reati la cui condanna è presupposto per l'applicazione della misura interdittiva anche i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L'articolo 11, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, apporta una serie di modifiche in materia di lesioni personali, innovando il codice penale e il codice di procedura penale. A tal riguardo, la disposizione modifica anche l'articolo 582 del codice penale, estendendo la procedibilità d'ufficio ai casi di lesioni personali compiute nei confronti del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico. Viene inoltre novellato l'articolo 583-*quater* del codice penale, relativo al delitto di lesioni personali commesse in danno a specifiche categorie di persone offese, ricomprendendo in tale previsione anche le condotte commesse in danno del personale docente, dei dirigenti scolastici, del personale tecnico e ausiliario della scuola, nonché in danno del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni. Si prevede, altresì, che in tali casi si proceda all'arresto obbligatorio in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale.

L'articolo 12, composto da 2 commi, interviene in materia di iscrizione della notizia di reato e di attività di indagine svolta dall'autorità giudiziaria. In particolare, il comma 1 reca un'apposita disciplina relativa all'iscrizione delle notizie di reato in presenza di una causa di giustificazione, introducendo l'istituto della cosiddetta annotazione preliminare. Il comma 2, invece, regola le attività che può compiere il pubblico ministero in presenza di un fatto per il quale si è proceduto ad annotazione preliminare.

L'articolo 13 prescrive che con decreto del Ministro della giustizia venga data attuazione all'istituzione del registro per l'annotazione preliminare del nome della persona a cui è attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione.

L'articolo 14, comma 1, reca modifiche in materia di assistenza legale per il personale delle forze di polizia, delle forze armate, nonché dei vigili del fuoco. Nello specifico, si dispone che tale disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi in cui si sia proceduto ad annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-*bis*.1 del codice di procedura penale.

Il comma 2 esclude dall'obbligo di tracciabilità i pagamenti relativi a trasferte e missioni effettuate, nel territorio nazionale, ai fini della detassazione dei rimborsi spese spettanti, dal 1° gennaio 2025, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 2-*bis*, che proroga dal 31

dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per disporre trasferimenti di personale dei vigili del fuoco, nonché appartenente al ruolo dei direttivi con funzioni operative, anche in deroga al requisito di permanenza minima in sede di prima assegnazione.

L'articolo 15 modifica la disciplina delle operazioni sotto copertura, prevedendo che essa sia estesa anche in favore degli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, che acquisiscono elementi di prova in ordine a determinate fattispecie criminose nell'ambito delle operazioni di polizia di loro competenza.

L'articolo 16, modificato dal Senato, reca modifiche alla disciplina concernente i cosiddetti permessi di necessità, sia con riferimento ai detenuti in regime di 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sia con riferimento ai detenuti collaboratori di giustizia. In particolare al Senato è stata introdotta la previsione che i termini per presentare ricorso contro le decisioni sui permessi per i detenuti soggetti al regime dell'articolo 41-*bis* siano di 48 ore per il pubblico ministero e 15 giorni per il detenuto; il termine attualmente vigente è di 24 ore per entrambi.

L'articolo 17 esenta gli allievi dei corsi di polizia dalla ripetizione degli accertamenti dell'efficienza fisica, in sede di partecipazione a concorsi, interni o pubblici, anche se già indetti, per il passaggio ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato (commi 1 e 2).

Inoltre conferisce la facoltà di determinare, nei bandi di concorso per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato il quale abbia riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori (comma 3).

Infine prevede l'ammissione di candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere, nel limite del 10 per cento dei posti (comma 4).

Le disposizioni recate dal comma 3 e dal comma 4 valgono fino al 31 dicembre 2027.

L'articolo 18, commi da 1 a 4, reca modifiche alle disposizioni di carattere transitorio in materia di concorsi interni della Polizia di Stato contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017. Tra le altre cose, viene estesa al 2029 una procedura concorsuale per la copertura dei posti disponibili per la qualifica di vice sovrintendente – nel ruolo dei sovrintendenti – già prevista fino al 2022; sono previsti ulteriori concorsi interni, da bandire entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la copertura di posti nella qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Nel corso dell'esame presso il Senato è stata introdotta una ulteriore disposizione concernente un concorso straordinario da bandire nell'anno 2027, per titoli, per 451 posti di ispettore tecnico. Il comma 5 reca un'autorizzazione di spesa pari a 4.843.104 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del

personale della Polizia di Stato.

L'articolo 19 prevede che possano essere banditi – fino al 31 dicembre 2027 – concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, cui accedano candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso. E reca disciplina circa la commissione esaminatrice per tal tipo di concorso.

L'articolo 19-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina del collocamento in posizione di disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato, in particolare riducendo il limite massimo di collocamento in disponibilità, estendendo la durata massima della relativa permanenza e prevedendo una disciplina **Pag. 9** specifica per i dirigenti in disponibilità che conseguano una promozione o nomina alla qualifica superiore.

L'articolo 20 prevede la possibilità di bandire, entro il 31 dicembre 2027, concorsi straordinari per marescialli carabinieri in possesso di laurea triennale e contiene una serie di norme in materia di personale dell'Arma (tra cui requisiti per l'arruolamento, prolungamento della ferma, ruolo tecnico e ruolo forestale, promozioni, aliquota di valutazione per Generale di Corpo d'Armata, alloggi di servizio).

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni concernenti la durata dell'incarico del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, estesa a due anni, e la composizione delle Commissioni di avanzamento degli ufficiali.

L'articolo 21, ai commi da 1 a 8, autorizza il Corpo della Guardia di finanza ad indire concorsi pubblici, fino al 31 dicembre 2027 e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per il reclutamento di personale con grado di maresciallo nei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario.

Al Senato è stato introdotto il comma 8-*bis*, che proroga fino al 31 dicembre 2026 il mandato del Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 9 espunge il riferimento alla guida in stato di ebbrezza costituente reato dalle cause di esclusione per l'ammissione al concorso destinato a selezionare i partecipanti al corso per la promozione a finanziere.

L'articolo 21-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica le norme che disciplinano gli avanzamenti di carriera degli ufficiali e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza prevedendo, come causa di esclusione dalle promozioni, l'essere destinatari di sentenza di condanna in primo grado ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta o di decreto penale di condanna esecutivo per delitto non colposo. Nella disciplina vigente costituisce causa di esclusione dalle procedure di avanzamento l'essere rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo.

L'articolo 22 estende fino all'anno 2025 l'applicazione della procedura straordinaria e semplificata prevista per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della polizia penitenziaria, in deroga alla disciplina ordinaria (lettera *a*). Inoltre, si prevede, per gli

anni 2026 e 2027, l'indizione di due procedure concorsuali straordinarie, esclusivamente per titoli, per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia penitenziaria (lettera b)).

L'articolo 23 è volto a ridurre la durata del corso di formazione dei vicecommissari del Corpo di polizia penitenziaria e, parallelamente, i giorni di assenza consentiti durante lo svolgimento del corso.

L'articolo 24 reca interventi volti al potenziamento e alla riqualificazione professionale del Corpo di Polizia penitenziaria.

L'articolo 25 prevede la non ripetibilità delle somme corrisposte al personale del Corpo della polizia a titolo di indennità di presenza.

Il comma 1 dell'articolo 26 autorizza il Ministero dell'interno a procedere allo scorrimento, con carattere di priorità, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nonché ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento. Il comma 2 esclude, fino al 31 dicembre 2027, il personale così reclutato dalle procedure di mobilità volontaria o che lo stesso possa essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto analogo.

L'articolo 26, comma 3 incrementa di 2 milioni di euro le risorse del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

Il comma 4 modifica la consistenza del contingente di personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario per il recupero, la razionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4 dell'articolo 26.

L'articolo 27 ai commi 1-5 stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano definire un programma di assunzione delle vittime – se affette da invalidità pari o superiore all'80 per cento – del dovere, del terrorismo e stragi di tale matrice, della criminalità organizzata, del contagio da COVID-19 durante l'emergenza epidemiologica se personale sanitario o socio-sanitario o farmacista. Se deceduti, la disposizione vale per i familiari superstiti. La disposizione prevede anche, per i familiari delle vittime del dovere, la facoltà di iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio mirato. Sono infine introdotti alcuni obblighi, per le pubbliche amministrazioni tenute all'adempimento dell'obbligo assunzionale così previsto. L'inadempimento determina una indisponibilità di un corrispettivo numero di assunzioni entro le facoltà assunzionali dell'amministrazione.

I commi 6-8 riconoscono poi alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, il diritto di assentarsi dal posto di lavoro fino a ventiquattro ore annue, per partecipare a iniziative pubbliche volte a diffondere la cultura della legalità e la memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

L'articolo 27-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce una nuova tutela per il personale statale impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata, garantendo il diritto di riscatto degli alloggi del programma del 1991 in caso di vendita a terzi. La

norma permette l'acquisto anche dopo 10 anni di locazione, superando i limiti previsti dalla normativa del 2017, a condizione che l'inquilino risieda nell'immobile da almeno 7 anni e non possieda altri alloggi idonei nella regione.

L'articolo 28 introduce un obbligo per detenuti ed internati stranieri di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire gli elementi in loro possesso in ordine ad età, identità e cittadinanza nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Il mancato rispetto di tale obbligo di cooperazione rileva ai fini della liberazione anticipata nonché ai fini del giudizio di pericolosità sociale, presupposto necessario per l'espulsione dello straniero che risulti condannato per reati che prevedano l'arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo.

L'articolo 29, al comma 1, prevede che l'ufficio di polizia di frontiera – ovvero il questore quando abbia le attribuzioni di polizia di frontiera – curi le attività di trasferimento nello Stato membro di arrivo delle persone rintracciate nelle zone di frontiera interna all'Unione europea e prive del diritto di soggiorno. Inoltre si specifica che, in caso di violazione di un secondo ordine di espulsione, non occorre l'adozione di un ulteriore ordine di espulsione ma, salvo che sopraggiungano situazioni personali diverse, si procede direttamente al trattenimento presso un CPR ovvero, quando possibile, all'espulsione amministrativa. Il comma 2 disciplina le modalità con quali i dati relativi ai passeggeri delle navi da passeggeri sono raccolti nel sistema informativo del Dipartimento di pubblica sicurezza. Il comma 3 abroga la disposizione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che prevede la concessione del gratuito patrocinio per i ricorsi degli stranieri *extra* UE avverso i provvedimenti di espulsione, indipendentemente dai limiti reddituali

L'articolo 30 autorizza il Ministero dell'interno a derogare, fino al 31 dicembre 2028, alle disposizioni di legge – ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea – per la realizzazione e la ristrutturazione dei centri per l'accoglienza, l'assistenza e al trattenimento dei cittadini stranieri (comma 1 e 2).

Inoltre, si prevede che le notificazioni degli atti ai richiedenti asilo, possano essere effettuate, in alternativa al servizio postale ordinario, mediante posta elettronica certificata (comma 3).

L'articolo 30-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del Senato, interviene in materia di rimpatrio volontario assistito, inserendo il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell'interno nell'attuazione dei programmi di rimpatrio assistito e riconoscendo, altresì, un compenso in favore del rappresentante legale che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di adesione al programma di rimpatrio assistito.

L'articolo 30-*ter* prevede che il magistrato di sorveglianza adotti la decisione sull'espulsione dei detenuti stranieri nel termine di 15 giorni.

L'articolo 31 autorizza il versamento da parte delle Autorità svizzere all'entrata del bilancio dello Stato del secondo contributo (20.000.000 di franchi svizzeri) per il sostegno di misure nel settore della migrazione, nel quadro dell'Accordo quadro tra

Italia e Svizzera sottoscritto il 17 maggio 2024, per le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.

L'articolo 32 stabilisce che il Ministero dell'interno può, in deroga alla normativa vigente, affidare direttamente alla Croce Rossa Italiana, fino al 31 dicembre 2028, la gestione delle attività umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri.

L'articolo 33 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) fa notare preliminarmente che la partecipazione solo da remoto dei relatori del provvedimento impedisce anche quel confronto informale che si sarebbe potuto sviluppare se fossero stati presenti. Da questo punto di vista, a suo parere, avrebbe apprezzato la loro presenza fisica che, anzi, per le circostanze date, appare doverosa, se non da un punto di vista regolamentare, quanto meno da un punto di vista di correttezza istituzionale.

Ciò è assai più vero se si considerano le modalità di esame del provvedimento poc'anzi stabilite nel corso della riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi. Modalità che, evidentemente, non solo non permetteranno alcun accurato approfondimento del testo trasmesso dal Senato; tempi così serrati costringeranno i gruppi di opposizione – e tutti i loro uffici di supporto – a lavorare ininterrottamente nei prossimi giorni per la presentazione delle proposte emendative in Commissione e la redazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità che intendono presentare in vista dell'imminente esame in Assemblea.

Ritiene che le condizioni nelle quali le Commissioni si trovino a svolgere l'esame in sede referente del provvedimento siano assolutamente senza precedenti, tenuto conto della complessità del testo e dei profili di dubbia legittimità costituzionale, che riguardano un gran numero di norme, tra cui quella particolarmente odiosa del cosiddetto fermo preventivo.

Rivolge dunque un appello al Presidente della Camera – di cui ha già avuto modo di apprezzare la sensibilità per il tema della tutela delle garanzie parlamentari – affinché si faccia paladino dell'esigenza della Camera dei deputati di essere messa nelle condizioni di assolvere pienamente alla sua funzione costituzionale e di non essere ridotta, invece, alla stregua di un passacarte del Governo.

La stessa maggioranza, a suo avviso, dovrebbe anteporre la difesa dell'istituzione parlamentare alle mere logiche di schieramento, atteso che la dignità della funzione dovrebbe sempre essere al primo posto nell'azione di ciascun parlamentare.

Sottolinea, infine, che il ritardo con il quale il Senato ha provveduto a trasmettere il provvedimento non è affatto addebitabile all'ostruzionismo operato dalle opposizioni, come insinuato dai rappresentanti di alcuni gruppi di maggioranza nell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi. È invece unicamente imputabile alla maggioranza stessa che, fino alle ultime ore di discussione

del provvedimento, ha continuato a scontrarsi per far prevalere le logiche di un partito piuttosto che di un altro.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, esprime profondo rammarico per le modalità con le quali le Commissioni saranno costrette a svolgere l'esame del provvedimento. Sottolinea, infatti, come sia stato impossibile per ciascun commissario prendere contezza del contenuto del provvedimento in tempi compatibili con la seduta odierna. Riferisce, ad esempio, di aver conosciuto il contenuto delle ultime modifiche apportate dal Senato solo leggendo agenzie di stampa di questa mattina. Un tale modo di procedere è, a suo modo di vedere, totalmente inaccettabile.

Altrettanto inaccettabile, a suo avviso, è il fatto che non sia consentita alle Commissioni alcuna attività conoscitiva, quando invece sarebbe stato particolarmente opportuno aprire un ciclo di audizioni, quanto meno sulle parti che sono state modificate dal Senato.

Sostiene, inoltre, le ragioni del collega Magi che, nella riunione degli uffici di presidenza, ha testé fatto notare un *vulnus* democratico causato dal fatto che la sua componente politica non è rappresentata nell'altro ramo del Parlamento. Stando così le cose, le sarà totalmente impedita qualsivoglia attività parlamentare realmente incisiva sul testo del provvedimento.

Invita, dunque, il presidente Pagano a stigmatizzare nelle sedi opportune un tale *modus operandi*, esortandolo altresì a chiarire che nulla di tutto ciò sia dipeso dall'atteggiamento assunto sin qui dall'opposizione, come invece deprecabilmente sostenuto da alcuni colleghi della maggioranza, in sede di ufficio di presidenza.

Ricorda, dunque, agli stessi colleghi della maggioranza che il rispetto delle garanzie costituzionali dell'opposizione dovrebbe essere anche loro interesse dato che – dal suo punto di vista auspicabilmente presto – gli equilibri tra maggioranza e opposizione potrebbero cambiare.

Passando a dare un giudizio sul contenuto del decreto-legge, sottolinea come esso sia l'ennesimo provvedimento denominato «decreto sicurezza» di questa legislatura. Tanto basterebbe, a suo avviso, per dimostrare che tutti quelli approntati fino ad ora si siano rivelati fallimentari. Il tema della sicurezza, infatti, che certamente il suo gruppo parlamentare non sottovaluta, non può continuare ad essere affrontato semplicemente attraverso inasprimenti delle pene. A riprova di ciò vi è il fatto che dall'entrata in vigore del decreto-legge non si è certo registrato alcun progresso in termini di sicurezza e i fatti di cronaca lo stanno a dimostrare, come il recente caso avvenuto a Massa-Carrara, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato brutalmente massacrato.

Osserva, inoltre, come il decreto sia stato adottato in assenza di qualsivoglia requisito di urgenza. Vi è infatti, in parallelo, un'ordinaria iniziativa legislativa di analogo contenuto che avrebbe peraltro avuto il pregio, visti i tempi meno serrati di esame parlamentare, di poter accogliere i contributi raccolti attraverso un approfondito ciclo di

audizioni, oltre che, auspicabilmente, quelli dell'opposizione, la quale – ribadisce nuovamente – non è meno attenta della maggioranza sul fronte della sicurezza.

[Riccardo MAGI](#) (MISTO-+EUROPA) denuncia quanto già fatto notare nell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite, ossia che il proprio partito non sarà messo nelle condizioni di incidere effettivamente sul testo provvedimento, in quanto rappresentato solamente nel gruppo misto della Camera e non anche in quello del Senato.

Evidenzia, invece, come su di un provvedimento così importante, che reca diverse disposizioni penali e tocca tematiche delicatissime come la libertà personale, non si possa prescindere dal contributo di ogni rappresentanza politica presente in Parlamento. Ricorda in proposito di aver provveduto questa mattina ad inviare una lettera indirizzata sia ai presidenti delle Commissioni I e II sia al Presidente della Camera.

Segnala con rammarico che nella richiamata riunione congiunta degli uffici di presidenza, i deputati di maggioranza non hanno esitato ad attribuire falsamente all'opposizione la responsabilità del ritardo registratosi in Senato e, conseguentemente, dei tempi ristretti di esame cui sarà costretta la Camera. Avrebbe auspicato di potersi confrontare con loro anche informalmente, ma, non essendo presenti fisicamente in seduta, ciò non è possibile.

Ciò premesso, come già preannunciato in sede di ufficio di presidenza, ribadisce che è sua intenzione avvalersi di ogni strumento consentito dal Regolamento della Camera per evitare che il decreto-legge possa essere convertito.

[Andrea CASU](#) (PD-IDP), associandosi alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ribadisce la netta contrarietà del suo gruppo sia al merito del provvedimento, sia alle modalità di esame imposte dalla maggioranza.

Rileva come l'ennesimo decreto-legge «sicurezza» sia da considerarsi già fallito, in quanto esso è in vigore da oltre cinquanta giorni ed è di tutta evidenza come non abbia prodotto nessun effetto positivo sulla sicurezza dei cittadini, ma abbia soltanto contribuito ad alimentare la propaganda del Governo e della maggioranza, il cui credito presso i cittadini è peraltro oramai esiguo.

Osserva come la ristrettezza dei tempi a disposizione non consenta di approfondire e valutare in alcun modo il testo risultante dalle modifiche introdotte dal Senato né la sua adeguatezza a rispondere alle reali esigenze in materia di sicurezza, quali, ad esempio, la sicurezza nelle strade e il potenziamento delle Forze di polizia, con particolare riferimento alla valorizzazione del ruolo dei vice ispettori.

Stigmatizza le modalità di esame del provvedimento, ritenendole lesive delle attribuzioni parlamentari, in particolare delle forze politiche, come + Europa, che non sono rappresentate al Senato. Rileva come ci si trovi di fronte a un precedente rischioso e rivolge un appello al presidente, richiamandone l'attenzione sulla necessità di

difendere le istituzioni e le prerogative parlamentari e di evitare ulteriori compressioni dei tempi di esame.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Ricorda che, secondo quanto stabilito nell'odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 18 di sabato 18 aprile.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.